

SUPPLEMENTO
AI CODICI
N A P O L E O N E
E DI
PROCEDURA CIVILE

O SIA
RACCOLTA DEI SENATUS-CONSULTI,
LEGGI, DECRETI IMPERIALI EC. EC.

RIUNITI, E POSTI IN ORDINE
DA L. RONDONNEAU

PROPRIETARIO DEL DEPOSITO
DELLE LEGGI

Tomo II.

FIRENZE
PRESSO MOLINI, LANDI, E COMP.
MDCCCXIII.

SOTTINTENDENTE

AL CODICE

TAPOLONE

PROCEDURA CIVILE

DI

GIACOMO DE' VECCHI

DELLA FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA

DELL' UNIVERSITA' DI TORINO

DI G. J. BORDONEAU

DELL' UNIVERSITA' DI TORINO

DELL' ANNO 1841

LIBRO

—

LIBRO

DELL' UNIVERSITA' DI TORINO

DELL' ANNO 1841

P A R E R E

*Del consiglio di stato sopra un reclamo
contro le sentenze che hanno dichia-
rato nullo un Testamento .*

del 13. Genn. 1806.

Il consiglio di stato , che dopo il ritorno ordinato da Sua Maestà l'Imperatore e Re , ha sentito il rapporto della sezione di legislazione sopra un reclamo del sig. *Duchatenet* , contro le sentenze , che hanno dichiarato nullo il testamento della fanciulla *Letellier* ,

È di parere , che non vi sia luogo ad ammettere il reclamo pei motivi che andremo ad esporre .

La dimanda del sig. *Duchatenet* deve essere primieramente esaminata in rapporto a lui medesimo , e nella posizione in cui si trova ; quindi sarà considerata sotto un punto di vista più ge-

nerale , e indipendentemente da ogni rapporto particolare .

Il Testamento della fanciulla *Letelier* è stato annullato , per avere il notaro che l' ha ricevuto tralasciato di fare *espressa menzione di avere scritto un tal atto* .

I tribunali che hanno così pronunziato , si sono appoggiati all' autorità dell' Art. 972. del Codice Napoleone così concepito .

„ Se il testamento è ricevuto da due Notari , verrà loro dettato dal testatore , e sarà scritto da uno di questi notari , nei termini stessi nei quali gli vien dettato . „

„ Se non vi è che un solo notaro , deve egualmente esser dettato dal testatore , e scritto da questo notaro . „

„ Nell'uno e nell'altro caso , se ne deve fare la lettura al testatore in presenza dei testimonj . „

„ Di tutto si deve fare *espressa menzione* „ .

I magistrati hanno veduto in questo testo un' obbligazione positiva per parte del notaro di fare *menzione espressa* che il testamento è stato scritto di sua propria mano .

Non si esamina in questo momento il motivo di questa disposizione , i tribunali hanno opinato che ella era letterale , e ne hanno fatta l'applicazione .

Il signor *Duchatenet* legatario universale della fanciulla *Letellier* è ricorso in cassazione , ma la sua domanda è stata rigettata . In questo stato di cose egli reclama l'autorità di sua Maestà l'Imperatore e Re .

Le costituzioni non hanno stabilito, che due gradi di giurisdizione . Hanno esse creato le corti d' appello per giudicare in ultima istanza . Ma gli atti emanati da queste corti, non hanno il carattere di decisioni sovrane , se non quando sono rivestite di tutte le formalità richieste per costituire una sentenza . Se non sono state osservate le

forme, propriamente parlando, non vi è sentenza, e la corte di cassazione distrugge un atto irregolare. Se al contrario tutte le forme sono state osservate, la sentenza si considera come la verità stessa.

Potenti ragioni di un interesse generale hanno imperiosamente richiesta questa massima. Vengono stabiliti dei giudici superiori per riparare gli errori di una prima decisione: se fosse ancora permesso di rimettere in questione ciò che è stato giudicato dalle corti, ove converrebbe arrestare gli esami ulteriori, e qual maggiore garanzia potrebbe avere la società contro gli errori dei terzi o dei quarti giudici?

La irrevocabilità pertanto delle sentenze emanate dalle Corti, riposa, bisogna convenirne, non sopra la positiva certezza, che un decreto sia giusto, ma sulla presunzione della di lui giustizia, quando è rivestito delle forme che gli attribuiscono il carattere di

sentenza. Ora egli è della natura di ogni presunzione di cedere alla verità contraria, quando ella è dimostrata: se dunque un decreto trovasi in opposizione formale con una disposizione letterale della legge, la presunzione della giustizia sparisce; perchè la legge è, e deve essere la giustizia dei tribunali. Così la corte di cassazione ha il diritto di annullare anche in questi casi gli atti delle corti.

Ecco le sole garanzie che le costituzioni dell' Impero, hanno concesso contro gli errori dei magistrati. Non si potrebbe allontanarsi da questi principj conservatori, senza cadere in un arbitrio inconciliabile col diritto di proprietà, e colla libertà civile.

Nella fattispecie attuale non si dice apertamente, che il Decreto impugnato sia in opposizione con un testo della legge, ma si attacca piuttosto l'applicazione del testo che si pretende esser troppo scrupolosa; ma un decreto del-

la corte di cassazione che annullasse una sentenza per esser troppo letteralmente conforme al testo della legge, presenterebbe nell'ordine giudiziario uno scandolo, del quale conviene sperare, che noi non saremo mai testimoni.

Ma, si soggiunge, è contro la giustizia che un difetto di compilazione produca la nullità di un testamento, e la rovina di una famiglia, quando questo difetto può esser riparato mediante una verificaione.

Le leggi non possono prevedere tutti i casi particolari. Egli è possibile che in qualche caso l'omissione di una formalità, che la legge ha dovuto introdurre, porti alla nullità di un atto irreprensibile, lodevole ancora (se si voglia) nei suoi motivi; ma quest'inconveniente, che si può sempre impedire con qualche attenzione, è mille volte meno grave di quelli che risulterebbero dalla facoltà che si accordasse

di supplire, per mezzo di prove testimoniali, a ciò che si sarebbe dovuto scrivere, e che non è stato scritto in un testamento.

Il sig. *Duchatenet* allega che i tribunali sono divisi sopra lo spirito della legge: ma la giurisprudenza delle corti, sembra al contrario uniforme sopra questo punto: e quand' ancora fosse vero, che fossero discordi, il sig. *Duchatenet* non potrebbe trarre da una tal circostanza alcun vantaggio.

La corte di cassazione annullerebbe le decisioni contrarie alla legge. Resterebbe sempre fermo che questa corte ha rigettato il ricorso del sig. *Duchatenet*. Egli dunque non ha più alcun mezzo di nuovo esperimento, avendo già esauriti tutti quelli, che gli offrivano le nostre leggi, e le nostre costituzioni.

L E G G E

*Relativa al trasporto delle iscrizioni
del cinque per cento consolidate ap-
partenenti ai minori , o interdetti .*

del 24. Marzo 1806.

NAPOLEONE per la grazia di Dio, e per
le costituzioni della Repubblica, Im-
peratore dei Francesi, a tutti i pre-
senti e avvenire , salute .

Il corpo legislativo ha emanato il 24.
Marzo 1806. il decreto seguente, in
conformità della proposizione fatta
in nome dell'Imperatore , e dopo
aver sentiti gli oratori del consiglio
di stato e delle sezioni del tribunato
l'istesso giorno .

D E C R E T O

ART. 1. I tutori e curatori dei mi-
nori o interdetti , che non avessero in
iscrizioni o promessa d'iscrizioni del
cinque per cento consolidate , se non
che una rendita di cinquanta franchi,
o al di sotto , potranno trasferirle ,
senza bisogno d'autorizzazione spe-

ziale ne d'affissi , ne di pubblicazioni ,
ma solamante secondo il corso verifica-
to del giorno, e coll'obbligo di metterle
in conto , come prodotto di cose mo-
bili .

2. I minori emancipati che non aves-
sero pure in iscrizione o promessa
d'iscrizione che una rendita di cin-
quanta franchi, o al di sotto, potranno
egualmente trasferirle con la sola assi-
stenza dei loro curatori , e senza biso-
gno del sentimento dei parenti , o di
alcun' altra autorizzazione .

3. Le iscrizioni o promesse d' in-
scrizioni al di sopra di cinquanta fran-
chi di rendita, non potranno esser ven-
dute dai tutori o curatori , se non che
con l'autorizzazione del consiglio di
famiglia , e secondo il corso del giorno
legalmente verificato ; in tutti i casi la
vendita potrà effettuarsi senza che vi
sia bisogno di affissi nè di pubblica-
zione .

Collazionato con l'originale da noi

presidente e segretarj del corpo legislativo .

LE G G E

Relativa alla prescrizione dei diritti di registro delle iscrizioni , e trascrizioni ipotecarie.

del 24. Marzo 1806.

NAPOLEONE per la grazia di Dio , e per le costituzioni della Repubblica Imperatore dei Francesi , a tutti i presenti , e avvenire , salute :

Il corpo legislativo ha emanato il 24. Marzo 1806. il decreto seguente, in conformità della proposizione fatta in nome dell' Imperatore , e dopo aver sentito gli oratori del consiglio di stato , e delle sezioni del Tribunale l'istesso giorno .

D E C R E T O

Le disposizioni dell' articolo 61. della legge del 22. Frim. an. 7. relativa alla prescrizione dei diritti di registro , saranno , a datare dalla pubblicazione della presente legge , applicabili alle

percezioni dei diritti di iscrizioni e trascrizioni ipotecarie stabilite dai capitoli II. III. del tit. II. della legge del 21. Vent. an. 7.

Collazionato con l'originale da noi presidente e segretarj del corpo legislativo ec.

Testo di questi due Capitoli

Cap. II. *Del diritto d'iscrizione.*

ART. 20. Il diritto d'iscrizione dei debiti ipotecari sarà 1.º di uno per due mila di capitale per ciascun credito ipotecario anteriore alla promulgazione della legge dell' 11. Brum. ultimo; 2.º di uno per mille sul capitale dei crediti posteriori alla detta epoca.

21. Non sarà pagato che un solo diritto d'iscrizione per ciascun credito, qualunque sia d'altronde il numero dei creditori ricorrenti, e quello dei debitori gravati.

22. Se debba farsi l'iscrizione di un'istesso credito in diversi ufficj, il diritto sarà esatto nella sua totalità dal

primo uffizio , e non sarà pagato per ciascuna dell' altre iscrizioni , se non che la semplice mercede del delegato, sulla presentazione della ricevuta comprovante il totale pagamento del diritto fatto in occasione della prima iscrizione .

In conseguenza, il delegato nel primo uffizio sarà tenuto di rilasciare a chi pagherà il diritto indipendentemente dalla ricevuta in piè della nota d' iscrizione , tanti duplicati della detta ricevuta, quanti gliene saranno richiesti .

Saranno pagati al delegato venti centesimi per ciascun duplicato, più la carta bollata .

23. L' iscrizione dei crediti appartenenti alla Repubblica, agli ospizi civili e agli altri stabilimenti pubblici, sarà fatta senza pagamento del diritto d' ipoteca , e della mercede dei delegati .

24. Ogni volta che avrà luogo l' in-

scrizione senza pagamento del diritto e delle mercedi, il delegato sarà tenuto 1.º di esprimere tanto sopra i registri, che sopra la nota da rimettersi al postulante, i diritti, e le mercedi che sono dovute; 2.º di sollecitarne il ritiro dai debitori dentro venti giorni, dopo la data della iscrizione.

Queste sollecitazioni si faranno secondo le forme stabilite pel ritiro dei diritti di registro.

CAPITOLO III.

Dei diritti di trascrizione.

25. Il diritto di trascrizione degli atti che portano cambiamento di proprietà negli immobili, sarà di uno e mezzo per cento del prezzo totale dei beni, secondo ciò che sarà stato regolato nel registro.

26. Se l'istesso atto dà luogo a trascrizione in diversi uffizj, il diritto sarà pagato nel modo determinato per le iscrizioni dal precedente art. 22.

27. Fuori dei casi d'eccezione dichiarati nella presente legge, ed in quella dell' 11. Brum. ultimo, il diritto e le mercedi dovute pelle formalità ipotecarie, saranno dai postulanti pagati anticipatamente.

I Delegati ne faranno il saldo in piè degli atti e certificati da essi rimessi, e rilasciati; ogni somma vi sarà indicata separatamente, e scritta per esteso.

CIRCOLARE

Di S. E. il Gran - Giudice Ministro della Giustizia, relativa alla comunicazione ai prefetti dei registri dello stato civile.

del 29. Marzo 1806.

Sono informato, o signori, che in alcuni dipartimenti, i cancellieri depositarj dei registri dello stato civile diffcultano bene spesso di darne comunicazione ai sig. Prefetti; da ciò risulta che l'autorità amministrativa non può verificare gli stati della popolazione

formati dai *Maires*, ne procurarsi all'occorrenza la cognizione dei fatti anteriori.

La maggior parte dei Prefetti sono in questo momento occupati a formare la statistica generale dei loro dipartimenti, e le ricerche che sono obbligati di fare per perfezionare questo importante lavoro rendono indispensabile la comunicazione dei registri dello stato civile.

Voi dovete favorire con tutta la vostra autorità quei lavori che sono di una utilità generalmente riconosciuta, ed ai quali il governo annette una grande importanza. La comunicazione dei registri non può in questa circostanza, presentare alcun inconveniente poichè si eseguisce senza traslocazione.

In conseguenza voi darete, senza dilazione, gli ordini convenienti ai cancellieri del vostro circondario, affinchè i registri dello stato civile di cui ciascuno di essi è depositario, siano co-

municati liberamente , e ad ogni richiesta ai sig. Prefetti .

Mi accuserete il ricevimento di queste istruzioni , e mi renderete conto della loro esecuzione .

Ricevete le assicurazioni dei miei sentimenti affettuosi .

REGNIER .

STATUTI IMPERIALI

Relativi allo stato dei Principi, e Principesse della famiglia imperiale .

del 30. Marzo 1806.

NAPOLEONE per la grazia di Dio , e per le costituzioni dello stato, Imperatore dei Francesi , Re d'Italia, a tutti i presenti e avvenire, salute:

L' articolo 14. dell'atto delle costituzioni del 28. Flor. an. 12. porta che noi stabiliremo con degli statuti , ai quali i nostri successori saranno obbligati di conformarsi , i doveri degli individui d' ogni sesso , membri della casa imperiale , verso l' Imperatore . Per adempire ad un obbligo così im-

portante, abbiamo considerato nel suo oggetto e nelle sue conseguenze, la disposizione della quale si tratta, ponderandone i principj sopra i quali riposar dee lo statuto costituzionale che formerà la legge della nostra famiglia.

Lo stato dei principi chiamati a regnare sopra questo vasto impero, e a fortificarlo con delle parentele non potrebbe essere assolutamente lo stesso che quello degli altri Francesi.

La loro nascita, i loro matrimonj la loro morte, le adozioni che potrebbero fare, interessano la nazione intera, ed influiscono più o meno sopra i suoi destini: siccome tutto ciò che riguarda l'esistenza sociale di questi principi appartiene piuttosto al diritto politico, che al diritto civile, le disposizioni di queste non possono essere applicate loro, che con le modificazioni determinate dalla ragione di stato; e se questa ragione di stato impone loro delle obbligazioni da

cui sono esenti i semplici cittadini, devono considerarle come una conseguenza necessaria di quell' alta dignità a cui sono innalzati, e che li consacra senza limite ai grandi interessi della patria, ed alla gloria della nostra casa.

Atti tanto importanti quanto quelli che comprovano lo stato civile della casa imperiale, devono esser ricevuti nelle forme le più solenni: lo esige la dignità del trono, e conviene d'altronde rendere impossibile qualunque frode.

In conseguenza abbiamo giudicato conveniente di confidare al nostro cugino l'Arcicancelliere dell' Impero, il diritto di adempire esclusivamente, rapporto a noi ed ai principi e principesse della nostra casa, alle funzioni attribuite dalle leggi agli ufficiali dello stato civile. Noi abbiamo altresì affidata all'Arcicancelliere la cura di ricevere il testamento dell' Imperatore, e lo statuto che determinerà il vedovile dell'

Imperatrice . Questi atti , come quelli dello stato civile appartengono così strettamente alla casa imperiale ed all'ordine politico , che sarebbe impossibile di applicar loro esclusivamente le forme ordinariamente impiegate pei contratti, e per le disposizioni di ultima volontà .

Dopo aver regolato lo stato dei principi e principesse del nostro sangue, ogni nostra cura dee dirigersi all'educazione dei loro figli . Non vi ha cosa più importante che di allontanare di buon ora da loro gli adulatori , che tentassero di corromperli ; gli ambiziosi che per mezzo di compiacenze colpevoli potessero cattivare la loro confidenza , e preparare alla nazione dei sovrani deboli , sotto il nome dei quali sperassero un giorno di regnare . Deve dunque essere riserbata all'Imperatore la scelta delle persone incaricate dell' educazione dei figli dei princi-

pi , e delle principesse della casa imperiale .

Noi abbiamo quindi considerato i principi e le principesse nelle azioni comuni della vita . Troppo spesso la condotta dei principi ha turbato il riposo dei popoli , e cagionate delle divisioni nello stato . Noi dobbiamo armare gl' Imperatori che regneranno dopo di noi di tutto il potere necessario per prevenire da lungi nelle loro cause queste sventure , per arrestarle nei loro progressi , per estinguerle allorchè scoppiano .

Noi abbiamo ancora considerato che i principi dell' Impero , titolari delle grandi dignità , essendo destinati per le loro eminenti prerogative a servire di esempio al resto dei nostri sudditi , la loro condotta dee per molti rapporti , essere l' oggetto della nostra particolare sollecitudine .

Inutili senza dubbio sarebbero tante precauzioni , se i sovrani che sono de-

stinati a sedere sopra il trono imperiale, avessero come noi il vantaggio di non vedersi intorno che dei parenti dedicati al loro servizio e alla felicità dei popoli, che dei grandi distinti per un attaccamento inviolabile alla loro persona; ma la nostra previdenza dee portarsi ad altri tempi, e il nostro amore per la patria ci stimola ad assicurare, se è possibile, ai Francesi, per un lungo corso di secoli, quello stato di gloria e di prosperità, in cui, con l'ajuto di Dio, noi siamo giunti a collocarli.

Per tali cause, noi abbiamo decretato, e decretiamo il presente statuto, al quale in esecuzione dell' art. 14. dell' atto delle costituzioni dell' Impero del 28. Flor. an. 12, i nostri successori saranno tenuti di conformarsi.

TITOLLO I.

Dello stato dei principi e principesse della casa Imperiale.

ART. 1. L'Imperatore è il capo e il

padre comune della sua famiglia . Con questi titoli egli esercita , sopra quelli che la compongono, l'autorità paterna durante la loro minoretà , e conserva sempre sopra di loro un potere di vigilanza, di polizia e di disciplina , i di cui effetti principali saranno qui sotto determinati .

2. Se l'Imperatore è egli stesso minore , i diritti menzionati nell'articolo precedente appartengono al Reggente, che non può esercitarli se non che in virtù di una deliberazione del consiglio di reggenza, in quei casi in cui vi ha luogo di farne l'applicazione .

3. La casa imperiale si compone ,

1.° Dei principi compresi nell'ordine di eredità stabilito dall'atto delle costituzioni del 28. Flor. an. 12. , dalle loro mogli , e dai loro discendenti da legittimo matrimonio .

2.° Dalle principesse nostre sorelle, dai loro mariti , e dai loro discendenti

da legittimo matrimonio, fino al quinto grado inclusive ;

3.° Dai nostri figli d'adozione, e dalla loro discendenza legittima .

4. Il matrimonio dei principi e principesse della casa Imperiale, a qualunque età siano prevenuti , sarà nullo e di niun effetto, di pieno diritto, e senza bisogno di sentenza, ogni volta che sarà stato contratto senza il formale consenso dell'Imperatore .

Questo consenso sarà espresso in una lettera chiusa , contro firmata dall'arcicancelliere dell'Impero. Questo solo basterà , e terrà luogo della dispensa dall'età e dalla parentela , in tutti i casi in cui tali dispense siano necessarie .

5. Tutti i figli nati da un unione che non fosse stata contratta in conformità delle disposizioni del precedente articolo , saranno reputati illegittimi , senza che essi , ne il loro padre e madre possano pretendere, in vir-

tù di questa unione, alcuno dei vantaggi attribuiti dalle leggi e dagli usi di certi paesi ai matrimonj detti *della mano sinistra*; quali matrimonj non sono autorizzati nè dal Codice Napoleone, nè dalle costituzioni dell'Impero, e sono, per quanto fa di bisogno, proibiti col presente statuto.

6. Le convenzioni matrimoniali dei principi e principesse della casa imperiale sono nulle, se non siano approvate dall'Imperatore, senza che le parti possano in questo caso opporre per eccezione le disposizioni del Codice Napoleone, che in quanto a loro non saranno applicabili.

7. Il divorzio è proibito ai membri della casa Imperiale di ogni sesso, e di ogni età.

8. Potranno non ostante domandare la separazione dei corpi.

Questa si opererà mediante la sola autorizzazione dell'Imperatore, senza forma e procedura.

Non avrà essa effetto che in quanto all'abitazione comune, e non cambierà niente alle convenzioni matrimoniali.

9. I beni dei principi e principesse della casa Imperiale, il padre dei quali sarà morto, verranno amministrati, durante la loro minoretà, da uno o più tutori che nominerà l'Imperatore.

10. Questi tutori renderanno conto della tutela al consiglio di famiglia di cui si parlerà in appresso.

11. Il consiglio di famiglia eserciterà sopra il tutore, in tutto ciò che concernerà l'amministrazione della tutela, una giurisdizione coattiva e contenziosa.

Egli farà per gli atti di tutela, tutte le funzioni, che per riguardo ai particolari, sono delegate dal Codice Napoleone ai consigli di famiglia ordinarij, e ai tribunali.

Non ostante, le decisioni che emanerà, non avranno effetto se non che

dopo l' approvazione dell' Imperatore, in tutti quei casi in cui, fra i particolari, le deliberazioni del consiglio di famiglia sono soggette all' omologazione dei tribunali.

12. I membri della casa imperiale non possono, senza il consenso espresso dell' Imperatore, nè adottare, nè incaricarsi della tutela officiosa, nè riconoscere i loro figli naturali.

In questi casi, l' Imperatore regolerà gli effetti che l' atto dovrà produrre in quanto ai beni, e in quanto al rango che darà nello stato alla persona che ne sarà l' oggetto.

13. L' interdizione dei principi e principesse della casa imperiale, nei casi contemplati dall' art. 489. del Codice Napoleone, sarà pronunziata dal consiglio di famiglia.

La sentenza non avrà effetto se non che dopo essere stata approvata dall' Imperatore.

Il consiglio di famiglia eserciterà so-

pra il curatore, sopra l'interdetto, e sopra i suoi beni, la stessa autorità e la stessa giurisdizione che tra i particolari, appartiene ai consigli di famiglia ordinarj, e ai tribunali.

TITOLO II.

Degli atti relativi allo stato dei principi e principesse della casa imperiale.

14. L'Arcicancelliere dell' Impero eserciterà esclusivamente, rapporto a noi e ai principi e principesse della nostra casa, le funzioni attribuite dalle leggi agli ufficiali dello stato civile.

In conseguenza egli riceverà gli atti di nascita, di adozione, di matrimonio, e tutti gli altri atti prescritti o autorizzati dal Codice Napoleone,

15. Questi atti saranno scritti sopra un registro doppio, tenuto dal segretario dello stato della casa imperiale, numerato dalla prima all'ultima pagina, e vidimato in ciascun foglio dall'arcicancelliere.

Il segretario dello stato della casa imperiale sarà nominato dall'Imperatore, e scelto fra i funzionari che fanno, o hanno fatto parte, del ministero o del consiglio di stato.

16. Il segretario dello stato della casa imperiale sarà il depositario di questi registri. Egli rilascerà gli estratti degli atti ivi contenuti, che saranno visti dall'arcicancelliere.

17. Quando questi registri saranno finiti, saranno chiusi, e firmati dall'arcicancelliere. Uno dei duplicati resterà negli archivi imperiali, l'altro sarà depositato negli archivi del senato, in conformità dall'art. 13. dell'atto delle costituzioni del 28. Flor. an. 12.

18. Gli atti saranno compilati nelle forme stabilite dal Codice Napoleone, salvo ciò che vien regolato dall'Art. 31 dell'atto delle costituzioni del 28. Flor. an. 12, per gli atti di adozione, nei casi contemplati dall'Art. 4 del detto atto.

19. L'Imperatore nominerà i testi-

monj che assisteranno agli atti di nascita e di matrimonio dei membri della casa imperiale.

Se egli è assente dal luogo dove l'atto viene celebrato, e se non vi è stata nomina per parte sua, sarà tenuto l'arcicancelliere di prendere i testimonj tra i principi del sangue, secondo l'ordine della loro prossimità al trono; dopo di essi fra i principi dell'Impero titolari delle grandi dignità; ed in mancanza di questi, tra i grandi Ufficiali dell'Impero, e i membri del senato.

20. L'arcicancelliere non potrà ricevere l'atto di matrimonio dei principi e principesse, ne' alcun atto di adozione o di ricognizione di figli naturali, se non che dopo che sarà assicurato dell'autorizzazione dell'Imperatore. A questo effetto gli sarà indirizzata, quando si presenti il caso, una lettera chiusa che indicherà di più il luogo dove l'atto dovrà essere ricevuto. Questa lettera sarà trascritta per intero nell'atto.

21. Gli atti di sopra menzionati, che per effetto di circostanze particolari, fossero fatti in assenza dell'arcicancelliere, gli saranno rimessi da quello che verrà destinato a fare le sue veci.

Questi atti saranno scritti sopra il registro: e la minuta vi rimarrà annessa, dopo essere stata *vista* dall'arcicancelliere.

22. L'atto che fisserà il vedovile della Imperatrice, sarà ricevuto dall'arcicancelliere, assistito dal segretario dello stato della casa imperiale, che lo scriverà alla presenza di due testimonj nominati dall'Imperatore.

Quest'atto, sia chiuso, sia aperto, secondo che avrà determinato l'Imperatore, sarà depositato al senato dall'arcicancelliere.

25. Allorchè l'Imperatore giudicherà a proposito di fare il suo testamento per atto pubblico, l'arcicancelliere, assistito dal segretario dello stato della casa imperiale, riceverà la sua ultima vo-

lontà, la quale sarà scritta sotto la dettatura dell' Imperatore dal segretario dello stato della casa imperiale, in presenza di due testimonj.

In questo caso l'atto verrà scritto sopra il registro menzionato nell' art. 15 sopra espresso.

24. Se l'Imperatore dispone per testamento mistico, l'atto di sottoscrizione sarà esteso dall'arcicancelliere, ed inscrito dal segretario di stato della casa imperiale. Essi firmeranno l'uno e l'altro con l'Imperatore, e i sei testimonj che avrà nominati.

Il testamento mistico dell'Imperatore sarà depositato al senato dall'arcicancelliere.

25. Dopo la morte dei principi e principesse della casa imperiale, saranno posti i sigilli nei loro palazzi e case dal segretario dello stato della casa imperiale, e in caso d'impedimento, da un consigliere di stato nominato a tale effetto dall'arcicancelliere dell'Impero.

TITOLO III.

Dell'educazione dei principi e principesse della casa imperiale.

26. L'Imperatore regola tuttociò che concerne l'educazione dei figli dei principi e principesse della sua casa. Egli nomina e revoca a sua volontà coloro che ne sono incaricati, e determina il luogo ove deve effettuarsi.

27. Tutti i principi nati nell'ordine dell'eredità saranno allevati insieme, e dagli stessi istitutori e ufficiali, tanto nel palazzo ove abita l'Imperatore, quanto in un altro palazzo dentro la distanza di dieci miriametri dalla sua residenza abituale.

28. Il loro corso di educazione comincerà all'età di sette anni, e terminerà quando saranno giunti al sedicesimo anno.

I figli di quelli che si sono distinti pei loro servigj, potranno essere ammessi dall'Imperatore a parteciparne i vantaggi.

29. Dandosi il caso in cui un principe, nell'ordine dell'eredità, salisse sopra un trono straniero, sarà tenuto, quando i suoi figli maschi saranno giunti all'età di sette anni, a mandarli alla suddetta casa per ricevere la loro educazione.

TITOLO IV.

Dal potere di vigilanza, di disciplina, e di polizia che l'Imperatore esercita nell'interno della sua famiglia.

30. I principi e le principesse della casa imperiale, qualunque sia la loro età, non possono senza l'ordine, o senza il permesso dell'Imperatore, uscire dal territorio dell'Impero, nè allontanarsi più di quindici miriametri (trenta leghe) dalla città ove trovasi stabilita la residenza imperiale.

31. Se un membro della casa imperiale viene a darsi in preda a degli eccessi, ed a obliare la sua dignità o i suoi doveri, potrà l'Imperatore infliggere

per un tempo determinato, e che non eccederà un anno, le pene seguenti, cioè,
 L'arresto,
 L'allontanamento della sua persona,
 L'esilio.

32. L'Imperatore può ordinare ai membri della casa imperiale di allontanare da loro le persone che gli paressero sospette, quand'anche tali persone non facessero parte della loro casa.

TITOLO V.

Del consiglio di Famiglia.

33. Vi sarà presso l'Imperatore un consiglio di famiglia. Indipendentemente dalle attribuzioni che sono date a questo consiglio dagli articoli 10, 11, e 13 del presente statuto, egli conoscerà.

1.° Delle doglianze portate contro i principi e principesse della casa imperiale, ogni volta che non avranno per oggetto dei delitti della natura di quelli, che ai termini dell'articolo 101 dell'atto delle costituzioni del 28. Flor.

an. 12, devono essere giudicati dall'alta corte;

2.° Delle azioni puramente personali intentate tanto dai principi e principesse della casa imperiale, quanto contro di loro.

Riguardo alle azioni reali miste, queste continueranno ad esser portate avanti i tribunali ordinarj.

34. Il consiglio di famiglia sarà presieduto dall'Imperatore, ed in mancanza sua dall'arcicancelliere dell'Impero, il quale ne fa sempre parte.

Sarà composto in oltre da un principe della casa imperiale nominato dall'Imperatore, da quello dei principi gran dignitari dell'Impero che avrà il primo posto di anzianità, dal decano dei marescialli dell'Impero, dal cancelliere del senato, e dal primo presidente della corte di cassazione.

Il gran giudice ministro della giustizia esercita presso il consiglio le funzioni del ministero pubblico.

Il segretario dello stato della casa imperiale vi tiene la penna.

I documenti e le minute delle sentenze saranno depositate negli archivi imperiali.

35. Le domande suscettibili di esser presentate al consiglio, saranno precedentemente comunicate all'arcicancelliere, che ne renderà conto, dentro otto giorni al più tardi, all'Imperatore, e riceverà i suoi ordini.

36. Se l'Imperatore ordina che l'affare sia proseguito avanti il consiglio, l'arcicancelliere procederà subito alla conciliazione.

I processi verbali contenenti i delitti, confessioni, e proposizioni delle parti interessate, saranno formati dal segretario dello stato della casa imperiale. L'accomodamento di cui le parti potessero convenire, non avrà effetto, se non che dopo essere stato approvato dall'Imperatore.

37. Il consiglio di famiglia non è in

modo alcuno tenuto di seguire le forme ordinarie, tanto nella procedura delle cause portate avanti di lui, quanto nelle sentenze che emana.

Non ostante deve sempre sentire le parti, o da loro stesse, o per mezzo di persone munite di loro procura, e le sue sentenze sono motivate.

Deve ancora aver pronunziato dentro un mese.

38. Le sentenze emanate dal consiglio di famiglia non sono suscettibili di appello in cassazione: Sono esse partecipate alle parti, a richiesta del gran giudice, dagli uscieri della camera, o da qualunque altro a ciò destinato.

39. Quando il consiglio di famiglia giudica sopra delle doglianze, e che le crede ben fondate, si limita a dichiarare che quello contro cui sono dirette, è riprensibile per il fatto specificato dalla doglianza, e per il resto rimanda all'Imperatore.

40. Se l'Imperatore crede di non do-

vere usare indulgenza, pronunzia una delle pene stabilite nell' articolo 31 sopra espresso, ed anche secondo la gravezza del fatto, la pena di due anni di detenzione in una prigione di stato.

TITOLO VI.

Delle disposizioni del presente statuto che sono applicabili a principi dell' Impero titolari delle grandi dignità.

41. I gran dignitarj e i duchi sono soggetti alla disposizioni dell' art. 31, sopra espresso, nei casi contemplati in detto articolo.

CIRCOLARE.

Di Sua Eccellenza il Gran Giudice ministro della giustizia relativa al rilascio degli atti dello stato civile.

Del 21. Aprile 1804.

Sono informato, Signori, che alcuni depositarj dei registri dello stato civile anteriori alla legge del 20 Settembre 1792, non copiano con esattezza gli atti di cui rilasciano le copie, e che tra-

scurano di far menzione del bettessimo che è stato amministrato al fanciullo presentato.

L'ommissione che questi ufficiali si permettono, non è comandata da alcuna legge; essi commettono dunque un abuso permettendosi questo arbitrio. D'altronde, generalmente ogni copia di un atto deve esser conforme alla matrice, e secondo l'articolo 45 del codice civile, le copie degli atti dello stato civile devono essere rilasciate *conformi ai registri*: sotto questo rapporto gli ufficiali dello stato civile che li alterano, contravvengono direttamente alla legge.

Procurerete dunque di far cessare questi disordini richiamando su tal proposito ai veri principi i *maires* e gli altri depositarj dei registri dello stato civile, nel vostro circondario.

Voi mi accuserete il ricevimento di questa lettera.

Ricevete l'assicurazione dei miei sentimenti affettuosi,

REGRIER.

P A R E R E.

Del Consiglio di stato sopra il recupero delle multe decretate dai tribunali francesi contro i forestieri, prima della riunione dei loro paesi alla Francia (seduta del 31 Maggio 1806).

4. Giugno 1806.

Il consiglio di stato, che dopo il ritorno che gli è stato fatto da Sua Maestà l'Imperatore e Re, ha sentito il rapporto della sezione di legislazione sopra quello del gran giudice ministro della giustizia, che ha per oggetto di far decidere la questione seguente:

„ Gli abitanti dei dipartimenti riuniti, che, prima della loro riunione, sono stati condannati a delle multe dai tribunali francesi, sono oggi ammissibili a proporre l'eccezione dell'antica qualità di forestieri per sottrarsi alla esecuzione pura e semplice di queste condanne „ ?

È di parere che in materia personale i forestieri non siano sottoposti se non

che alla giurisdizione dei loro giudici naturali e domiciliari, ma che in materia di polizia e di delitti essi siano sottoposti ancora alla giurisdizione del tribunale del luogo dove il delitto è stato commesso;

Che le sentenze emanate contro di essi in queste materie possano esser eseguite sopra i loro beni situati in Francia, ed anche sopra le loro persone quando si possa assicurarsene.

Che la riunione del loro territorio all'Impero Francese non può somministrargli un'eccezione, di cui non godevano avanti di essere incorporati, per esimergli dall'esecuzione delle sentenze emanate contro di loro in tali materie.

Che perciò l'amministrazione del registro può procedere al recupero delle multe pronunciate dai tribunali francesi contro dei forastieri divennti Francesi mediante la riunione dei loro paesi al territorio francese.

DECRETO IMPERIALE
*Sopra l'organizzazione e le attribuzioni
 del consiglio di stato.* (1)

11. Giug. 1806.

TITOLO I.

*Dell' organizzazione del consiglio
 di stato.*

CAPITOLO I.

Dei consiglieri di stato.

ART. 1. In conformità del decreto
 del 7. Frutt. an. 8. , i nostri consiglieri
 di stato nel nostro consiglio di stato
 continueranno ad esser distribuiti in .

(1) Trovasi nel deposito delle leggi un'opera
 che offre intorno alle attribuzioni del consiglio
 di stato tutte le nozioni che si possono desiderare
 in una materia così importante ; essa è intitolata
Trattato sopra il conflitto di attribuzione , o rac-
 colta di leggi , decreti , e ordinanze concernenti
 l'organizzazione e le attribuzioni del consiglio di
 stato , e la competenza delle autorità ammini-
 strative , e giudicarie dal 1789 fino al 1806 . Un
 vol. in 12 prezzo 1 fr. 50 cent. , -- 2 fr. franco di
 porto .

I decreti del consiglio di stato vi sono classati
 per ordine di materia di legislazione , e di ammi-
 nistrazione .

servizio ordinario, e in servizio straordinario.

2. La lista dell'uno e dell'altro servizio, sarà decretata da noi il primo di ciascun trimestre.

3. Sopra la lista del servizio ordinario saranno distinti quelli fra i nostri consiglieri, che faranno parte di una sezione, e quelli che noi crediamo non dovere essere addetti ad alcuna.

CAPITOLO II.

Dei Maitres des requêtes.

4. Vi saranno nel consiglio di stato dei *Maitres des requêtes* le di cui funzioni sono quì appresso determinate.

5. I *Maitres des requêtes* saranno distribuiti in servizio ordinario, e in servizio straordinario, secondo la lista che sarà da noi decretata il primo di ciascun trimestre.

6. I *Maitres des requêtes* sederanno nel consiglio di stato dopo i consiglieri di stato.

7. Essi faranno il rapporto di tutti gli affari contenziosi sopra dei quali il consiglio di stato pronunzia in qualunque modo egli ne abbia preso cognizione, ad eccezione di quelli che concernono la liquidazione del debito pubblico e il demanio nazionale, i di cui rapporti continueranno ad esser fatti dai consiglieri di stato incaricati di queste due branche di amministrazione pubblica.

8. I *Maitres des requêtes* potranno prender parte alla discussione di tutti gli affari che saranno portati nel nostro consiglio di stato.

Negli affari contenziosi il voto del relatore sarà contato.

9. I *Maitres des requêtes* avranno l'abito di cerimonia di color bleu, coi ricami simili a quelli dei consiglieri di stato.

Quelli che saranno in attività avranno un trattamento equivalente al quinto di quello dei consiglieri di stato.

10. Le funzioni dei *maitres des requêtes* saranno compatibili con tutte le altre funzioni che fossero state , o che saranno loro affidate .

CAPITOLO III.

Degli Auditori .

11. Il decreto del 19. germ. an. 11., che stabilisce degli auditori presso i nostri ministri , e il nostro consiglio di stato , e che regola le loro funzioni , come pure tutti gli altri decreti e ordinanze concernenti le medesime sono mantenute .

Essi saranno distribuiti, come i *Maitres des requêtes* , in servizio ordinario ed in servizio straordinario .

12. Gli auditori che saranno nominati per l'avvenire non assisteranno alle adunanze del consiglio di stato , quando saranno da noi presiedute , se non che dopo due anni d'esercizio , e quando noi crederemo dover loro accordare questa distinzione per ricompensare il loro zelo .

T I T O L O II.

Delle attribuzioni del consiglio di stato.

13. Il nostro consiglio di stato continuerà ad esercitare le funzioni attribuitegli dalle costituzioni dell' Impero, e dai nostri decreti .

14. Conoscerà inoltre 1.º Degli affari di alta polizzia amministrativa , quando gli saranno stati rimessi per mezzo dei nostri ordini 2.º di tutte le contestazioni , o dimande relative tanto ai contratti fatti coi nostri ministri, coll' intendente della nostra casa , o in loro nome, quanto ai lavori o somministrazioni fatte pel servizio dei loro rispettivi dipartimenti, pel nostro servizio personale , o per quello delle nostre case 3. delle decisioni della contabilità nazionale , e del consiglio delle prede .

T I T O L O III.

Dell'alta polizzia amministrativa .

15. Allorquando avremo noi giudicato conveniente di fare esaminare dal

nostro consiglio di stato la condotta di qualche funzionario incolpato, si procederà nella maniera seguente.

16. Il rapporto o le denunzie, e i documenti contenenti i fatti che daranno luogo all'esame, saranno rimessi con nostro ordine, tanto direttamente, che pel canale del gran giudice ministro della giustizia, ad una commissione composta dal presidente di una delle sezioni del consiglio, e da due consiglieri di stato.

17. Se la commissione è di parere che l'accusa non ha fondamento, ella incaricherà il suo presidente d'informarne il gran giudice ministro della giustizia, che ce ne renderà conto.

Se ella crede che quello, di cui ha ricevuto l'ordine di esaminar la condotta, debba esser precedentemente sentito, ne informerà il nostro gran giudice, il quale chiamerà a se il funzionario incolpato, e l'interrogherà in presenza della commissione.

Sarà lecito ai membri della commissione di fare delle domande.

18. Un auditore formerà il processo verbale dell'interrogatorio, e delle risposte.

19. Se la commissione giudica prima dell'interrogatorio, sulla vista dei documenti, o dopo l'interrogatorio, che i fatti dei quali si tratta, debbano dar luogo a delle procedure giuridiche, ella ce ne renderà conto per scritto, onde sia dato da noi al gran giudice ministro della giustizia l'ordine di fare eseguire le leggi dello stato.

20. Se la commissione è di parere che le mancanze imputate non possano portare che la destituzione, o le pene di disciplina e di correzione, prenderà i nostri ordini per fare il suo rapporto al consiglio di stato.

21. Nel corso della informazione del processo l'incolpato potrà esser sentito sopra la sua domanda, o per deliberazione del consiglio di stato.

Egli avrà ancora la facoltà di produrre la sua difesa in scritto.

Le memorie da cui sarà essa formata, saranno sottoscritte da lui, o da un avvocato al consiglio, e non saranno stampate.

22. Il consiglio di stato potrà dichiarare che vi è luogo a riprendere, censurare, sospendere, ed anche destituire il funzionario incolpato.

23. La decisione del consiglio di stato sarà sottoposta alla nostra approvazione nella forma ordinaria.

T I T O L O IV.

Degli affari contenziosi.

24. Vi sarà una commissione presieduta dal gran giudice ministro della giustizia, e composta da sei *Maitres des requêtes*, e da sei auditori.

25. Questa commissione formerà il processo, e preparerà il rapporto di tutti gli affari contenziosi sopra i quali il consiglio di stato dovrà pronunciare, o che tali affari siano introdotti.

ti sul rapporto di un ministro , o a richiesta delle parti interessate .

26. Nel primo caso i ministri faranno rimettere al gran giudice per mezzo di un' auditore tutti i rapporti relativi agli affari contenziosi del loro dipartimento , come pure i documenti a cui sono appoggiati .

27. Nel secondo caso le istanze delle parti interessate e i documenti saranno depositati alla segreteria generale del consiglio di stato con un inventario di cui sarà fatto registro.

Due volte per settimana il segretario generale rimetterà al gran giudice ministro della giustizia la nota degli affari .

28. Nei due casi , il gran giudice nominerà per ciascun affare un' auditore il quale prenderà i documenti , e preparerà il processo .

29. Sull'esposto dell'auditore, il gran giudice ordinerà , quando occorra , la comunicazione alle parti interessate

per rispondere, ed esibire le loro difese, nel termine che sarà fissato nel regolamento.

Spirato il termine si procederà al rapporto.

30. Il rapporto sarà fatto dall' auditore alla commissione.

I *Maitres des requetes* avranno voto deliberativo.

La deliberazione sarà presa a pluralità di voti. Il gran giudice avrà voto preponderante in caso di scissura.

13. Il gran giudice ci rimetterà ogni settimana la nota degli affari che saranno in grado di esser portati al consiglio di stato.

I rapporti dei ministri o le istanze delle parti, come pure i documenti giustificativi saranno rimessi dal gran giudice al Ministro segretario di stato, e da questo al segretario generale del consiglio di stato, col nome del *Maitre des requetes* che noi avremo desti-

nato per fare il rapporto di ciascun affare al consiglio .

32. Il *Maitre des requêtes* prenderà i documenti dalla segreteria generale, e non potrà presentare al consiglio di stato che il parere della commissione.

T I T O L O V.

Disposizioni generali .

33. Vi saranno degli avvocati nel nostro consiglio, i quali avranno esclusivamente il diritto di firmare le memorie ed istanze delle parti in materie contenziose di ogni natura .

34. Noi nomineremo questi avvocati sopra una lista di candidati che ci sarà presentata dal gran giudice ministro della giustizia .

35. Il segretario generale del nostro consiglio di stato rilascerà , a chi ne avrà diritto , le copie delle decisioni e pareri del nostro consiglio che averanno avuto la nostra approvazione.

Le copie saranno esecutorie .

36. Sarà fatto un regolamento che

conterrà le disposizioni relative alla forma di procedere .

37. I nostri ministri , ciascuno in ciò che li riguarda , saranno incaricati dell' esecuzione del presente nostro decreto .

DECRETO IMPERIALE

Concernente il modo della compilazione dell' atto per cui l' ufficiale dello stato civile fa fede che gli è stato presentato un fanciullo privo di vita .

4. Luglio 1806

ART. 1. Quando il cadavere di un fanciullo , di cui non è stata registrata la nascita , sarà presentato all' ufficiale dello stato civile , quest' ufficiale non esprimerà che un tal fanciullo è morto , ma solamente che gli è stato presentato senza vita . Egli riceverà inoltre la dichiarazione dei testimonj concernente i nomi , cognomi , qualità , e dimora del padre e della madre del fanciullo , e la indicazione dell' anno ,

giorno, e ora in cui il fanciullo è uscito dal seno della madre .

2. Quest' atto sarà trascritto, secondo la sua data, nei registri dei morti, senza che ne resulti alcun pregiudizio sulla questione se il fanciullo abbia, o non abbia avuto vita .

ESTRATTO

Di un parere del consiglio di stato sopra le azioni intentate contro le comuni.

3. Luglio 1806.

Nozioni preliminari .

L' art. 1. del decreto dei consoli del 17. Vend. an, 10. (9. ottobre 1801.), relativo alle formalità necessarie per intentare azione contro le comuni, è concepito come appresso „ I creditori delle comuni non potranno intentare contro di esse alcuna azione, se non che dopo che ne avranno ottenuto il permesso in iscritto dal consiglio di prefettura, sotto le pene stabilite dall' editto del mese d' agosto 1683. „

E queste pene consistono nella nulli-

tà degli atti che potrebbero esser fatti, e della sentenza emanata in conseguenza .

Parere del Consiglio di stato .

La generalità dei termini di questo decreto aveva fatto credere che si applicasse a chiunque volesse intentare un'azione contro una comune. Un parere del consiglio di stato proferito il 3 luglio 1806. per interpretazione di questo stesso decreto, ha stabilito che non riguardava se non che coloro che si proponevano d'intentare contro le comuni delle azioni per dei crediti chirografarj e ipotecarj, ma che non si applicava al caso in cui si trattasse di formare un'azione per ragione di un diritto di proprietà: allora non vi ha luogo a domandare l'autorizzazione voluta dal decreto sopra rammentato. (Vedi la Procedura civile dei tribunali di Francia di M. Pigeau, tom. 1. pag. 91.)

Nota degli editori.

Le leggi e i decreti relativi al modo di procedere nelle azioni intentate dai

corpi amministrativi contro i particolari, o dai particolari contro questi corpi, sono :

1. La legge relativa all' organizzazione giudiziaria del 24 Agosto 1790, titolo XI. art. 13, 16, e 17

2. La legge dell' 11. Settembre 1790, tit. XIV, art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 9,

3. La legge del 5 Novembre 1790, tit. III., art. 12, 13, 14, e 15.

4. La legge del 1. aprile 1791.

5. Il decreto del 21 Prat. an. 2.

6. La legge del 16. Frut. an. 3.

7. La legge del 21 Frut. an. 3. art. 18, 19, 20, 21, 27, e 28.

8. La legge del 19 Niv. an. 4.

9. Il decreto del 10. Term. an. 4.

10. Il decreto del 29. Vend. an. 5.

11. Il decreto del 2 Germ: an. 5.

12. La legge del 21 Pluv. an. 8.

13. I decreti del 19, Term. an. 9.

14. Il decreto del 5. Frut. an. 9.

15. Il decreto del 13. Brum- an. 10.

Queste leggi e decreti sono letteral-

mente riportati nel trattato del conflitto d'attribuzione di cui abbiamo parlato di sopra.

La cognizione di queste leggi e decreti è tanto più importante, in quanto che la loro applicazione è prescritta dall'art. 1032. del codice di procedura, concepito come appresso.

„ Le comuni e gli stabilimenti pubblici saranno tenuti nel formare una domanda in giudizio di uniformarsi alle leggi amministrative „.

CIRCOLARE.

*Di sua Eccellenza il Gran Giudice
Ministro della Giustizia sopra le
eredità giacenti, e sopra le forma-
lità da eseguirsi tanto per accettar-
le, quanto per amministrarne i be-
ni e soddisfarne i pesi.*

Dell'8 Luglio 1806.

Il ministro delle finanze mi ha comunicato, Signori, le osservazioni che gli sono stato inviate dal direttore generale del registro, sopra le eredità giacenti, e sopra le formalità da seguirsi tan-

to per accettare, quanto per amministrarne i beni e soddisfarne i pesi. Io le ho tutte approvate perchè mi sono sembrate conformi alla lettera, ed alle spirito della legge. Egli in conseguenza ha preferita una decisione, a cui i tribunali devono uniformarsi, ed eccone i differenti articoli:

1. I delegati del demanjo non dovranno mescolarsi in alcuna eredità se non quando lo stato è invitato a succedervi in mancanza dei parenti ne gradi successibili, dei figli naturali, o conjugi non divorziati.

2. Quando il governo è chiamato ad una eredità per diritto di mancanza d'eredi, non possono rinunziarvi, nè astenersi dall'accettarla.

3. Il primo atto del tribunale sopra la domanda d'immissione in possesso, sarà inserito nel monitore; i tre affissi che devono precedere la sentenza d'immissione in possesso saranno posti nel distretto del tribunale dove si è aperta la successione di tre mesi in tre mesi;

la sentenza d'immissione in possesso non sarà emanata se non che un'anno dopo la domanda; e fino a questa sentenza non sarà fatto alcun atto traslativo di godimento, o di proprietà se non dopo che sarà ordinato dal tribunale.

4. Quando il prodotto di una eredità giacente o mancante di eredi, sarà insufficiente per pagare le spese di inumazione del defonto, e di conservazione dei beni gli atti di sepultura, di apposizione, e remozione dei sigilli, e gl'inventarj saranno fatti senza spesa; gli onorarj dell'ufficiale pubblico che avrà proceduto alla vendita, saranno pagati sul prodotto della medesima, o saranno ridotti. Le spese dell'inumazione saranno soddisfatte sul prezzo della vendita, o se questo non è bastante resteranno a carico del demanjo; e nell'istesso caso i diritti del bollo e di registro non saranno pagati.

5. Se i beni di un'eredità giacente siano stati male a proposito amministrati, come provenienti da una successio-

ne mancante di eredi, il ricevitore rimetterà al curatore, che sarà nominato dal tribunale, copia del conto aperto che avrà tenuto per tale eredità. Egli farà sopra i suoi registri e sommari le dichiarazioni necessarie per indicare che le riscossioni e le spese provengono da una eredità giacente, e si limiterà in seguito a ricevere ed a pagare in conformità dall'art. 813. del Codice Napoleone.

6. I curatori all'eredità giacenti aperte avanti o dopo la pubblicazione della legge sopra le successioni, che avessero fatte delle riscossioni, saranno tenuti di renderne conto, e di versarne il reliquato nelle mani del ricevitore del demanio del luogo dove si è aperta la successione, e gli sarà impedito di fare in seguito alcuna riscossione o spesa.

Queste differenti disposizioni non mi hanno presentata cosa alcuna contraria alla giustizia.

La prima è evidentemente fondata

negli art. 767 e 768 del Codice Napoleone i quali determinano in una maniera precisa i casi in cui una eredità appartiene al demanjo.

La proibizione contenuta nella seconda non presenta alcun inconveniente; poichè non potendo aver luogo l'accettazione di queste eredità se non che col beneficio d'inventario, non ne può risultare alcun pregiudizio pel tesoro pubblico, laddove potrebbero nascere molti abusi se tosse in arbitrio dei delegati dell'amministrazione d'astenersene, o rinunziarvi.

La terza è una conseguenza immediata dell'art. 770 del Cod. Napoleone. Le formalità che ella prescrive sembrano sufficienti per adempire al fine della legge, e per mettere in grado di esercitarle quelli che possono aver diritto su tali eredità.

La quarta è una misura di equità che merita d'essere applaudita. Il demanjo pubblico profittando delle successioni mancanti di eredi, o giacenti, quando

esse sono vantaggiose, è giusto che in compenso sopporti il peso di quelle che non producono alcun vantaggio.

Non ravviso finalmente nelle due ultime che l'esecuzione letterale dell'articolo 813 del Cod. Napoleone. Per verità non parla il Codice delle successioni aperte prima che fosse promulgato; ma qui si tratta di una misura di amministrazione che deve essere uniforme, e che l'interesse pubblico reclama, poichè non ha altro oggetto che di assicurare la conservazione delle eredità, e di prevenire gl'inconvenienti che resultar potrebbero dalla cattiva fede dei curatori, o dalla loro insolvenza.

Tali sono i differenti motivi che hanno determinata la mia opinione.

Io v'incarico di darvi ogni premura perchè la decisione del ministro delle finanze non trovi alcuna difficoltà nella sua esecuzione.

(Ved. qui appresso la circolare del 26 marzo 1807, in spiegazione di quella di sopra).

Avrete cura di accusarmi il ricevimento della presente lettera.

Ricevete le assicurazioni dei miei sentimenti affettuosi.

REGNIER.

DECRETO IMPERIALE

Relativo agli atti concernenti lo stato civile dei Francesi che professano il culto Luterano.

22. Luglio 1806.

ART. 1. Sarà fatta da un commissario interprete del nostro ministero delle relazioni estere un estratto generale degli atti concernenti lo stato civile dei Francesi che professano il culto luterano, le nascite, i matrimonj, e le morti dei quali sono state registrate anteriormente alla Legge del 20 settembre 1792 dai cappellani forestieri a ciò autorizzati.

2. La traduzione dei detti registri, certificata dal commissario interprete del nostro ministero delle relazioni estere, sarà rimessa, previa la legalizzazione della firma del detto interprete,

dal nostro ministro delle relazioni estere, al nostro procuratore imperiale presso il tribunale civile del dipartimento della Senna, affinchè gli venga richiesta dal tribunale la riunione al deposito generale degli atti civili della nostra buona città di Parigi, il custode del quale rilascerà in seguito gli estratti a chi di ragione.

3. Fine all'effettuazione di un tal deposito, il nostro ministro delle relazioni estere viene autorizzato a legalizzare la firma dei cappellani attualmente in esercizio in piè degli estratti degli atti dei loro registri rilasciati dai medesimi.

4. Il nostro ministro del culto ci farà un rapporto e un progetto di decreto per lo stabilimento di una chiesa concistoriale o di una succursale luterana a Parigi.

DECRETO IMPERIALE

*Relativo alle ore della notte nelle quali
la gendarmeria non può entrare nelle
case dei Cittadini.*

4. Agosto 1806.

ART. 1. Le ore della notte in cui l'art. 131 della Legge del 23 germinale an. 6 proibisce alla gendarmeria di entrare nelle case dei Cittadini, saranno regolate dalle disposizioni dell'art. 1037 del codice di procedura civile. In conseguenza non potrà la gendarmeria, salve l'eccezioni stabilite dalla detta Legge del 28 Gennajo, entrare nelle case; cioè dal 1 Ottobre fino al 31 Marzo avanti le ore sei di mattina, e dopo le ore sei della sera; e dal 1° Aprile fino al 30 settembre, avanti le ore quattro della mattina, e dopo le ore nove della sera.

2. Quando si tratterà di fare delle ricerche in una casa di particolari indiziati di tener nascosti dei coscritti o disertori, potrà supplirsi al mandato

speciale di perquisizione prescritto dall'istesso articolo 131 della Legge del 28 Germ. an. 6, per mezzo dell'assistenza del *maire*, o del suo aggiunto, o del commissario di pulizia.

ESTRATTO

Del Senatus-Consulto relativo al cambio o alienazione dei beni componenti la dote dei ducati rilevanti dall'Impero francese, o altri titoli ereditarij.

Del 14 Agosto 1806.

ART. 3. Nei casi in cui sua Maestà venisse ad autorizzare il cambio o l'alienazione dei beni componenti la dote dei ducati rilevanti dall'Impero Francese, eretti con gli atti dell'istesso giorno 30 Marzo ultimo, o della dote di tutti i nuovi ducati o altri titoli che sua Maestà potrà erigere per l'avvenire, saranno in compensazione acquistati dei beni sul territorio dell'Impero Francese col prezzo dell'alienazioni.

4. I beni presi in cambio o acquistati saranno posseduti, in quanto all'eredità

e alla reversibilità liberi da ogni aggravio, in conformità degli atti di creazione di detti ducati o altri titoli, e con i pesi e condizioni ivi enunciate.

5. Quando S. M. lo crederà conveniente, o per ricompensare dei grandi servigj, o per risvegliare un utile emulazione, o per concorrere allo splendore del Trono, potrà autorizzare un capo di famiglia a sostituire i suoi beni liberi per formare la dote di un titolo ereditario che S. M. erigerà in suo favore, reversibile al suo figlio maggiore nato o da nascere, e ai di lui discendenti in linea retta di maschio in maschio per ordine di primogenitura.

6. I beni così posseduti sul territorio francese, in conformità degli articoli precedenti, non avranno e non daranno alcun diritto o privilegio relativamente agli altri sudditi francesi di S. M., ed alle loro proprietà.

7. Gli atti per mezzo dei quali S. M. autorizzasse un capo di famiglia a so-

stituire i suoi beni liberi nella maniera indicata nell'articolo precedente, o permettesse la surrogazione in Francia delle dotazioni dei Ducati rilevanti dall'Impero, o altri titoli che S. M. erigesse per l'avvenire, saranno comunicati al Senato, e trascritti sopra i suoi registri.

8. Sarà provvisto con i regolamenti di pubblica amministrazione all'esecuzione del presente Senatus-Consulto, e segnatamente perciò che riguarda il godimento, e la conservazione tanto dei beni reversibili alla Corona, quanto di quelli sostituiti in virtù dell'Art. V.

DECRETO IMPERIALE

Che stabilisce che debbano esser rilasciati dai notari i certificati di vita necessarj per il pagamento delle rendite vitalizie, e pensioni sopra lo stato (1).

21. Agosto 1806.

ART. 1. I certificati di vita necessarj per

(1) V. Tom. I. pag. 1. la Legge generale sul notariato, e le osservazioni degli Editori.

il pagamento delle rendite vitalizie, e pensioni sopra lo stato che saranno reclamate all'apertura del secondo semestre dell'anno 1806., si rilasceranno esclusivamente dai notari che saranno da noi nominati a tale effetto sulla presentazione del nostro ministro delle finanze.

2. Quaranta notari di Parigi vi eserciteranno le funzioni di certificatori. I vitalizzanti domiciliati a Parigi saranno distribuiti tra questi notari per ordine di numeri, e in numero presso a poco eguale.

3. I pensionarj che sono domiciliati a Parigi potranno indirizzarsi indistintamente a qualunque dei quaranta notari certificatori che piacerà loro di scegliere.

4. In ciascuna sotto-profettura vi sarà uno o più notari certificatori parimente nominati da noi, a' quali dovranno indirizzarsi i rendatari e pensionarj domiciliati nel circondario.

5. I notari certificatori dovranno tenere registro delle teste vitaliziate e dei pensionarj ai quali avranno rilasciati i certificati di vita. Questo registro indicherà oltre i cognomi, nomi, e la data della nascita dei rendatarj e pensionarj, l'importare della rendita o della pensione, e il domicilio.

6. I notari certificatori tanto di Parigi, che dei Dipartimenti, parteciperanno al Ministro delle finanze le morti, che accaderanno dei rendatarj e pensionarj descritti nei loro registri.

7. Essi rimetteranno inoltre all'istesso ministro nel primo marzo di ciascun anno la lista dei rendatarj e pensionarj, che nel corso dell'anno passato, non avessero domandato un certificato di vita.

8. Il ministro delle Finanze comunicherà al ministro del Tesoro pubblico le estinzioni che gli saranno state notificate tanto sul debito vitalizio, che sopra le pensioni.

9. I notarj certificatori saranno garanti e responsabili verso il tesoro pubblico della verità dei certificati di vita da essi rilasciati, o sia che abbiano, o non abbiano ricercato dalle parti postulanti l'intervento dei testimoni per attestare l'individualità, salvo in tutti i casi il loro ricorso contro chi di ragione.

10 I certificati di vita da rilasciarsi ai rendatarj e pensionarj saranno conformi ai modelli annessi al presente Decreto: non saranno questi soggetti al registro, e saranno trascritti sopra carta bollata di 25. centesimi. L'onorario dei notari certificatori sarà oltre il valore della carta, di 50. centesimi per le rendite e pensioni di 100. franchi e al disotto. Di 75. centesimi per quelle di 101. franchi a 300. franchi.

Di un franco per quelle da 301. franchi a 600. franchi;

Di due franchi per quelle al di sopra

11. I certificati di vita dei rendatarj e pensionarj fuori dell'Impero saranno rilasciati dalle Cancellerie delle nostre legazioni e consolati, che si conformeranno alle disposizioni del presente decreto per la formazione e trasmissione delle liste, e la notificazione delle morti dei rendatari e pensionarj.

12. Nel caso in cui il domicilio dei detti rendatarj e pensionarj in paese straniero sia lontano più di sei leghe dalla residenza dei nostri inviati e consoli, potranno i certificati di vita esser rilasciati, come per il passato, dai magistrati del luogo; ma non saranno ammessi al tesoro pubblico se non che muniti della legalizzazione dei detti nostri inviati o consoli, col farsi menzione di tal lontananza.

MODELLO.

*Del certificato di vita da rilasciarsi
dai notari.*

Io sottoscritto notaro a
uno dei certificatori nominati da Sua
Maestà l'Imperatore e Re, certifico che
(*qui va il nome, cognome, professione,
domicilio*) nato il secondo
il suo atto di nascita che mi ha presenta-
che gode di una pensione sopra lo stato
to, di o sopra la testa del quale
esiste una rendita vitalizia di
è vivo per essersi presentato quest'og-
gi avanti di me; in fede di che io gli
ho rilasciato il presente che ha sotto-
scritto con me

Fatto a il

*Nota. Il prefetto o sotto prefetto
deve legalizzare la firma dei notari
certificatori dei dipartimenti.*

Certificato conforme

Il segretario di Stato.

Firmato H. B. Maret.

MODELLO.

*Del certificato di vita da rilasciarsi
dagli Ambasciatori.*

Noi (ambasciatori inviati, consoli
o altri incaricati d'affari di Sua Mae-
stà l'Imperatore e Re), certifichiamo e
attestiamo che il (qui va il nome, co-
gnome, professione e domicilio), nato
il secondo il suo atto di nasci-
che ci ha presentato, che gode di una
pensione di o so-
pra la testa del quale esiste una rendita
vitalizia di è vivo per esser-
si presentato oggi avanti di noi; in fede
che non gli abbiamo rilasciato il presen-
che ha sottoscritto con noi

Fatto a

il

Certificato conforme
Il segretario di Stato
Firmato H. B. Maret.

PARERE DEL CONSIGLIO
DI STATO.

Sopra la dispensa dalla tutela in favore degli ecclesiastici addetti alle cure ec.

del 20. Novembre 1806.

Il consiglio di stato che dopo il ritorno ordinato da S. Maestà, ha sentito il rapporto della sezione di legislazione sopra quello del ministro dei culti, tendente a dichiarare se gli ecclesiastici addetti alle cure o alle succursali possano reclamare l'applicazione dell'articolo 427 del Codice Napoleone.

È di parere che la dispensa accordata da quest'articolo ad ogni Cittadino che esercita una funzione pubblica in un dipartimento fuori di quello in cui è stabilita la tutela, sia applicabile non solo agli ecclesiastici addetti alle cure o alle succursali, ma a tutte le persone che esercitano pei culti le funzioni che richiedono residenza, nelle quali sono approvati da Sua Maestà, e per le quali prestano giuramento.

DECRETO IMPERIALE

Che proroga per i dipartimenti di Genova ec. il termine fissato per la trascrizione dei documenti portanti diritto di privilegio e ipoteca.

Il 12. Dicembre 1806.

NAPOLEONE, Imperatore dei Francesi,
Re d'Italia;

Sul rapporto del nostro Gran-Giudice
Ministro della Giustizia;

Visto il nostro decreto de 15 Messidoro an. 13, che ordina la pubblicazione del Codice de Francesi nei dipartimenti composti dalla già Liguria, disponente all'art. 4: „ Il termine per la
„ iscrizione dei documenti portanti diritto di privilegio e ipoteca che esistevano all'epoca del 1.° Frutid. prossimo, sarà di un'anno a datare dalla
„ detta epoca „;

Visto quello dell'arcitesoriere del nostro Impero del 26 Frutid. dell'istesso anno, che rammenta che questo ter-

mine spirerà dopo undici mesi da datare dal 1.^o Vend. an. 14.

Sentito il nostro Consiglio di Stato;
Abbiamo decretato, e decretiamo
quanto appresso.

ART. 1. È accordato per ciascuno dipartimento di Genova, di Montenotte, degli Appennini, e pel circondario di San-Remo, dipartimento dell' Alpi Marittime, un nuovo e ultimo termine di sei mesi da datare dalla pubblicazione del presente decreto, per la trascrizione dei documenti portanti diritto di privilegio e ipoteca.

2. Le iscrizioni di già fatte quantunque posteriormente al termine accordato dal nostro decreto del 15 Messid. an. 13, sono convalidate, senza che peraltro le dette iscrizioni, nè quelle che saranno fatte nel termine fissato dall'articolo precedente, possano pregiudicare ai diritti attualmente acquistati da dei creditori che avessero fatto trascrivere il loro documento nel

termine regolato dal suddetto nostro decreto del 15. Messidoro an. 13, e senza pregiudizio ancora dei terzi possessori che hanno purgato le ipoteche iscritte, in conformità dell' articolo 2181, e seguente del Codice Napoleone.

CIRCOLARE.

*Di sua Eccellenza il Gran Giudice
Ministro della Giustizia relativa
alle dimande di dichiarazione d'as-
senza.*

Del 16. Decembre 1806.

Io mi avveggo, Si gnori, che un gran numero di domande di dichiarazione di assenza, riguardano i militari in attività di servizio, tanto in terra, che in mare.

Se la legge ha preso tante precauzioni perchè le sentenze che intervengono in tal materia non siano emanate se non che dopo avere acquistato, in rapporto del presunto assente, tutte le notizie che è possibile di procurarsi, a più forte ragione deve accrescersi la vigilanza sopra di ciò, quando si tratta

dei difensori della patria che contribuiscono ogni giorno ad aumentarne la prosperità e la gloria.

Le ricerche locali che ordina la legge possono somministrare maggiore o minore probabilità sopra la mancanza di un cittadino solito dimorare in un dato luogo; ma è facile a vedersi che esse esser devono per molto tempo inconcludenti rapporto a quello, che essendo impiegato in servizio dello stato tanto in terra, che in mare, trovasi qualche volta trasportato assai lungi della sua residenza ordinaria: non si può nemmeno essere informati della sua sorte in una maniera positiva se non che col prendere delle notizie negli ufficj dei ministeri della guerra o della marina.

Io v'incario, in conseguenza, ogni volta che una domanda di dichiarazione di assenza sarà fondata nel motivo del servizio militare, tanto in terra, che in mare di richiedere preventivamente per mezzo di una lettera, degli schiarimenti rapporto all'individui di cui si trat-

ta nei ministri della guerra o della marina. Di ciò dovrà farsi menzione nelle sentenze tanto preparatorie, che definitive. Io non farò inserire nel monito-
re se non che quelle che saranno rive-
stite di questa formalità.

La legge del 5. Brum. an. 5. contiene inoltre delle disposizioni speciali per la conservazione dei beni dei difensori dello stato, la di cui esecuzione interessa assai di mantenere in vigore. Vi compiacerete dunque di rammentare ai *maires* ed aggiunti le obbligazioni che loro sono imposte sopra di ciò, e d'invigilare affinchè in conformità dell'articolo 6. continuino essi a depositare alla cancelleria del vostro tribunale la lista degli individui assenti pel servizio dell'armata.

Ricevete le assicurazioni dei miei sentimenti affettuosi.

REGNIER.

P A R E R E.

Del consiglio di stato sopra le formalità da osservarsi nei protesti delle lettere di cambio e dei biglietti di commercio.

Del 25. Gennaio 1807.

Il consiglio di stato, che dopo il ritorno ordinato da Sua Maestà l'Imperatore e Re, ha sentito il rapporto delle sezioni di legislazione e dell'interno sopra quello del ministro del tesoro pubblico sulla questione insorta se dall'art. 68 del titolo degli aggiornamenti al codice di procedura civile resulti che vi siano delle mutazioni nel regolamento attuale dei protesti delle lettere di cambio e biglietti di commercio;

Visto il detto articolo 68, concepito in questi termini: „ Tutte le intimazio-
„ ni saranno fatte alla persona o al do-
„ micilio; ma se l'usciera non troverà
„ al domicilio nè la parte, ne alcuno
„ dei suoi congiunti o famigliari, conse-
„ gnerà immediatamente la copia ad un
„ vicino il quale firmerà l'originale; se

„ questo vicino non potrà o non vorrà
 „ firmare, l'usciera consegnerà la copia
 „ al *maire* à agginnto della comune il
 „ quale porre il *visto* all' originale sen-
 „ za spesa: l'usciera farà menzione di
 „ tutto, tanto sopra l'originale, che sul-
 „ la copia „;

E di parere che con l'art. 68 del co-
 dice di procedura civile non, si è voluto
 derogare alle leggi di commercio con-
 cernenti i protesti delle cambiali e bi-
 glietti di commercio, senza che però pos-
 sa arguirsene la nulità contro i protesti
 che, che prima della pubblicazione di
 questo parere, fossero stati fatti nelle
 forme indicate dal detto articolo.

P A R E R E.

*Del consiglio di stato sopra l'istruzione
 della cause intentate avanti e
 dopo il 1. gennaio 1807.*

il 16. febbrajo 1807

Il consiglio di stato che, dopo il ri-
 torno ordinato da Sua Maestà, ha sen-
 tito il rapporto della sezione di legisla-
 zione sopra quello gran-giudice ministro

della giustizia, concernente l'esecuzione dell'art. 1041 del codice di procedura civile;

Visto il detto articolo così concepito:

„ Il presente codice sarà messo in esecuzione a partire dal 1. gennaio 1807;
 „ in conseguenza in tutte le cause che
 „ saranno intentate dopo quest'epoca
 „ si procederà in conformità delle sue
 „ disposizioni; tutte le leggi, costumanze, usi e regolamenti relativi alla procedura civile, sono abrogati;

È di parere che le sole cause intentate dopo il 1. gennaio 1807 debbano essere attitate in conformità delle disposizioni del codice; ma che non si debba comprendere nella classe delle cause intentate anteriormente, nè gli appelli interposti dopo l'epoca del 1. Gennaio 1807, nè i sequestri fatti dopo, nè gli ordini e le contribuzioni, quando la richiesta dell'apertura del processo verbale è posteriore, nè le spropriazioni forzate, quando la procedura regolata dalla legge del 11 Brum. an: 7. non è

stata incominciata con l'apposizione degli affissi avanti il 1. gennaio 1807.

Questi appelli, sequestri, contribuzioni e affissi sono, in fatto, il principio di una nuova procedura che s'introduce in seguito di una precedente.

In tutti i casi, l'istruzione delle cause introdotte avanti il 1. gennaio 1807 deve essere continuata in conformità dei regolamenti anteriori al codice di procedura.

CIRCOLARE.

Di sua Eccellenza il gran Giudice ministro della giustizia sopra il privilegio delle casse pubbliche.

del 26. febbrajo 1807.

Mi accorgo, signori, dal mio carteggio che in alcuni tribunali non si ha riguardo a i privilegi accordati in ogni tempo dalle leggi alle casse pubbliche.

Sua Eccellenza il ministro delle finanze mi ha indirizzato pure delle doglianze su tal proposito. E questo un grave errore che fa d'uopo di arrestare nel suo principio. Coloro che lo commettono si

fondano sopra ciò, che il Codice Napoleone, revocando tutte le leggi anteriori, non ha eccettuate, quelle fatte in favore del tesoro pubblico; ma questo Codice non dice egli all'art. 2098: *Il privilegio dipendente dai diritti del tesoro pubblico, e il grado in cui può esercitarsi, sono regolati dalle leggi che riguardano tali diritti?* Poteva dire in una maniera più positiva che le leggi restavano in tutto il loro vigore? Invigilate dunque alla loro osservanza, e non permettete che sotto i vostri occhi si tenti d'indebolire il nervo allo stato, e di inaridire le sorgenti della pubblica prosperità.

Nota degli Editori.

Ved. quì sotto la legge del 5 Settembre 1807. relativa ai diritti del tesoro pubblico sopra i beni delle persone obbligate a render conto, e l'esposizione dei motivi presentati dall'oratore del Governo.

CIRCOLARE.

*Di sua Eccellenza il gran Giudice,
ministro della giustizia interpreta-
tiva di quella del 8. luglio 1806, in-
torno alle eredità giacenti.*

del 26. Marzo 1807.

La circolare che io vi ho indirizzata l'8. luglio p. p. contiene, o Signori, una dichiarazione che sembra aver dato luogo ad alcuni errori.

Vi si dice che il danaro proveniente dall'eredità giacenti deve versarsi dai curatori nelle mani del ricevitore del luogo in cui si è aperta la successione; alcuni tribunali hanno opinato che queste espressioni indicassero chiaramente il ricevitore del luogo in cui il defunto avea il suo domicilio.

Risulta dalle osservazioni che mi sono state indirizzate sopra di ciò dal signor consiglier di stato direttore dell'amministrazione, che il ricevitore stabilito presso il tribunale di prima istanza nel circondario del quale si è aperta la successione, è il solo che possa essere

incaricato di tutte le riscossioni e spese che le appartengono.

Io v'incarico, in conseguenza d'invigilare che tutti i denari provenienti dalle eredità giacenti nel vostro distretto, siano versati per l'avvenire nella cassa di questo ricevitore.

Vi compiacerete di comunicare questa lettera al vostro tribunale e di accusarmene il ricevimento.

Ricevete, signori le assicurazioni dei miei sentimenti affettuosi.

Il gran Giudice Ministro della giustizia.

REGNIER.

P A R E R E

Dell'Amministrazione sopra la necessità della trascrizione degli atti di mutazione.

Aprile 1807.

Alcune disposizioni del Codice Napoleone aveano fatto nascere il dubbio se la vendita di un immobile fosse bastante per arrestare il corso delle iscrizioni sopra la cosa venduta, cioè a dire se la formalità della trascrizione, pre-

scsitta dalla legge del 11. Brum. an. 7. relativa al regolamento ipotecario, era sempre necessaria per mettere al sicuro dalle ipoteche non iscritte l'immobile alienato.

L'articolo 834 del nuovo Codice di procedura civile ha tolto ogni dubbio sopra di ciò; egli dichiara formalmente *che i titoli di credito possono essere iscritti utilmente dopo la vendita degli immobili, non solo fino al giorno della trascrizione del contratto di alienazione, ma ancora nei quindici giorni successivi.*

Questo principio trovasi sviluppato con la maggior chiarezza nel rapporto dell'oratore del Governo al corpo legislativo: egli è fondato sopra il motivo che il creditore non può perdere la sua ipoteca e i diritti che ne risultano per il solo fatto del suo debitore che venda senza di lui saputa, e che il creditore deve essere costituito in mora da un'alto di grande pubblicità, cioè a dire per mezzo della trascrizione.

Così colui che acquista non può opporre al creditore del suo venditore la data sola del suo contratto di acquisto, come anteriore ad ogni iscrizione; conviene che egli l'abbia fatto trascrivere, e che siano scorsi quindici giorni dopo la trascrizione, affinchè i crediti che non fossero stati iscritti non possano più esserlo in suo pregiudizio, e perchè non possano per conseguenza percuotere il suo nuovo immobile; dal che conviene concludere che colui che acquista comprometterebbe evidentemente la sua sicurezza, se si dispensasse dal farne la trascrizione, sotto pretesto di aver riconosciuto che al momento del fatto acquisto non esisteva alcuna iscrizione contro il di lui venditore.

Non è però necessaria soltanto per l'acquirente la formalità della trascrizione. Essa è utile particolarmente al venditore, poichè senza di questa non può esser formata iscrizione d'ufficio a suo vantaggio, unico mezzo di assicurarli *con privilegio* il pagamento del prezzo, e l'adempimento per parte dell'

acquirente dell'altre condizioni della vendita (*Monitore del 1. Aprile 1807.*)

P A R E R E .

Del consiglio di stato sopra le notificazioni che possono fare le guardie generali e particolari dei boschi .

Del 25. Marzo 1807.

Il Consiglio di stato che dopo il ritorno ordinato da S. Maestà l'Imperatore e Re, ha sentito il rapporto delle sezioni di legislazione e di finanze sopra quello del gran-giudice ministro della giustizia, tendente a far decidere se le guardie generali e particolari dei boschi abbiano il diritto di fare le notificazioni dei loro processi verbali, di citare ed assegnare in giudizio, e partecipare le sentenze proferite in materia di boschi e foreste ;

Considerando che l'articolo 4 del tit. 15 della legge del 29 Novembre 1791, sopra l'organizzazione delle foreste, porta che l'ordinanza del 1669, e gli altri regolamenti in vigore continueranno ad

essere eseguiti in tutto ciò a cui non è stato derogato;

Che l'articolo 4 del titolo 10 di questa ordinanza porta che le guardie generali dell'acque e foreste faranno tutti gli atti e tutte le notificazioni riguardo alle dette acque e foreste;

Che l'articolo 15, dichiarando che i sergenti generali e guardie, cioè a dire le guardie generali e particolari non potranno fare altre intimazioni che quelle dell'acque e foreste e caccie, dà loro il diritto di fare le notificazioni relative alle loro funzioni;

Che queste disposizioni non sono abrogate da alcuna legge nuova.

Che la facoltà lasciata alle guardie generali a particolari delle foreste nazionali e demaniali di notificare i loro processi verbali, di aggiornare e di partecipare le sentenze, è atta ad accelerare la repressione dei delitti, facilitando le perquisizioni, e che d'altronde, ella concorre al fine della legge del 5 pluv. an. 13, il quale è di diminuire le spese;

È di parere che possano le guardie generali e particolari delle foreste in conformità dell'articolo 4 e 15 del tit. 10 dell'ordinanza del 1669, fare qualunque notificazione in materia di boschi e foreste, senza poter però procedere ai sequestri ed esecuzioni da farsi in forza di sentenze che devono appartenere esclusivamente agli uscieri dei tribunali.

MESSAGGIO.

Di sua Mastà al Senato; col quale gli annunzia che conferisce a S. E. il Maresciallo Lefebure il ducato di Danzica,

28. Maggio 1807.

NAPOLEONE per la grazia di Dio e per le costituzioni della repubblica, Imperatore dei Francesi, a tutti i presenti e avvenire salute,

Volendo dare al nostro cugino il maresciallo e senatore Lefebure un attestato della nostra benevolenza per l'attaccamento e la fedeltà che ci ha

sempre dimostrata, e remunerare gli eminenti servigj che ci ha resi il primo giorno del nostro regno, e che non ha cessato di renderci in seguito, ed ai quali ha aggiunto ora un nuovo lustro con la presa della città di Danzica; desiderando inoltre di consacrare, con un titolo speciale la memoria di questa circostanza gloriosa, abbiamonoi risoluto di conferirgli, come gli conferiamo per mezzo delle presenti, il titolo di duca di Danzica, con una dote in domini situati nell'interno dei nostri stati.

Noi intendiamo che il detto ducato di Danzica sia posseduto dal nostro cugino il maresciallo e senatore Lefebure, e trasmesso per eredità a' suoi figli maschi, legittimi e naturali per ordine di primogenitura, per goderne in tutta proprietà coi pesi e condizioni, e coi diritti, titoli, onori, e prerogative annesse ai ducati dalle costituzioni dell'Impero, riserbandoci, se mai la sua discendenza mascolina legittima e naturale venis-

se a mancare, che Dio non voglia, di trasmettere il detto ducato a nostra scelta, e come sarà giudicato conveniente da noi e dai nostri successori pel bene dei nostri popoli, e per interesse della nostra corona.

Noi ordiniamo che le presenti lettere patenti siano comunicate al senato per essere trascritte nei suoi registri.

Ordiniamo parimente che subito che la dotazione definitiva del ducato di Danzica sarà stata munita della nostra approvazione, lo stato preciso dei beni da cui sarà composta, in esecuzione degli ordini dati a tale effetto dal nostro ministro della giustizia, sia inscritto alla cancelleria della corte di appello, nel distretto della quale sarà situata l'abitazione principale del ducato, e che l'iscrizione sia fatta all'ufficio delle ipoteche del circondario rispettivo, affinchè sia generalmente riconosciuta la condizione di detti beni risultante dal-

le disposizioni del senatus-consulto de
14. Agosto 1806, e che niuno possa
pretendervi per causa d'ignoranza.

P A R E R E.

Del consiglio di stato intorno ai mezzi di prevenire i litigi in materia di ipoteche legali indipendenti dalle iscrizioni.

il 1. Giugno 1807.

Il Consiglio di stato, che dopo il ritorno ordinato da Sua Maestà, ha sentito il rapporto delle sezioni di finanze e di legislazione sopra quello del ministro del tesoro pubblico concernente i mezzi di prevenire i litigj che insorgono in materia d'ipoteche legali esistenti indipendentemente dall'iscrizione.

Considerando che gli articoli 2193, 2194, e 2195 del Codice Napoleone hanno prescritte le regole da reguirsi per purgare le ipoteche legali delle donne e dei minori e degli interdetti esistenti indipendentemente dalle iscrizione;

Che l'articolo 2194 esige che l'atto

di deposito alla cancelleria del contratto traslativo della proprietà, sia notificato tanto alla donna ed al tutore surrogato, che al procuratore imperiale presso al tribunale del circondario ove sono situati i beni;

Che questa disposizione si può eseguire tutte le volte che siano cognitivi il surrogato tutore e la donna, o quelli che la rappresentano;

Ma che accade spesso che non lo siano, e che allora gli acquirenti sono forzati di limitarsi a fare la notificazione al procuratore imperiale soltanto;

Che in questo stato di cose conviene di ricorrere per l'avvenire ai mezzi indicati dal Codice Napoleone e dal Codice di procedura, quando si tratta di avvertire le parti che possono avervi interesse;

E di parere primieramente che quando, tanto la donna o quelli che la rappresentano, quanto il tutore surrogato, non saranno cognitivi all'acquirente, sarà necessario e basterà, in luogo e vece

della notificazione che dovrebbe loro esser fatta ai termini del detto articolo 2194, in primo luogo, che nella citazione da farsi al procuratore imperiale, dichiararsi l'acquirente che quelli dal canto de quali potrebbero esser fatte delle iscrizioni per ragione d'ipoteche legali esistenti indipendentemente dall'iscrizione, non essendo cogniti, farà pubblicare la suddetta notificazione nelle forme prescritte dall'art. 685 del Codice di procedura civile; in secondo luogo che il detto acquirente faccia questa pubblicazione nelle prescritte forme dell'art. 685 del Codice di procedura civile, e che non vi siano giornali nel dipartimento, l'acquirente si faccia rilasciare dal procuratore Imperiale, un certificato il quale porti che non ne esiste alcuno.

In secondo luogo che il termine di due mesi stabilito dall'art. 2194. del Codice Napoleone per prendere iscrizioni dal canto delle femine, dei minori e interdetti, non dovrà correre che dal giorno della pubblicazione fat-

ta ai termini del suddetto art. 683 de Codice di procedura civile, o dal giorno in cui sarà rilasciato il certificato dal procuratore imperiale, indicano che non esiste giornale nel dipartimento.

PARERE DEL CONSIGLIO
DI STATO

Sopra il modo di procedere negli affari concernenti l'Amministrazione del registro e dei demanji.

il 1. giugno 1807.

Il consiglio di stato dopo aver sentito la sezione di legislazione sopra un rapporto fatto a sua Maestà dal gran Giudice ministro della giustizia, avente per oggetto di sapere se l'articolo 1041 del Codice di procedura civile che abroga tutte le leggi, usi e regolamenti anteriori, relativi alla procedura, deve far cessare la forma di procedere che è stata precedentemente stabilita, concernente l'amministrazione del registro e del demanio;

Visto il detto art. 1041 del Codice di procedura civile,

È di parere che l'abrogazione proferta da quest'articolo non si applica alle leggi e regolamenti concernenti la forma di procedura relativamente all'amministrazione del demanio e del registro;

Il nuovo Codice di Procedura sarà d'ora innanzi la legge comune. Pertanto le leggi e i regolamenti generali che erano in vigore nei diversi paesi che compongono l'Impero francese, sono stati, ed hanno dovuto essere abrogati. Ma negli affari che interessano il Governo, si è sempre creduto necessario di prescindere dalla legge comune per mezzo di leggi speciali, o semplicizzandone la procedura, o prescrivendo delle forme diverse. Ora, non si trova nel nuovo Codice alcuna disposizione che possa supplire o rimpiazzare questi speciali regolamenti; sarebbe però necessario di ristabilirli e di render loro la forza di legge, se suppor si potesse che l'avessero perduta. Ma non può dubitarsi che l'abrogazione pronunciata dall'art.

1041 non abbia avuto per oggetto che di dichiarare che non vi sarà in avvenire che una sola legge comune per la procedura, e che non ha inteso di fare alcuna alterazione alle forme di procedere, tanto negli affari dell'amministrazione del registro, quanto in ogni altra materia per la qual, emediante una legge speciale, fosse stata fatta una eccezione alle leggi generali.

PARERE DEL CONSIGLIO
DI STATO

Intorno agli estratti dei registri dello stato civile rilasciati dagli impiegati delle Mairies qualificati col titolo di segretarj.

del 2 Luglio 1807.

Il consiglio di stato, letto un rapporto a Sua Maestà l'Imperatore e Re per mezzo del ministro dell'interno, e col quale questo ministro domanda che il consiglio di stato pronunzi sopra la validità degli estratti dei registri dello stato civile, e degli atti della *mairie* rilasciati e certificati dagli impiegati

delle *mairies* qualificati col titolo di *segretarj*.

Considerando, 1. che la legge del 28 pluv. an. 8. non ha creati di nuovo i *segretarj* delle amministrazioni municipali già sopprese, nè data la firma pubblica ad alcuno impiegato delle *mairies* attuali, e che in conseguenza tali impiegati non possono rendere autentico alcun atto, alcuna copia, ne alcun estratto delle autorità, a motivo che nessuno può avere carattere pubblico, se non che in quanto la legge glielo conferisce;

2. Che non ostante dalla legge del 28 pluv. in poi sono stati rilasciati molti estratti dei registri dello stato civile, con il certificato e la firma degli impiegati che si qualificano col titolo di *segretarj* o di *segretarj generali* della *mairie*; che varj di questi atti sono stati ricevuti in giudizio, ed hanno servito di base o di documenti giustificativi a delle sentenze, o a delle procedure non terminate, le quali dovrebbero riassumersi di nuovo

qualora questi estratti non fossero ammessi come autentici;

3. Che questi estratti sono stati rilasciati da tali impiegati e ricevuti dalli interessati in buona fede da ambe le parti; dalcanto degli impiegati perchè da qualche atto del Governo hanno potuto supporre che si riconoscesse in loro un carattere pubblico, e dal parte degli altri, perchè potevano tanto meno riconoscere l'errore comune in quanto che il maggior numero di tali estratti sono stati legalizzati, tanto dai presidenti dei tribunali di prima istanza dalla legge del 20 Vent. An. 11 in poi, tanto per l'avanti dai prefetti dei dipartimenti, o altri che ne eseguivano le funzioni in caso di essenza o d'impedimento;

4. E che finalmente in ogni tempo e in tutte le legislazioni, l'errore comune e la buona fede sono stati bastanti per sanare negli atti, e anche nelle sentenze, quelle irregolarità che le parti non avevano potuto nè prevenire nè impedire;

È di parere, 1. che tutti gli estratti dei registri degli atti dello stato civile rilasciati dopo la legge del 28. pluv. an. 8, col certificato e colla firma degli impiegati col titolo di *segratarj*, o *segratarj generali della mairie*, fino al giorno della pubblicazione del presente parere, debbono essere considerati come autentici, se questa firma sia stata, prima di quest'epoca, legalizzata o dai *maires* o dai prefetti del dipartimento avanti la legge del 20 Vent. an. 11, o dopo quest'epoca dai presidenti del tribunale di prima istanza, o dai funzionari pubblici facenti momentaneamente le veci degli uni e degli altri, salvo le accuse di falsità in caso di ragione;

2. Che il ministro dell'interno debba rammentare di nuovo, per via d'istruzione, che l'impiegati delle *mairies* che si qualificano col titolo di *segratarj* e di *segratarj generali* non hanno alcun carattere pubblico; che non possono rendere autentica alcuna copia nè alcuno estratto degli atti delle autorità;

e che nominatamente gli estratti degli atti dello stato civile non possono essere rilasciati che dal funzionario pubblico depositario dei registri;

3. E che in generale, e per impedire ogni equivoco per l'avvenire, il ministro deve rammentare ai *maires*, che in questi atti nei quali l'amministratore è il solo responsabile, la sua firma sola è necessaria, e che non ve ne deve essere apposta alcuna altra.

DECRETO IMPERIALE

Intorno al modo di procedere nelle cause che riguardano la lista civile.

il 12. Luglio 1807.

ART. 1. L'intendente generale della nostra casa rimetterà al gran-giudice il rapporto e i documenti giustificativi nelle cause concernenti la nostra lista civile, che noi avremo trasmesse al nostro consiglio di stato, ed intorno alle quali sarà decretato secondo le forme prescritte nel tit. 4. del decreto dell' 11. Giugno 1806.

2. Il gran giudice farà dare avviso, nella forma amministrativa, alle parti interessate, dell'á consegna a lui fatta delle memorie e documenti somministrati dall'intendente generale della nostra casa, onde possano esaminarli nella forma prescritta dagli articoli 8, e 9 del decreto del 22. Luglio 1806.

3. Quando in quelle cause in cui la lista civile avrà degli interessi opposti a quelli di una parte, la causa sarà introdotta ad istanza di essa parte, le sue istanze e i documenti giustificativi saranno depositati nella segreteria generale del consiglio di stato con l'inventario di essi, di cui sarà tenuto registro. Il deposito che ne sarà fatto nella segreteria del consiglio, equivarrà ad una notificazione agli agenti della nostra lista civile. Si seguirà la medesima regola nel decorso della causa.

4. Tanto nel caso che un affare contenzioso relativo alla lista civile sarà portato al consiglio di stato, di nostro

ordine, dall' intendente generale della nostra casa, tanto nel caso che l'affare medesimo vi sia introdotto ad istanza di una parte, il gran giudice nominerà per questa causa un' auditore, il quale prenderà i documenti e preparerà la formazione del processo.

Tutte le altre disposizioni dei decreti degli 11. Giugno, a 22. Luglio 1806, che concernono la formazione del processo delle cause relative ai dipartimenti dei ministri, sono dichiarati comuni alle cause concernenti il dipartimento dell' intendente generale della nostra casa.

DECRETO IMPERIALE

*Concernente i diritti da esigersi dagli
ufficiali dello stato civile.*

il 12. Luglio 1807.

ART. 1. In conformità delle leggi del 20. Settemb. e 19 Decemb. 1792, e del 3. Vent. anno 3., continuerà a percipersi esatto dagli ufficiali dello stato civile,

Per ogni copia di un' atto di nascita, di morte, o di pubblicazione di matrimonio trenta centesimi F. 30 c.

Inoltre pel rimborso del diritto del bollo, e il decimo di più per la tassa di guerra, ottanta tre centesimi „ 83

I 13

Per le copie degli atti di matrimonio, d'adozione, e di divorzio sessanta centesimi „ 60

Inoltre pel diritto del bollo e per la tassa di guerra ottantatre centesimi . . . „ 83

I 43

Nelle città di cinquanta mila anime e al di sopra, per ogni copia di atto di

nascita, di morte, e di pubblicazione di matrimonio
cinquanta centesimi . . . „ 50

Inoltre pel diritto di bollo, e per la tassa di guerra,
ottantatre centesimi . . . „ 83

I 33

Per le copie degli atti di matrimonio, di adozione e di divorzio un franco . . . „ 1

Inoltre pel diritto di bollo e per la tassa di guerra
ottantatre centesimi . . . „ 83

I 83

3. In Parigi per ogni copia d'atto di nascita, di morte, e di pubblicazione di matrimonio settanta cinque centesimi . . . „ 75

Inoltre pel diritto del bollo e per la tassa di guerra

ottantatre centesimi . . . „	83
	<hr/>
	1 58
	<hr/>

Per le copie degli atti di matrimonio, di divorzio, e di adozione un franco e cinquanta centesimi „ 1 50

Inoltre pel diritto del bollo e per la tassa di guerra ottantatre centesimi . . . „	83
	<hr/>
	2 33
	<hr/>

4. È proibito di esigere alcun'altra tassa e diritto sotto pena di concussione .

Non è dovuta cosa alcuna per la formazione dei detti atti e per l'iscrizione di essi nei registri .

5. Il presente decreto sarà stabilmente affisso in cartellone e in grossi caratteri in ciascun' ufficio o luogo ove saranno ricevute le dichiarazioni rela-

tive allo stato civile, ed in tutti i depositi dei registri.

DECRETO IMPERIALE

Concernente le tavole alfabetiche dello stato civile.

il 20. Luglio 1807.

ART. 1. Le tavole alfabetiche degli atti dello stato civile continueranno ad esser fatte annualmente, e rifuse ogni dieci anni per formarne una sola per comune, a contare dall'ultimo giorno complimentary an. 10. (21. Settembre 1802) fino al 1. Genn. 1813., e così successivamente di dieci in dieci anni.

2. Le tavole annue saranno fatte dagli ufficiali dello stato civile, nel mese in cui si chiuderà il registro dell'anno precedente; saranno annesse a ciascuno dei doppi registri; ed a quest'effetto i nostri procuratori imperiali invigileranno perchè dai *Maires* venga rimesso un duplicato al cancelliere del tribunale nel termine di tre mesi.

3. Le tavole decennali saranno fat-

te nei sei primi mesi dell'anno undecimo dai cancellieri dei tribunali di prima istanza .

4. Le tavole annuali e decennali saranno fatte sopra carta bollata, e certificate dai depositarj rispettivi .

5. Le tavole decennali saranno fatte in copia tripla per ciascuna comune ; una resterà al cancelliere , la seconda sarà rimessa al prefetto del dipartimento , e la terza ad ogni *maire* del distretto del tribunale .

6. Le copie fatte per la prefettura saranno pagate ai cancellieri dei tribunali coi fondi destinati alle spese amministrative del dipartimento , a ragione di un centesimo per nome , non compreso il prezzo della carta bollata . Ogni foglio conterrà novantasei nomi o versi .

7. Le copie destinate per le comuni saranno pagate da ciascuna di esse , e saranno conformi alle altre .

8. Per la copia di quella che deve

rimanere al tribunale, sarà soltanto rimborsato al cancelliere, a titolo di spese giudiziarie, il valore della carta bollata.

9. La tavola decennale sarà fatta nella forma seguente.

TAVOLA DECENNALE

*Degli atti di Matrimonio della Comune
di
dei 21. Settemb. 1802. al
1. Gennaio 1813. distesa in vigore del
Decreto Imperiale de' 20. Luglio 1807.*

DIPARTIMENTO

DI

CIRCONDARIO

DI

COMUNE

DI

*Anno 1803. all'
Anno 1813.*

113

NOMI E COGNOMI DEI MARITATI	DATE DEGLI ATTI O DEI REGISTRI
Alberto Claudio, ma- ritato con France- ca Chalais.	Li 2. Vendemiatore anno 11., o li 3. Gennajo 1806.

10. Saranno fatte delle tavole distinte, ma una dietro l'altra, degli atti di nascite, di matrimonio, di divorzio e di morte, tanto annuali che decennali.

DECRETO IMPERIALE

Concernente gl' istrumenti d' affitto degli ospizi e degli stabilimenti di pubblica istruzione.

li 12. Agosto 1807.

ART. 1. A datare dalla pubblicazione del presente decreto, gl'istrumenti di affitto degli spedali e altri stabilimenti pubblici di beneficenza o d'istruzione pubblica, per la durata solita, saranno fatti all' incanto avanti un notaro che sarà destinato dal prefetto del dipartimento, e sarà stipulato per via della designazione il diritto d'ipoteca sopra tutti i beni del conduttore in conformità del Codice Napoleone.

2. Il quinternetto dei pesi dell'aggiudicazione, e della fruizione sarà precedentemente disteso dalla commissione amministrativa, dall'ufficio di bene-

ficenza , o dall' uffizio di amministrazione , secondo la natura dello stabilimento .

Il sottoprefetto dirà il suo parere , e il prefetto approverà o modificherà il detto quinternetto dei pesi.

3. Saranno apposti gli affissi per l'aggiudicazione , nelle forme e ai termini di già indicati dalle leggi e regolamenti , ed inoltre ne sarà inserita copia nel giornale del luogo ove esiste lo stabilimento , ovvero , in mancanza di esso , in quello del dipartimento , come vien prescritto dall' articolo 683. del Codice di procedura civile.

Sarà fatta menzione di tutto nell'atto di aggiudicazione .

4. Un membro della commissione degli ospizj , dell' uffizio di beneficenza , o dell' uffizio di amministrazione assisterà alli incanti , e all' aggiudicazione .

5. Essa non sarà definitiva se non che dopo l' approvazione del prefetto del

dipartimento ; e il termine pel registro sarà di quindici giorni dopo quello in cui sarà stata data .

6. Sarà distesa una tariffa dei diritti dei notari pel rogito degli istrumenti di affitto di cui si tratta nel presente decreto , la quale sarà approvata da noi , sul rapporto del nostro ministro dell' interno .

DECRETO IMPERIALE

Intorno al modo di accettare i doni e i legati fatti alle fabbriche , agli stabilimenti d' istruzione pubblica , e alle comuni .

il 12. Agosto 1807.

NAPOLEONE Imperatore dei Francesi ,
Re d'Italia e Protettore della confederazione del Reno ;

Sul rapporto del nostro ministro dell' interno ;

Visto il decreto del 4. pluv. an. 12. il quale porta art. 1. „ Le commissioni amministrative degli spedali, e gli amministratori degli uffici di beneficenza,

potranno accettare , ed impiegare nei loro bisogni come riscossioni ordinarie, con la semplice autorizzazione dei sotto-prefetti, e senza che vi sia bisogno in avvenire di un decreto speciale del governo , i doni e legati che saranno loro fatti per atti tra i vivi, o di ultima volontà , tanto in danaro, che in mobili , o in derrate , quando il loro valore non eccederà trecento franchi di capitale „ ;

L' articolo 73. della legge del 18. germin. an. 10,

Considerando che le fabbriche , gli stabilimenti d'istruzione pubblica, e le comuni reclamano la stessa facoltà ; che non risulta inconveniente alcuno dalla concessione della medesima , e che vi sarà anzi il vantaggio di risparmiare il lavoro minuto e moltiplicato che è stato fino a questo giorno su tal materia sottoposto alla nostra sanzione; sentito il nostro consiglio di stato

abbiamo decretato e decretiamo quanto segue :

ART. 1. Il decreto del 4 pluv. an. 12 intorno ai doni e legati fatti agli spedali, e che non eccedono la somma di trecento franchi, è dichiarato comune alle fabbriche, agli stabilimenti d'istruzione pubblica, ed alle comuni.

2. In conseguenza, gli amministratori degli stabilimenti d'istruzione pubblica e i *Maires* delle comuni, tanto per le comuni, che per le fabbriche, vengono autorizzati ad accettare i detti legati e doni, colla semplice autorizzazione dei sotto prefetti, senza pregiudizio della previa approvazione del vescovo diocesano, nel caso in cui fossero fatte col peso di qualche servizio religioso.

3. Sarà rimesso ogn' anno il prospetto di questi doni e legati dai prefetti al nostro ministro dell' interno, che ne formerà una tavola generale, che ci sarà sommersa nel corso del mese di gennajo, e sarà pubblicata.

DECRETO IMPERIALE

Che prescrive le formalità pei sequestri o sia opposizioni nelle mani dei ricevitori o amministratori delle casse o di danari pubblici.

18. Agosto 1807.

NAPOLEONE Imperatore dei Francesi, Re d'Italia, e Protettore della confederazione del Reno ;

Sul rapporto del nostro ministro del tesoro pubblico ,

Visto il parere del nostro consiglio di stato del 12. Maggio 1807. , approvato da noi il 1. Giugno susseguente.

Visto il titolo 20. del libro III. del Codice di procedura civile, unitamente alle leggi del 19. Febbraio 1792 e 30 Maggio 1793 ;

Considerando che le leggi del 19. Febbraio 1792, e 30 Maggio 1793 avevano stabilite le formalità da seguirsi pei sequestri o sia opposizioni notificate al tesoro pubblico ;

Che secondo il suddetto parere del nostro consiglio di stato, approvato da noi, l'abrogazione proferita dall'art. 1041. del Codice di Procedura civile non si estende alle cause che interessano il governo, per le quali si è sempre considerato come necessario di regolarsi con delle leggi speciali, o semplificando la procedura, o producendo delle formalità diverse;

Che pertanto le leggi del 19 Febbraro 1792. e 30. Maggio 1793. continuano ad esser le regole della materia di cui si tratta, ad eccezione delle disposizioni del codice di Procedura civile concernenti nominatamente i sequestri o opposizioni notificate alle amministrazioni pubbliche, e che sono limitate ai due articoli 561 e 559;

Volendo pel vantaggio del nostro servizio e per quello delle parti interessate, riunire tutte le disposizioni relative a quest'oggetto, e facilitare la cognizione delle regole da osservarsi;

Sentito il nostro consiglio di stato, abbiamo decretato e decretiamo quanto appresso :

ART. 1. Indipendentemente dalle formalità comuni a tutte le intimazioni, ogni intimazione di sequestro d' opposizione nelle mani dei ricevitori, dei depositarj o degli amministratori delle casse o danari pubblici, in questa qualità, esprimerà chiaramente i nomi e qualità della parte sequestrata; e conterrà inoltre la designazione dell'oggetto sequestrato.

2. L'intimazione esprimerà parimente la somma per la quale è stato fatto il sequestro od opposizione; e sarà rimessa unitamente alla copia della citazione, ai detti ricevitori, cassieri od amministratori, una copia o un estratto in buona forma del titolo del sequestrante.

3. Non essendo in grado lo staggiatore di adempire alle formalità prescritte negli articoli 1. e 2. sopra espressi

il sequestro o opposizione sarà riguardata come se non fosse stata fatta .

4. Il sequestro od opposizione non avrà effetto che fino alla concorrenza della somma indicata nella intimazione.

5. Il sequestro od opposizione fatta nelle mani dei ricevitori , depositarj o amministratori delle casse o di danari pubblici , in questa qualità , non sarà valido , se l' intimazione non sarà fatta alla persona delegata per riceverla , e se non sarà da essa *vista* sull' originale , o in caso di rifiuto , dal procuratore imperiale presso il tribunale di prima istanza della loro residenza, il quale ne avvertirà immediatamente i capi delle amministrazioni rispettive .

6. I ricevitori , depositarj o li amministratori saranno tenuti di rilasciare , ad istanza dello staggitore , un certificato il quale terrà luogo, in quanto li concerne , di tutti gli altri atti e formalità prescritte per i sequestri

dal titolo 20. del libro III. del codice di procedura civile .

Qualora non sia dovuta cosa alcuna al sequestrato , ciò sarà dichiarato nel certificato .

Se la somma dovuta al sequestrato è liquida, il certificato ne dichiarerà l'importare .

Se essa non è liquida, il certificato lo esprimerà egualmente .

7. Nel caso che fossero sopravvenuti dei sequestri od opposizioni sopra l'istessa parte o pel medesimo oggetto, i ricevitori, depositarj o amministratori saranno tenuti di far menzione , nei certificati che saranno loro domandati, dei detti sequestri od opposizioni , e di descrivere i nomi, e l'elezione del domicilio degli staggitori, e le cause dei detti sequestri od opposizioni .

8. Se sopraggiungeranno nuovi sequestri od opposizioni dopo che sarà stato rilasciato un certificato , saranno tenuti i ricevitori, depositarj od ammi-

nistratori, sulla domanda che sarà fatta loro, di darne un estratto che conterrà parimente i nomi e l'elezione del domicilio degli staggitori, e le cause dei detti sequestri od opposizioni.

9. Ogni ricevitore, depositario, od amministratore di casse o di danari pubblici, nelle di cui mani sarà fatto un sequestro od opposizione sopra un creditore della cassa, non potrà rilasciare le somme senza il consenso delle parti interessate, o senza esservi autorizzato dalla giustizia.

P A R E R E

Del consiglio di stato intorno all' esecuzione dell' art. 545. del Codice Napoleone.

del 18. Agosto 1807.

Il consiglio di stato, dopo aver sentita la sezione di legislazione sul ritorno che gli è stato fatto da sua Maestà Imperiale e Reale, dell'esame sulla questione, se sia necessario il concorso dell'autorità legislativa quando si tratta dell'esecuzione dell' articolo 545 del Codice

Napoleone , prescrivente . „ Che niuno può esser costretto a cedere la sua proprietà, se non se per causa di utilità pubblica , e mediante una giusta e previa indennizzazione „.

E di parere che in questo caso non sia necessario il concorso dell' autorità legislativa , e che la natura stessa delle cose renda incompatibile l' intervento della medesima colla sicurezza , e colla dignità che le convengono .

La legge altro non è che una regola comune ai cittadini . Ella stabilisce i principj generali sopra i quali riposano i loro diritti politici e civili . È una semplice questione di fatto il conoscere, se sia stata violata la regola nell' applicazione al diritto di un particolare ; si tratta allora di eseguire la regola e non di crearne una nuova .

È interesse della società che il principio non sia cambiato se non dalla stessa autorità che lo ha stabilito : l' interesse sociale non è vulnerato dall' errore , nè tampoco dall' ingiustizia nella

decisione del fatto particolare ; è un pregiudizio individuale . Le leggi le più savie , e le più chiare non potranno mai impedire che nella loro applicazione non si commettano degli errori , o delle ingiustizie . Si è riguardato sempre come una garanzia politica, il non essere incaricata di eseguire la legge quella medesima autorità che è incaricata di farla .

È d' altronde impossibile che la legge intervenga in tal caso con sicurezza e dignità ; con sicurezza, perchè la questione di fatto dipende il più delle volte da cognizioni locali , ed il corpo legislativo non è destinato a schiarire e giudicare le questioni di fatto .

La dignità poi di questo corpo resterebbe offesa in quanto che si trasformerebbero i legislatori in semplici giudici ; oltre di che il più delle volte il merito della causa è di un assai tenue interesse .

Se volgiamo lo sguardo alle diverse costituzioni che hanno regolato la Fran-

cia , alcuna di esse non ha mai richiesto l' intervento della legge . Se ci riportiamo agli usi , non sono state mai sottoposte al corpo legislativo le sproprieazioni aventi per causa le strade pubbliche, e i livellamente ; e trovasi appena qualche esempio per le sproprieazioni determinate per altre cause di pubblica utilità .

Il diritto di proprietà deve esser riguardato come pienamente garantito dal principio generale determinato dalla legge, che essa sola potrebbe cambiare e dalla regolarità delle forme , tanto per provare la realtà dell' utile pubblico , quanto per determinare il valore dell' oggetto consacrato a quest' utilità .

LEGGE.

Relativa alle iscrizioni ipotecarie in vigore di sentenze emanate dietro ad istanze di ricognizioni di obblighi per scrittura privata

Del 3. Settembre 1807.

NAPOLEONE per la grazia di Dio e per le Costituzioni ec.

Il corpo legislativo ha emanato il 3. settembre 1807. il Decreto seguente in conformità della proposizione fatta in nome dell' Imperatore , e dopo aver sentiti gli oratori del consiglio di stato e delle sezioni del Tribunato l'istesso giorno.

ART. 1. Ogni qual volta sarà emanata una sentenza dietro a una domanda di recognizione di obbligazioni per scrittura privata, formata prima della scadenza o esigibilità della detta obbligazione, non potrà esser presa alcuna iscrizione ipotecaria in vigore di questa sentenza, se non se per mancanza del pagamento dell' obbligazione do-

po la sua scadenza e esigibilità, a meno che non siasi stipulato in contrario.

2. Le spese relative a questa sentenza non potranno ripetersi contro il debitore, se non che nel caso in cui abbia negato la sua firma.

Le spese di registro saranno a carico del debitore, tanto nel caso di cui si è parlato, come pure quando avrà ricusato di pagare dopo la scadenza o l'esigibilità del debito.

MOTIVI.

Della legge concernente l'iscrizione ipotecaria relativa ai biglietti e obbligazioni per scrittura privata.

Signori.

La legge di cui in nome di S. M. l'Imperatore vi presentiamo il progetto, ha per scopo di risolvere la questione da lungo tempo agitata, di sapere cioè, se in vigore di una sentenza che dichiara la ricognizione di un'obbligazione per scrittura privata, il creditore possa prendere un'iscrizione ipotecaria sopra

i beni del suo debitore avanti la scadenza o esigibilità dell' obbligazione.

Prima di rintracciare il rapporto che questa questione può avere coi nostri principj relativi all' ipoteca, non sarà inutile di richiamare a memoria sopra questo punto l' antico stato della legislazione, o per parlare più esattamente della giurisprudenza; imperocchè la dichiarazione del 2. Gennaio 1717, non si è occupata delle sentenze relative alla ricognizione delle obbligazioni per scrittura privata avanti la loro scadenza, se non che per proibire questa azione in materia di commercio; ma da questa speciale proibizione se ne è tirata la conseguenza che nelle materie ordinarie il creditore avesse in qualunque tempo la facoltà di domandare in giudizio la ricognizione del suo documento non autentico: tale è stata, e tale è ancora la giurisprudenza.

Ma qui non consiste la difficoltà: non vi è cosa infatti più naturale che, l' accordare al creditore, i di cui timo-

ri sui qualchè volta ben fondati, e sempre scusabili, il diritto di assicurarsi a proprie spese che non sarà negata la firma dell'obbligo che tiene.

Egli è ancora giusto, e non può produrre alcun'inconveniente, che l'ipoteca giudiziale possa avere il suo principio nella semplice ricognizione fatta in giudizio, bene inteso per altro, che dopo la scadenza il creditore possa fare inscrivere la sentenza di verifica- zione che avrà precedentemente ottenuta.

Tutta volta bisogna convenire che la nostra nuova legislazione non stabilisce assai chiaramente questi limiti.

La legge del 11 brum. na. 7, e dopo di essa il Codice Napoleone (art. 2123) si sono ristretti a rammentare l'ipoteca come risultante *dalle recognizioni o verificazioni fatte in giudizio*; e siccome il Codice non fa alcuna distinzione fra le obbligazioni pure e semplici, e quelle che sono fatte a tempo, o sotto condizione, e non distingue nemmeno tra le

ricognizioni fatte in giudizio avanti la scadenza, da quelle fatte dopo, molte sentenze hanno giudicato che il creditore potesse fare inscrivere la sentenza che riconosceva il suo documento per scrittura privata, anche prima della scadenza dell'esigibilità del debito.

Senza condannare questa giurisprudenza, e meno ancora la legge, voi senza dubbio giudicherete, o signori, che conviene di completare le disposizioni del Codice, e di porre il testo in perfetta armonia collo spirito del medesimo.

Ora non può certamente la legge aver voluto cambiare la condizione lecita in cui le parti hanno convenuto di correre la fede una dell'altra, trattando in una forma che escluda l'ipoteca, e non permetta di acquistarla se non che ricorrendo al giudice, cioè a dire incidentemente, e per l'inesecuzione del contratto.

Infatti fino alla scadenza del debito, il creditore non ha una vera azione giu-

diciaria contro colui che ha firmato l'obbligo, se non che in alcuni casi particolari, che dando accidentalmente luogo all'esigibilità, rendono equiparabile questo diritto accidentale alla scadenza convenzionale.

Così o sia scaduto il debito, o sia divenuto esigibile avanti la scadenza, non vi ha dubbio che la sentenza che dichiara l'obbligazione riconosciuta, non possa essere iscritta e produrre ipoteca, tanto dopo l'uno, che l'altro di questi casi.

Ma qualora il debito non sia scaduto, nè divenuto esigibile per alcun altro titolo, la sentenza di verificaione che sarà piaciuto al creditore di ottenere anticipatamente, produrrà essa pure l'effetto anticipato di accordargli da quel momento un diritto d'iscrizione e una ipoteca che non risultava dalla convenzione delle parti, e che anzi era esclusa?

Si tenterebbe inutilmente di dire che questo diritto nascente da una precauzione legittima, non nuoce ai terzi, nè

al debitore stesso; vi sarebbe in questa proposizione un doppio errore.

Primieramente nessuno ignora che il diritto dei terzi è fondato sull' anteriorità dell' iscrizioni, e quindi si concepisce quanto influisca la questione che si tratta sopra gli interessi rispettivi dei diversi creditori fra loro.

Ma quando si credesse di poter ricusare ai terzi il diritto d'impugnare l'iscrizione anticipata, e quand'anche tutto l'interesse di questa discussione si limitasse tra il creditore che ha ottenuto la sentenza di verificaione, e quello il quale ha sottoscritto il viglietto, non sarebbe questi evidentemente leso?

Egli è essenziale di osservare che noi ragioniamo sempre nell'ipotesi in cui il debito non sia nè scaduto nè esigibile, e che ammetter non si saprebbe vagamente, e come presunzione generale, che il debitore voglia un giorno farsi gioco dei suoi impegni, mentre il creditore nel correre la di lui fede ha pensato tutto il contrario, e questa presunzio-

ne che è la sola ragionevole, è egualmente la sola ammissibile dal legislatore.

Ciò posto, non è forse interesse del soscrivente il recapito per scrittura privata, non ancora scaduto, di conservare i suoi immobili liberi da qualunque iscrizione, con i caratteri stessi che ne rendono la trasmissione più agevole e vantaggiosa? Se ciò è incontrastabile, il suo diritto deve essere rispettato, e i suoi immobili non potrebbero essere gravati da un'ipoteca non convenuta, alla quale non può giustamente supplire la forza dell'azione giudiziaria, se non che in difetto dell'esecuzione del contratto.

Tali sono, Signori, i principj secondo i quali dovrebbe risolversi la materia della quale si tratta, quand'anche non trovassimo nel Codice Napoleone un nuovo argomento di più in favore di tale risoluzione.

In fatti una delle basi dell'ipoteca convenzionale è la specialità, e questa ipoteca non si esercita che sopra i fondi

che vi sono particolarmente affetti (art. 2129 del Codice).

Vediamo ora ciò che nascerebbe se l'ipoteca giudiziale potesse immediatamente risultare da una sentenza di verificaione di un obbligo per scrittura privata avanti la sua scadenza o esigibilità.

Supponghiamo un'obbligazione per scrittura privata a un anno di tempo di cui sia domandata la ricognizione in giudizio il giorno dopo la firma, e pronunciata qualche giorno dopo. Se l'ipoteca giudicaria che si esercita *generalmente* sopra tutti i beni dal debitore si acquista immediatamente del creditore per mezzo dell'iscrizione, ne risulterà che avrà potuto questi crear per se stesso dei diritti più estesi di quelli che avrebbe ottenuti da un atto stipulato avanti i Notari, quantunque evidentemente siasi voluto per mezzo della convenzione accordargliene assai meno.

Un tale sistema implicherebbe trop-

pa contraddizione, e deve essere rigettato come contrario alla legge del contratto, allo spirito del Codice, e alla giustizia.

Tale è lo scopo principale del progetto della legge che vi si presenta; le disposizioni accessorie che contiene si giustificano da loro stesse, e voi senza dubbio le giudicherete, nei diversi loro rapporti, degne della vostra approvazione.

L E G G E

Sopra la tassa dell'interesse del danaro.

Del 3. Settembre 1807.

NAPOLEONE per la grazia di Dio e per le costituzioni ec.

Il corpo legislativo ha reso il 3 Settembre 1807, il decreto seguente, in conformità della proposizione fatta in nome dell'Imperatore, e dopo aver sentiti gli oratori del consiglio di stato e delle sezioni del tribunato, l'istesso giorno.

Art. 1. L'interesse convenzionale

non potrà eccedere in materia civile, il cinque per cento, nè, in materia di commercio, il sei per cento; il tutto senza ritenzione.

L'interesse legale, in materia civile, sarà del cinque per cento, e in materia di commercio, del sei per cento, parimente senza ritenzione.

Quando sarà provato che l'imprestito convenzionale sia stato fatto in una tassa eccedente quella che è fissata dall'articolo 1, il prestatore sarà condannato dal tribunale avanti il quale sarà portata la querela, a restituire il sopra più se l'ha ricevuto, ed a soffrire una riduzione sul capitale del credito, e potrà ancora esser tradotto, se vi sia luogo, avanti al tribunale correzionale per esser giudicato in conformità dell'articolo seguente.

4. Chiunque sarà accusato di esercitare l'usura, sarà tradotto avanti il tribunale correzionale, ed in caso che rimanga convinto, sarà condannato ad

una multa che non potrà eccedere la metà dei capitali che avrà dati ad usura.

Se dal processo venga a risultare che vi sia stato scrocchio per parte del prestatore, sarà condannato, oltre alla multa suddetta, ad una prigionia che non potrà eccedere due anni.

5. Non resta con ciò fatta innovazione alcuna alle stipulazioni degli interessi fatti per contratti o altri atti fino al giorno della pubblicazione della presente legge.

MOTIVI

Della Legge sopra la tassa dell'interesse del danaro.

Signori.

Uno degli oggetti che ha richiamato l'attenzione di Sua Maestà nei primi momenti del suo ritorno, è la fissazione dell'interesse legale e convenzionale.

Questa materia, voi ben sapete, o signori è intimamente connessa col mantenimento dell'ordine sociale, col ristabilimento della morale pubblica, con

la 'conservazione delle proprietà, e con la sicurezza del commercio.

In ogni tempo le nazioni civilizzate si sono occupate dell'interesse del danaro. La loro legislazione ha dovuto esser varia. Ciascun paese, infatti, ha i suoi costumi, i suoi abitanti, che si distinguono pel carattere nazionale, per l'estensione diversa del territorio, pel numerario che circola, paragonato alla popolazione e al commercio.

Prima dell'Assemblea costituente non si conosceva in Francia in materia civile, se non che l'interesse legale, il quale decorreva dal giorno della domanda in giudizio. Le leggi non permettevano di stipulare alcuno interesse per un prestito semplice. Nella pratica però erano stati imaginati diversi mezzi indiretti, onde far produrre un interesse a questa specie di contratto.

La maggior parte dei parlamenti avevano pure introdotto la massima che gli interessi pagati non potevano ripetersi; l'uso aveva ancora, in materia d'impre-

stito commerciale, sanzionate le stipulazioni dell'interesse.

Tale era lo stato delle cose, quando l'assemblea costituente decretò il 3. Ottobre 1789. che ogni particolare, corpo, comunità, e mano-morta potessero per l'avvenire prestar danaro a termine fisso, colla stipulazione dell'interesse alla ragione determinata dalla legge, senza intendere di fare alcuna innovazione agli usi del Commercio.

Così la legislazione era bene stabilita; l'interesse legale era del cinque per cento, salva la ritenzione. In materia civile l'interesse convenzionale poteva essere stipulato fino al cinque per cento, ma allora pure la ritenzione era di diritto. Fu solo nel 23. Novembre 1790 che l'assemblea costituente permise la stipulazione della non ritenzione.

Riguardo al Commercio gli usi formavano la regola. In generale era il sei per cento, o sia il mezzo per cento il mese.

Tali regole non poterono sostenersi nella creazione della Carta monetata. La legge dell' 11. Aprile 1793. accrebbe il male, dichiarando espressamente che il danaro era mercanzia. La legge del 6. Flor. an. 2. si riportò a quella dell' 11. Aprile; ma le conseguenze del principio che era stato proclamato, non si facevano meno sentire nella maggior parte degli affari che allora si trattavano.

L' alzamento degl' interessi non fù più che una speculazione ordinaria. Di qui ne nacquero l'enormi usure che ebbero luogo nel corso di questi tempi calamitosi; di qui ancora le incertezze dei Tribunali, alcuni dei quali avrebbero voluto opporre un argine contro tali usure, mentre altri facevano sembianza di non ravvisare tutti i mali che ne derivavano.

L'esaltazione di S. M. nel 18. Brum. fù l'epoca del ritorno all'ordine. I grandi principj d'organizzazione sociale furono rimessi in attività; finalmente il

Codice Napoleone venne a stabilire le basi della legislazione civile, e decretò le regole per l'interesse legale e convenzionale.

L'art. 2907 così si esprime „ L'interesse è legale, e convenzionale. L'interesse legale è fissato dalla legge. L'interesse convenzionale può eccedere quello fissato dalla legge, ogni qualvolta la legge non lo proibisce. „ Il Codice lasciava dunque tutta la libertà nelle stipulazioni. Dichiarava soltanto, che la fissazione dell'interesse restava nella facoltà del legislatore. Questa saggia circospezione si spiega colle circostanze in cui ci trovavamo allora.

Fino dall'assunzione di S. M. esisteva senza dubbio il germe benefico di ogni miglioramento, ma non si era ancora potuto scancellare ogni traccia delle antiche disgrazie. La fortuna pubblica era assicurata, ma le fortune particolari si risentivano tuttora dei colpi che avevano ricevuto, tanto per la creazione della carta monetata, che per altri av-

venimenti sopra dei quali noi non dobbiamo più fermarci, se non che per benedire la mano che ci ha tratti dal precipizio. Il Codice Napoleone ha fatto dunque tuttociò che poteva farsi nelle circostanze in cui è comparso. Aggiungasi che questo Codice che non dee contenere se non che regole eterne, non poteva fissare la tassa dell'interesse che è di sua natura variabile, e che era sufficiente di lasciarla facoltà della Legge.

È venuto il tempo, o Signori, in cui si tratta di esaminare se tal fissazione sia necessaria. Basta per decidere ciò, gettare gli occhi sopra i mali che ha prodotto e che produce ancora l'arbitrio nelle stipulazioni. È indubitato che la tassa eccessiva dell'interesse del danaro attacca la proprietà nei suoi fondamenti, nuoce agricoltura, impedisce ai proprietarj di fare dei miglioramenti utili, corrompe le vere sorgenti dell'industria, allontana i Cittadini dalle utili e modeste professioni colla

sua pernicioso facilità di procurare dei guadagni considerabili, e che finalmente tende a rovinare famiglie intere, e a portarvi la disperazione.

Il commercio stesso è ben lontano da reclamare un'eccezione a questi principj. I negozianti onesti non ignorano che questa sorgente feconda della prosperità delle nazioni, non è utile che in quanto si fonda su delle operazioni naturali. Se il commercio si abbandona a delle speculazioni d'interesse, si allontana dalla sua strada, e finisce con arrestare i progressi dell'industria. I capitalisti devono senza dubbio profittare della circolazione e dell'impiego dei loro fondi; ma è altresì importante di ricondurre nelle classi artigiane quelli che ci son chiamati dal loro stato.

Quali circostanze potrebbero essere più favorevoli per rimediare a tutti questi mali? Osservate questo franco andamento del tesoro pubblico che ha una sì grande influenza; osservate co-

me tutto manifesta di risentire gli effetti di quello spirito di ordine pubblico stabilito dal governo . Non più tutte quelle operazioni che non annunziavano che il bisogno; non più quei traffici che divoravano una parte della fortuna pubblica, nel tempo stesso che davano luogo a dalle associazioni, che finivano col portar la rovina di tante famiglie.

Osservate soprattutto come la società si ricompone. Ciascuna professione riprende quella considerazione che l'è propria. Noi non ignoriamo, signori, che questa materia può dar luogo a delle grandi dissertazioni. Ma qui i ragionamenti astratti non servirebbero che a confonderci. Il principio unicamente dominante è quello della conservazione dell'ordine sociale. Tutte le volte che un oggetto ha un rapporto diretto e immediato con la società, dee la legge impedire che il corpo sociale non resti offeso dagli atti dei particolari.

Ne abbiamo già un grand esempio

nei contratti delle cose immobili. La rescissione per causa di lesione è stata stabilita. La proprietà è senza dubbio un diritto sacro, ma l'esercizio di questo diritto è sottoposto alla Legge (1).

Al principio certo che ciascuno possa servirsi della cosa propria, se ne oppone un altro non meno vero, cioè, che lo stato ha interesse che non si dilapidino le fortune, che le famiglie non restino spogliate, e che il bisogno del momento non autorizzi un uomo destro ad impossessarsi di una proprietà a vil prezzo.

Si pretenderebbe in vano che la tassa dell'interesse non dovesse dipendere se non che dalla posizione rispettiva del mutuante, e del mutuatario; del mutuante che potrebbe trovare altrove un impiego più utile o almeno più sicuro; del mutuatario che può far migliore la sua condizione mediante i profitti che farà anche pagando un'alto interesse.

(1) *Jus utendi et abutendi, quatenus juris ratio patitur.*

Tutto ciò porta a delle applicazioni di dettaglio. Senza aver riguardo ad alcuni fatti particolari che potrebbero giustificarsi, è necessario di provvedere all'interesse generale; poichè non basta dire che il contratto di prestito a interesse è autorizzato, conviene entrare con la legge delle vedute che hanno fatto introdurre questo contratto.

Gl'imprestiti non si fanno ordinariamente che in rapporto alle proprietà fundiarie che si vogliono acquistare o liberare, o relativamente a qualche genere d'industria per cui si ricercano dei mezzi onde estenderla o sostenerla. Di qui ne segue che la tassa dell'interesse, affinchè la società non ne soffra, deve essere in rapporto coi prodotti delle proprietà fundiarie, e con quelli che un'onesta industria dee procurare. Se si distrugge quest'equilibrio si confonde ogni cosa.

Si dirà forse che il fissare la tassa dell'interesse, impedir potrebbe molte persone di trovare come prendere a

cambio? Quando ciò pure accadesse, il legislatore dovrebbe poco occuparsene. Ma la questione non è questa; perchè vi sono delle persone che hanno bisogno di prender denaro a cambio, come altre di darlo. Vi è sempre in Francia una grande abbondanza di numerario, il quale tende continuamente a circolare.

Si dirà forse che essendo generalmente seguito il dibasso dell'interesse, non vi sia bisogno di legge, e aspettar convenga altre favorevoli circostanze produttive di successivi vantaggi in questo genere? Questa opinione sarebbe pericolosa; perchè sebbene sia vero che nei luoghi ove gli affari si trattano con lealtà, l'interesse è realmente diminuito, vi sono ancora delle persone che abusano della estensione della legge attuale.

E voi, Signori, che conoscete perfettamente la situazione e i bisogni dei dipartimenti, ignorate forse come tuttora l'interesse eccessivo corroda le fortune de' cittadini? Non avete veduto poco fa ancora, con grave scandolo dei co-

stumi, delle torme di uomini un tempo dedicati ai travagli dell'agricoltura, alle arti, alle professioni liberali, ed ai mestieri, precipitarsi con furore nei vortici dell'agiotaggio? Non avete veduto nei paesi in cui il commercio è estremamente limitato, gli individui dell'ultima classe del popolo darsi in preda a delle speculazioni azzardose, e finire con dei fallimenti che sono divenuti calamità pubbliche?

Non era dunque una delle vostre più care speranze che l'Eroe della Francia liberasse l'interno del suo impero dagli orrori dell'usura?

Non deve recar meraviglia che alcuni uomini moderati abbiano dubitato se convenisse piuttosto di lasciare le cose all'arbitrio dei contraenti. Non consultano essi che la loro coscienza che è retta; non vedono che i loro affari che sono onorevoli; non pensano che alle loro operazioni, che sono naturali. Ma non così deve considerare i rapporti della società il legislatore di un grande Impero.

Finalmente si vorrà restringersi a dire che sebbene la fissazione dell'interesse convenzionale sia utile in se stessa, è però da temersi che la legge non venga eseguita? Potrebbe domandarsi se allor quando sia riconosciuta la necessità di una legge, si debba astenersi dal farla col pretesto che alcuni individui potranno sottrarsi alla di lei esecuzione? Con questi principj cosa diverrebbe l'ordine pubblico? Ma si può assicurare che la legge sarà eseguita.

Essa lo sarà certamente da tutti coloro che sono sempre premurosi di eseguire le leggi dello stato, e questi sono il maggior numero; lo sarà ancora da tutti quelli che hanno creduto di poter profittare della facilità accordata dalle leggi precedenti, e che non sarebbero capaci di opporsi ad un regolamento di ordine pubblico; sarà la legge eseguita da quelli che temeranno di esser presi in sospetto di violarla, come da coloro che temeranno di esserne convinti.

Ogni uomo rivestito di un carattere pubblico che si mescola nelle convenzioni dei cittadini, se fosse tanto poco delicato da prestarsi a dei trattati illeciti, sarà forzato di mantenersi nelle regole pel timore di perdere il suo stato. Se l'interesse eccede la tassa, il tribunale lo ridurrà; se il mutuante si dedica abitualmente all'usura, potrà esser condannato ad un ammenda della metà del capitale; se l'affare presenta dei caratteri di scrocchio, oltre l'ammenda suddetta sarà soggetto a subire una prigionia che potrà estendersi a due anni. Finalmente se si dicesse che non è possibile d'impedire tutte le frodi, bisogna convenire almeno che si sarà attaccato il male alla radice.

La giustizia punirà l'abuso dei mezzi indiscreti. A misura che ci allontaneremo dalle antiche memorie, la legge arriverà a formare interamente l'abitudine nazionale.

Così ci sembra dimostrato 1. che la fissazione dell'interesse convenzionale è

nella podestà o del legislazione. 2. che l'esperienza del passato esige questa fissazione; 3. che le circostanze non possono essere più favorevoli. Poco mi resta a dire sopra la tassa da determinarsi.

Cominciamo a parlare dell'interesse civile o tra i non mercanti. La Nazione aveva esternato il suo voto nelle Assemblee cantonali; l'Assemblea costituente l'aveva convertito in legge, con autorizzare la stipulazione del cinque per cento. Il progetto attuale differisce soltanto dai decreti dell'Assemblea costituente in ciò, che secondo questi decreti aveva luogo la ritenzione, se l'esenzione non era stata stipulata, invece che secondo il progetto, il cinque per cento è di diritto libero ed esente da qualunque ritenzione, salva la convenzione contraria. Questa misura è ragguagliata alla rendita dei terreni.

Riguardo al commercio, si è trovato giusto di fissare l'interesse del cambio a un mezzo per cento il mese. In mol-

te piazze l'interesse è al disotto del sei per cento. Ma il legislatore ha dovuto lasciare una certa libertà, onde il commercio abbia tutto ciò che può desiderare per le sue operazioni. Colui che dà a cambio a un interesse più forte, s'allontana dall'andamento degli affari ordinarij. Quello che prende a una ragione più alta ha già nella sua casa il germe della distruzione. Montesquieu l'aveva detto:

„ Affinchè si possa con vantaggio e-
 „ esercitare il commercio bisogna che
 „ il danaro abbia un prezzo, ma che
 „ questo prezzo sia poco considerabile;
 „ se è troppo alto il negoziante il quale
 „ vede che sarebbe maggiore l'interesse
 „ di ciò che potrebbe guadagnare nel
 „ suo commercio, non farà alcuna spe-
 „ culazione. „

La tassa del sei per cento adempie dunque a tutte le vedute del commercio. E in quali circostanze questa fissazione ha ella luogo? Quando lo sconto è al disotto a Parigi come nella

maggior parte dell'altre grandi piazze di commercio. E quando tutto annunzia che deve da per tutto abbassarsi, le savie misure prese e che sono state jeri a voi partecipate dal ministro dell'interno nella sua relazione dello stato dell'impero, devono necessariamente contribuirvi. La banca di Francia avrà ancora la gloria di concorrervi. Se le risorse che ella offre al commercio sembrano specialmente che riguardino Parigi, il bene che ne deriva circolerà da per tutto.

L'aumento de' suoi mezzi reali se dee necessariamente moltiplicare per lei le occasioni di esser utile: ella saprà servirsene per continuare a meritarsi la protezione del Governo senza allontanarsi giammai dall'oggetto della sua istituzione, dalla natura de' suoi affari, e senza compromettere l'interesse degli azionarj che hanno al contrario il diritto di esigere il maggior vantaggio delle loro sostanze.

Non avremmo bisogno di avver-

tire, Signori, che la legge nuova non dee avere effetto retroattivo. Basterebbe riportarvi all'articolo del Codice Napoleone che dichiara che la legge non retrotrae giammai. Non per evitare qualunque sinistra interpretazione e prevenire qualunque disturbo, il progetto contiene un articolo che stabilisce che non vien fatta alcuna innovazione alle stipulazioni d'interesse per contratto o altri atti anteriori.

Perciò che riguarda l'interesse legale dice il progetto che non potrà eccedere il cinque per cento. Nello stato presente ha luogo la ritenzione. Ma si è creduto che il debitore che si lascia citare in giudizio, deve almeno esser condannato a pagare un interesse uguale a quello che gli è permesso di stipulare. Questa innovazione ci è sembrata utile perchè ella impedirà al Debitore di cattiva fede di creare degli incidenti, e guadagnare un quinto in pregiudizio del Creditore.

Tali sono o Signori, i motivi che ab-

biamo creduto dovere esporre per sostenere un progetto che tanto interessa il paterno cuore di S. M.

Noi vi presentiamo coll'intima persuasione che cagionar non possa alcun imbarazzo nelle contrattazioni, che il commercio lungi da rimanerne inviluppato ne proverà un gran vantaggio, e che soprattutto guadagnerà molto l'ordine sociale.

Noi, ve lo confessiamo inoltre, speriamo di trovare un grande appoggio nell'esperienza che voi avete dei mali che il progetto deve far cessare, e nella soddisfazione che voi trovar dovrete nel sanzionare colla vostra approvazione una misura tanto conforme alla pubblica morale.

AGGIUNTE

E variazioni al Codice Napoleone decretate dal Corpo Legislativo il 3. settembre 1807.

ART. 17 *Resta soppresso il § 3 concepito in questa forma : 3 con l'altia-*

zione ad ogni corporazione estera, che esiga distinzioni di nascita.

ART. 427. *Al secondo, terzo, e quarto capo di questo articolo, che cominciano con le parole I Membri, e terminano Contabilità Nazionale, si sostituisca quanto appresso: Le persone indicate nei Titoli III, V, VI, VIII, IX, X, e XI, dell'atto delle Costituzioni del 18 Maggio 1803, i Giudici nella corte di Cassazione, il Regio Procurator Generale nella detta Corte, e suoi sostituti, i Commissarj della Contabilità Regia. —*

ART. 896. *Alla disposizione di questo Articolo si aggiunga quant' appresso: Nondimeno i beni liberi formanti la dotazione di un titolo ereditario, che l'Imperatore avrà eretto in favore di un Principe o di un capo di famiglia, potranno esser trasmessi per eredità, com' è stato regolato con l'atto Imperiale del 30 Marzo 1806, e col Senatus Consulto del dì 14. Agosto successivo.*

ART. 2260 e 2261. *La disposizione dell' articolo 2260 è divisa in due articoli : Il primo periodo formerà da qui innanzi esso solo l' articolo 2260 : il secondo periodo formerà l' articolo 2261. La disposizione dell' antico articolo 2261 è intieramente soppressa .*

DISCORSO

Sul progetto di legge concernente il Codice Napoleone del sig. Chabot (de l' Allier) Oratore della Sezione Legislativa del Tribunato , proferito nella Adunanza del 3. Settembre 1807.

Signori :

Non già una Revisione del Codice Civile , ma bensì una nuova Compilazione di esso viene ora sottoposta alla vostra sanzione ; nè le variazioni che contiene propongono massime e disposizioni diverse da quelle che sono state già adottate ; essendo l' unico scopo delle variazioni medesime quello di coordinare il Corpo delle nostre Leggi civili con gli atti delle Costituzioni che

sono emanati dopo la di lui promulgazione.

Il Codice Civile, ha detto l' Oratore del Governo, è un' opera compiuta; essa è quasi un' arca santa, verso cui avremo un rispetto religioso in modo che potrà servir d' esempio alle vicine Nazioni.

In fatti, o Signori, questo Codice, i di cui benefici influssi si faranno ogni giorno vie più sentire, sarebbe percosso da un colpo mortale con la sola idea di una revisione: nell'istante si porrebbero in urto le varie opinioni; tutte le parti della Legislazione sarebbero soggette a discussione, ed il Monumento investito fino dai fondamenti, annunzierebbe la sua vicina caduta.

Un Codice non ha più attività nè potere, subito che non ritiene in se il carattere della stabilità. Il nostro potrà senza dubbio esser rettificato nel corso del tempo, ma ciò non può farsi se non progressivamente, ed a misura che una

lunga esperienza ne avrà contrassegnato le mancanze , o i difetti .

La costanza del Legislatore contribuisce sopra ogni altra cosa a produrre il buon ordine, la disciplina e le abitudini che dirigono le persone, anche allorquando le leggi invecchiano . Se Solone avesse voluto abbandonarsi a vane idee di perfezione per appagare il capriccio degli Ateniesi, non sarebbe mai arrivato al punto di liberarli dall'Anarchia ; e Licurgo , che fondò i loro vicini e rivali , sentì tanto la necessità di conservare le sue Leggi illese da ogni alterazione , che trasferì in esilio con se stesso il potere di variarle .

Il Legislatore della Francia , il quale con tanta destrezza ha saputo produrre la riunione di tanti interessi diversi, e differenti sistemi , non darà il segnale d'inopinate, e premature variazioni in mezzo della Gran Nazione, le di cui numerose provincie sono appena da pochi anni riunite sotto l'impero di una legge comune .

Voi peraltro , o Signori , ben sapete in quali circostanze NAPOLEONE assunse le redini del Governo . Voi ben sapete che non fu allora possibile di gettare i fondamenti in modo che non vi fosse cosa che nel tratto successivo potesse scompagnarli .

L'Istoria fa vedere , che se si eccettuano pochi Stati compresi in ristretti confini , le Nazioni si formano lentamente , secondo la natura delle crisi , delle passioni , e dei bisogni che provano .

Dopo aver fatto l'esperimento troppo doloroso di una forma di Governo , le di cui massime poterono illudere per qualche momento , ma che nient'altro produsse tra noi se non inquietudini , torbidi , e discordie , dopo aver ad essa sostituito un sistema più semplice e più vigoroso , ma che non dava bastante sicurezza per il tempo avvenire , e che doveva considerarsi dai buoni soltanto come un mezzo per passare ad un migliore ordin

di cose, la Francia riconobbe alfine che non poteva lusingarsi di ottenere nè riposo nè prosperità, se non faceva ritorno alla Monarchia, ed il suo rapido e brillante andamento proverebbe abbastanza, qualora ve ne fosse bisogno, che Ella ebbe ben ragione di ritornarvi.

Si tratta pertanto di sapere in oggi se alcune disposizioni del suo Codice, le quali doverono aver l'impronta delle massime, e della forma della Democrazia, potranno esser modificate in modo che si combinino con le massime, e le forme delle nostre nuove Istituzioni politiche, e del Governo che definitivamente è costituito.

La Legge Politica deve dirigere la Legge Civile, e questo principio non ammette dubbio presso di Voi, o Signori. Quindi ridurre gli articoli del Codice Civile a tenore dello spirito delle Costituzioni non vuol dire rovesciare, ma bensì mettere in buon ordine, e terminare l'edifizio.

Tale, io lo ripeto, è l'unico ogget-

to delle variazioni che sono state proposte , avanti di esaminar le quali in particolare, io deggio richiamare la Vostra attenzione al nuovo titolo che è per avere il Codice Civile . Egli si chiamerà *Codice Napoleone*, titolo che ormai da lungo tempo eragli stato spontaneamente accordato per una specie di universale acclamazione .

La compilazione delle Leggi Romane, fatta nel Governo di un Sovrano, che pensava con la testa dei suoi Ministri, che combatteva col braccio dei suoi Generali, e che non ebbe la più piccola parte nell' opera che ordinò, non avrebbe dovuto giammai portare il suo Nome . Eppure tale raccolta ha salvato Giustiniano dall' oblio .

La cosa è ben differente tra Noi, o Signori . L' istesso Imperatore ha piantato con le sue mani trionfanti le basi delle nostre Leggi . Noi l'abbiamo veduto assistere continuamente alle Discussioni nei suoi consigli, rischiararle, e dirigerle non tanto con la profondità

delle idee, quanto con la forza del raziocinio, far mostra ad ogni istante di cognizioni che han sorpreso i Giureconsulti più provetti, e stabilire tutti i grandi principj per mezzo dei vasti pensieri di un Genio creatore, a cui nulla è estraneo. Il nostro Codice adunque è veramente il Codice Napoleone.

Questo solo titolo basterebbe, o Signori, per renderlo immortale. Sarà applaudito dai nostri Descendenti, e le generazioni le più lontane dall' Epoca in cui fu eretto questo monumento delle nostre Leggi ammirando sommamente il di lui autore, contempleranno l' opera con rispetto.

Quasi tutte le Istituzioni ripetono il loro splendore dalla gloria, e dalla celebrità degli Uomini che le hanno stabilite.

Crederemo noi che il Corpo del Gius Romano avrebbe conseguito presso la tarda posterità una così alta riputazione, se non fosse opera di una immensa Nazione, se non avesse richiamata a

memoria la Patria di tanti uomini straordinarij ?

Un gran nome costituisce la più gran difesa delle Leggi , ed è il più sicuro veicolo della loro autorità : il potere sopra tutto contribuisce a farle eseguire dai contemporanei , e venerare dalle generazioni future . Quindi , benchè il nostro Augusto Capo non avesse Egli stesso animato i suoi consigli alla Compilazione del Codice Civile , dovremmo supplicarlo di annettervi il suo Nome , per imprimere sul medesimo il suggello della sua grandezza , per assicurargli i suffragi delle Nazioni .

E già questo Codice non è più soltanto il Codice Civile dei Francesi , è divenuto la legge Comune di diversi Popoli di là dall' Alpi , di là dal Reno , ed è stato da noi ricevuto non come la legge di un Conquistatore , ma come un Benefizio del Pacificatore .

Non dubitate , o Signori , estenderà più oltre il suo impero ; molto superiore al Codice di Giustiniano , deve sor-

passarne ancora la fortuna ed il successo .

Possa egli , regolando tra poco l'Europa intiera , stabilire nuovi legami tra le Nazioni del Continente , unirle nelle civili relazioni , come sono unite nelle relazioni politiche , e farne per così dire una sola e medesima famiglia vivente in pace sotto le medesime leggi !

Bisogna adunque , che si mostri munito di un Nome imponente e maestoso , che spiri per tutto la fiducia . E qual altro nome poteva ricevere più grande , più degno dei suoi destini , di quello di NAPOLEONE ? Si trovò giammai chi fosse circondato di cotanta gloria e potere ? ...

Forse , o Signori , mi sono troppo lungamente trattenuto in un tema che non ha bisogno di prova , nè di appoggio : ma nel manifestare i miei sentimenti ero sicuro di manifestare ancora i Vostri , ed il Vostro cuore insieme col mio avrà di buon grado supplito alla debolezza delle mie espressioni .

Espongo adesso in brevi parole le variazioni che si contengono nella nuova Compilazione del Codice .

Nel 1798 al Calendario Gregoriano fu sostituito in Francia un nuovo Calendario , il quale però non ricevuto presso verun popolo , rompeva , o almeno rendeva assai difficili le relazioni dei pubbliche e privati affari tra la Francia , e gli altri Stati . È convenuto dunque necessariamente sopprimerlo , ed è stato riassunto il Calendario Gregoriano , ma solo dopo la promulgazione del Codice Civile .

Le Date del Calendario Gregoriano sono sostituite nel Codice Napoleone alle Date del Calendario soppresso , osservandone esattamente le correlazioni .

Questa variazione era positivamente necessaria per i Francesi , che tra poco non conosceranno più un Calendario che ha esistito per qualche anno soltanto , e per gli altri popoli , i quali costantemente hanno ricusato di ammetterlo .

Le Denominazioni di *Imperatore* ,

Impero , *Stato* sono egualmente sostituite nel Codice Napoleone a quelle di *Primo Console* , *Governo* , *Repubblica* , *Nazione* , che si leggevano nel Codice Civile .

Il Tribunale di Cassazione , i Tribunali d' Appello , sono chiamati *Corte di Cassazione* , *Corte di Appello* ; i Tribunali criminali, *Corti di Giustizia Criminale* , le loro Sentenze *Arresti* (Arrêts).

Al titolo di Commissario del Governo presso il Tribunal d' Appello , ovvero di Commissario presso il Tribunale di prima Istanza , è surrogato il titolo di *Procuratore Generale Imperiale nella Corte di Appello* , ovvero di *Procuratore Imperiale nel Tribunale di Prima Istanza* .

Al titolo di Commissario delle Relazioni Commerciali è surrogato il titolo di *Console* ; all' espressione di Commissariato delle stesse relazioni , l' altra di *Consolato* .

Le armate della Repubblica , i Va-

scelli, o Bastimenti dello Stato, sono chiamate *le armate dell' Imperatore, i Vascelli, o Bastimenti dello Stato.*

Sarebbe inutile, o Signori, d' imprendere a giustificare le variazioni delle denominazioni, mentre ne sono abbastanza evidenti i motivi.

A tenore dell' Articolo 17 del Codice la perdita dei Diritti Civili s' incorreva con l' affiliazione ad ogni estera corporazione, che ricercasse distinzione di nascita: ma egli è fuor di dubbio che le affiliazioni alle corporazioni estere sono sotto l' Impero della Legge Politica, che passano tra una Potenza e l' altra, e che debbono essere regolate a seconda delle massime ed usi, che sono in vigore presso i Governi che stipulano dei Trattati. Perciò non appartengono alla Legge Civile, che regola soltanto i diritti e i doveri dei Cittadini tra loro, e con molta ragione questa materia non è stata inserita nel CODICE NAPOLEONE.

L' Articolo 427 aveva dispensato dal-

l'onore delle tutele i membri delle Autorità stabilite con gli Articoli 2, 3, e 4 dell' Atto costituzionale dell' anno 8 ; ma dopo la promulgazione del Codice, l' organizzazione di tali Autorità è stata modificata , sono stati eretti Uffizi del medesimo ordine , o di un ordine superiore ; la medesima nomenclatura non poteva più sussistere , e per tener ferma la massima dell' Articolo 427, è stato necessario indicare, seguendo le attuali denominazioni, tutte le persone alle quali deve essere applicato .

Finalmente, o Signori, l' Articolo 896 soffre nella sua disposizione una modificazione, che deve condurre alle più importanti conseguenze.

Tale Articolo , nel proibire le Sostituzioni , aveva ammessa una sola eccezione che si legge spiegata negli Articoli 1048 , e 1049 : ma dopo l' emissione del Codice è stata stabilita un' altra eccezione con l' Atto del 30. Marzo 1806, e con il Senatus-Consulto del 14. Ago-

sto successivo , ed è sembrato necessario inserirla nel Codice Napoleone .

Non è stata in conseguenza proposta una nuova disposizione, poichè è già munita del Sigillo dell' Autorità Sovrana; e non si tratta d'altro, se non che riunire le due eccezioni in seguito della regola generale, perchè non si faccia sbaglio, e la disposizione dell' Articolo 896 sia completa.

Mi sarà lecito per altro, o Signori, di farvi osservare che non sono state ristabilite le Sostituzioni nel sistema in cui sussistevano per lo passato; e che gli abusi per i quali se ne ricercava la proscrizione, non possono rigenerarsi nell'attuale ordine di cose.

Le Sostituzioni erano libere: ognuno aveva diritto di farne secondo le sue affezioni ed il proprio genio. Di qui è che derivavano molte ingiustizie, e gravi differenze tra le famiglie; e il loro numero troppo grande, ponendo fuori di contrattazione una enorme quantità

di beni, recava grave danno all' Agricoltura ed al Commercio .

Da qui avanti le sostituzioni non potranno aver luogo se non in forza di un' espressa abilitazione, da ottenersi dall' Imperatore, e non saranno permesse ai termini del Senatus-Consulto se non quando,, *S. M. lo giudicherà conveniente, o per ricompensare importanti servigi, o per eccitare un' utile emulazione, o per concorrere allo splendore del Trono. ,,*

Riflessi di così grave importanza non potevano servire alle massime stabilite per i casi ordinari; e lungi dal temere che in oggi le Sostituzioni divengano troppo frequenti, si dovrà piuttosto bramare che si moltiplichino le circostanze, nelle quali possano essere giustamente permesse, giacchè di tutte sarà l'oggetto o la ricompensa dei grandi servigi resi alla Patria, o gli interessi dello Stato.

L'Imperatore nell' aprire la Vostra Assemblea, o Signori, si è degnato far-

vi sapere i progetti nei quali è occupato per portare ad effetto sì grandiosi disegni, e Voi siete eccitati a passare a piè del Trono l'indirizzo di unanime ringraziamento.

Voi vi combinate con le idee di S.M. approvando col Vostro voto un progetto, che tende a coordinare i principj del nostro Diritto Civile, e quelli delle nostre costituzioni, che unisce al sistema delle nostre politiche relazioni, quelle regole le quali pochi anni sono dove-rono esser combinate in un piano meno esteso.

In tal forma avrete data l'ultima mano al Codice, e potrete presentarlo con fiducia e con nobile orgoglio ai Popoli contemporanei, alla Posterità, quando avrete fregiato il suo frontespizio col nome di quest' Uomo straordinario, nel quale il Mondo ammira la pazienza nel campo, la forza nelle battaglie, la magnanimità nella vittoria, la grandezza e la generosità nella politica, lo splendore e la gloria alla testa del

Governo , ed in tutti i suoi pensieri il Genio il più sorprendente che sia mai sorto nel corso dei secoli antichi e moderni .

L E G G E

Che determina il senso e gli effetti dell'art. 2148 del Codice Napoleone sull'iscrizione dei Crediti Ipotecarj;

NAPOLEONE per la grazia di Dio e per le Costituzioni ec.

Il Corpo Legislativo ha emanato il 4. Settembre 1807. il seguente decreto, in conformità della proposizione fatta in nome dell'Imperatore, e dopo aver sentiti gli Oratori del Consiglio di Stato, e delle sezioni del Tribunato nel giorno stesso.

D E C R E T O

ART. 1. Nel termine di sei mesi da datare dalla promulgazione della presente legge, ogni creditore che avesse dalla Legge dell' 11 Brum. an. 7. fino al giorno della detta promulgazione, ottenuta un'iscrizione *senza indicazio-*

ne dell'epoca dell'esigibilità del suo credito, sia che quest'epoca deva aver luogo a giorno fisso, e dopo un evento qualunque, è autorizzato a ripresentare all'ufficio della conservazione ove è stata fatta la iscrizione, la sua nota rettificata, dietro la quale il conservatore indicherà, tanto sul suo registro, quanto sulla nota restata in sue mani, l'epoca della exigibilità del credito, uniformandosi in tutto alla disposizione dell'art. 2200 del Codice Napoleone, e senza esigere alcun nuovo diritto.

2. Mediante questa rettificazione l'iscrizione primitiva sarà considerata come completa e valida, qualora siano d'altronde state osservate le altre formalità prescritte.

3. La presente legge non si applica alle iscrizioni che fossero state annullate da sentenze passate in cosa giudicata;

M O T I V I

Della Legge che determina il senso e gli effetti dell' art. 2148 del Codice Napoleone sull'iscrizione dei crediti ipotecarj.

Signori :

Il progetto della legge che noi vi presentiamo in nome di sua Maestà l'Imperatore, ha per oggetto di calmare molte inquietudini, e di ristabilire sopra le sue basi un gran numero di fortune particolari compromesse dall'omissione (divenuta quasi universale) di una delle formalità prescritte dal Codice Napoleone, e che prescriveva ancora anteceden-
temente la Legge dell' 11. Brum. An. 7. per operare l'iscrizione dei crediti ipotecarj.

Questa formalità così spesso omessa è quella della menzione nelle Note dell'epoca dell'esigibilità del credito iscritto.

Molte iscrizioni sono state annullate per questo motivo, e la corte di cassazione non ha riconosciuto in questa pra-

tica se non che una giusta applicazione
 si della Legge dell' 11. Brum: an. 7, che
 dell' Art. 2148 del Codice Napoleone.

Ciò ha prodotto infiniti lamenti, che
 non potevano a meno di richiamare e
 fissare l'attenzione del Governo.

Fra i tanti reclami che questa mate-
 ria ha suscitati, sostenevasi specialmen-
 te che non potevano i tribunali applica-
 re una pena di nullità che non era let-
 teralmente pronunziata, a meno che l'
enunciazione dell' epoca dell' esigibi-
lità del credito iscritto non fosse clas-
 sata nel numero dei caratteri essenziali
 e costitutivi dell'iscrizione, negandosi
 che dovesse occupare questo posto che
 pretendevasi riserbato ad altri punti
 importanti, come il *nome delle parti,*
la somma dovuta ec. Si diceva ancora
 che questa omissione poteva essere ri-
 parata col aver ricorso al documento co-
 stitutivo del credito, e si concludeva
 da queste osservazioni che la mancanza
 di una dichiarazione poco importante
 in sè stessa, non era per lo passato, e

non poteva essere per l'avvenire un mezzo di annullare l'iscrizione.

Ma delle forti ragioni impedivano di adottare un tal sistema; infatti non si conosce bene un aggravio, se non quando si conosce l'epoca da cui deve esser sofferto: perchè vi è un'estrema differenza fra una somma di 100,000 franchi esigibile nel momento, ed una somma esigibile fra dieci anni; così, e poichè la menzione prescritta dalla legge si applica ad un fatto che può cangiare o modificare la cosa stessa, ella si trova rivestita del carattere costitutivo che porta l'obbligazione di conformarvisi sotto pena di nullità.

Dall'altra parte la facoltà di ricorrere al documento primitivo non scioglie alcuna difficoltà; perchè un tal documento non resta unito alla nota, la quale d'altronde deve contenere tutti i documenti di cui il pubblico ha bisogno.

Finalmente se si togliesse all'ar. 2148 del Codice la sanzione che gli è necessaria su questo punto, lasciandola sussi-

stere per gli altri questa disunione di condizioni unitesi strettamente dal medesimo testo, non potrebbe più considerarsi che come un'abrogazione della legge in questa parte.

Non è sembrato doversi pronunciare un tale anatema contro una formalità giusta, utile, e veramente costitutiva della iscrizione, e ciò che si è trovato da riprendere non è che esista una tale disposizione, ma che ella sia stata male intesa, e che l'uso non sia conforme alla legge.

Tuttavolta l'errore comune sparso fra gli agenti stessi dell'amministrazione reclama il soccorso della potestà pubblica, e un termine per rettificare le iscrizioni difettose.

Un tal soccorso non può per altro estendersi alle iscrizioni definitivamente annullate da sentenze irrevocabili, ma il numero non è per anche considerabile, e la legge che voi decreterete impedirà che si accresca.

L E G G E

*Relativa ai diritti del tesoro pubblico
sopra i beni delle persone obbligate
a render conto.*

Del 5. Settembre 1807.

NAPOLEONE per la grazia di Dio e per
le costituzioni ec.

Il Corpo Legislativo ha emanato, il 15
Settembre 1807, il decreto seguente
in conformità della proposizione fat-
ta in nome dell'Imperatore, e dopo
aver sentiti gli oratori del consiglio
di stato e delle sezioni del tribunato,
nello stesso giorno.

D E C R E T O

ART. 1. Il privilegio e l'ipoteca man-
tenuti dagli articoli 2098 e 2121 del
Codice Napoleone a profitto del Tesoro
pubblico sopra i beni mobili e immobili
delle persone obbligate a render conto
incaricate della riscossione o del paga-
mento dei suoi danari sono regolati
come segue.

2. Il privilegio del tesoro pubblico

ha luogo sopra tutti i beni mobili delle persone obbligate a render conto, anche riguardo alle mogli separate di beni, sopra i mobili trovati nella casa di abitazione del marito, a meno che esse non giustifichino legalmente che i detti mobili provengono loro per eredità, o che ad esse appartenevano i danari impiegati nell'acquisto dei medesimi.

Questo privilegio non può per altro esercitarsi se non che dopo i privilegi generali e particolari enunciati negli Articoli 2101 e 2102 del Codice Napoleone.

3. Continuerà ad esser regolato dalle leggi esistenti il privilegio del Tesoro pubblico sopra i fondi dati per cauzione dalle persone obbligate a render conto.

4. Il privilegio del Tesoro pubblico ha luogo 1. sopra gl'immobili acquistati a titolo oneroso dalle persone obbligate a render conto posteriormente alla loro nomina: 2. sopra quelli acquistati all'istesso titolo.

lo e dalla nomina in poi, dalle loro mogli, anche separate di beni.

Sono eccettuati non ostante gli acquisti a titolo oneroso fatti dalle mogli, quando sarà giustificato legalmente che loro appartenevano i danari impiegati in detto acquisto.

5. Il privilegio del Tesoro pubblico menzionato nell'articolo 4. sopra espresso, ha luogo in conformità degli articoli 2106 e 1013 del Codice Napoleone, con l'obbligo di una iscrizione, la quale deve esser fatta nello spazio dei due mesi dal registro dell'atto traslativo di proprietà.

Non può in alcun caso pregiudicare 1. ai creditori privilegiati e menzionati nell'Articolo 2103. del Codice Napoleone, ogniquale volta abbiano adempito alle condizioni prescritte per ottenere il privilegio; 2. ai creditori menzionati negli Articoli 2101, 2104 e 2105 del Codice Napoleone, nel caso contemplato dall'ultimo di questi Articoli; 3.

ai creditori del precedente possessore che avessero sopra il fondo acquistato, delle ipoteche legali esistenti indipendentemente dall'iscrizione, o qualsivoglia altra ipoteca validamente iscritta.

6. Riguardo agl' immobili delle persone obbligate a render conto che ad esse appartenevano prima della loro nomina, il Tesoro pubblico ha sopra dei medesimi una ipoteca legale, con obbligo dell'iscrizione, in conformità degli Articoli 2121, e 2134. del Codice Napoleone.

Il Tesoro pubblico ha una ipoteca simile, e col medesimo obbligo, o sopra i beni acquistati dalla persona obbligata a render conto non a titolo oneroso, dalla sua nomina in poi.

7. A datare dalla pubblicazione della presente legge, ogni ricevitore generale del dipartimento, ogni ricevitore particolare del circondario, ogni pagatore generale e divisionario, come pure, i pagatori del dipartimento, dei porti e

dell'armate, saranno tenuti di enunciarne i loro titoli e qualità negli atti di vendita, di acquisto, di divisione di cambio, e altri atti traslativi di proprietà, e ciò sotto pena della destituzione; ed in caso d'insolvenza verso il Tesoro pubblico ùi essere processati come falliti fraudolenti.

I ricevitori del registro e i conservatori dell'ipoteche saranno tenuti, parimente sotto pena della destituzione, ed inoltre di tutti i danni e spese di richiedere o di fare, a vista di detti atti, l'iscrizione in nome del Tesoro pubblico, per la conservazione dei suoi diritti, e di trasmettere, tanto al procuratore imperiale del tribunale di prima istanza del circondario dei beni, quanto all'agente del Tesoro pubblico in Parigi, la nota prescritta dagli Articoli 2148 e seguenti del Codice Napoleone.

Restano non ostante eccettuati i casi, in cui trattandosi di un'alienazione da farsi, la persona obbligata a render

conto avrà ottenuto dal Tesoro pubblico un certificato comprovante che questa alienazione non è soggetta all'iscrizione per parte del tesoro. Questo certificato sarà enunciato e datato nell'atto d'alienazione.

8. In caso d'alienazione per ogni persona tenuta a render conto dei beni obbligati ai diritti del Tesoro pubblico per privilegio o per ipoteca, gli agenti del Governo procureranno per le vie di diritto la riscossione di quelle somme di cui la persona obbligata a render conto sarà stata costituita debitrice.

9. Nel caso in cui la persona obbligata a render conto non sia attualmente costituita debitrice, sarà tenuto il Tesoro pubblico, dentro tre mesi computabili dalla notificazione che gli sarà fatta ai termini dell'Art. 2183 del Codice Napoleone, di somministrare e depositare nella Cancelleria del Tribunale del Circondario dei Beni venduti, un certificato comprovante la situazione

della persona obbligata a render conto: in mancanza di che, spirato, il detto termine, la revoca dell'Iscrizione avrà luogo di diritto, e senza bisogno di sentenza.

Avrà egualmente luogo di diritto la detta revoca nel caso in cui il certificato comproverà che la persona obbligata a render conto non è debitrice verso il Tesoro pubblico.

10. La prescrizione dei diritti del Tesoro pubblico stabilita dall'Art. 2227. del Codice Napoleone corre a profitto delle persone obbligate a render conto dal giorno in cui viene a cessare la loro amministrazione.

11. Qualunque disposizione contraria alla presente legge resta abrogata.

MOTIVI

Della legge relativa ai diritti del tesoro pubblico sopra i beni delle persone obbligate a render conto.

Signori.

Il progetto della legge che Sua Mae-

stà ci ha incaricati di presentarvi, ha per oggetto di regolare i diritti del tesoro pubblico sopra i beni delle persone obbligate a render conto, incaricate della riscossione o del pagamento dei denari appartenenti al medesimo.

L'antica legislazione era precisa sopra tale materia. I diritti del Tesoro erano fissati dall' Editto del mese di Agosto 1669, le disposizioni del quale erano state rinnovate dalle leggi de' 24 Novembre 1790, 19 Luglio, e 11 Agosto 1792. Queste leggi accordavano allo stato un privilegio sopra i beni mobili, e sopra gl'immobili da essi acquistati dopo la loro nomina.

Riguardo agli immobili acquistati dalle persone obbligate a render conto avanti la loro nomina, lo stato non vi aveva che una semplice ipoteca.

Tale era lo stato della legislazione, allorchè la legge del 11 brum. an: 7, stabilì un nuovo sistema ipotecario. Secondo questa legge il tesoro pubblico non aveva più alcun privilegio sopra i

mobili, ed il suo diritto sopra gl'immobili si riduceva ad una semplice ipoteca soggetta all'iscrizione, e che non aveva effetto che dalla data di questa iscrizione.

Questo cangiamento ha cagionato al tesoro dei pregiudizi considerabili nel ricupero delle somme dovute dalle persone obbligate a render conto. I mobili entravano in una distribuzione in cui il tesoro non era ammesso che a rata. Non avendo il tesoro sugli immobili, anche su quelli acquistati dopol'ammisione alle loro funzioni, se non che una ipoteca soggetta a iscrizione, egli si trovava vinto da altri creditori, di cui la lealtà era sovente sospetta.

Dimanierache il tesoro era ridotto ad un vano ricorso, anche quando era evidente che i beni procedevano dai suoi danari. Il Codice Napoleone non poteva escludere il tesoro da tutti i diritti, di cui l'aveva spogliato la legge dal 11 brum: an: 7. L'articolo 2098 porta: „ Il privilegio dipendente dai diritti del tesoro.

„ ro pubblico ed il grado in cui può
 „ esercitarsi, sono regolati dalle leggi
 „ che riguardano tali diritti . Ciò non
 „ ostante il tesoro pubblico non può ot-
 „ tenere alcun privilegio in pregiudizio
 „ de' diritti acquistati dai terzi anterior-
 „ mente „.

Ha dunque l'articolo 2098. sanzionato per principio che il tesoro pubblico ha un privilegio, rilasciando al legislatore a decidere in qual caso tal privilegio debba aver luogo, e come debba regolarsi.

Così quando cerchiamo di determinare la natura dei diritti del tesoro pubblico su i beni delle persone obbligate a render conto, non può trattarsi che di determinare irrevocabilmente gli effetti di un privilegio di già riconosciuto, la di cui giustizia è evidente, che l'antica legislazione aveva solennemente consacrato, che mantenuto avevano tutte le assemblee nazionali fino all'epoca della legge del 11. Brum. an. 7, e il ristabilimento del quale non può essere più lungamente

differito senza compromettere la fortuna pubblica.

Quando l'articolo 2098 ha lasciato al legislatore la cura di regolare gli effetti di questo privilegio, non ha apposta che una sola limitazione, cioè che debbano essere sempre rispettati i diritti acquistati anteriormente dai terzi.

Non ho bisogno di avvertire che il governo non può pensare giammai di oltrepassare questa limitazione che è sì giusta e così conforme alle idee tutte di ordine e di giustizia.

Il progetto è stato dunque formato con questa doppia veduta, di garantire il tesoro pubblico dagli attacchi dell'interesse particolare e dai tentativi della frode, come pure di lasciare intatti tutti i diritti acquistati legittimamente.

Per giungere a questo fine bastava quasi di ricorrere alla legislazione anteriore alla legge dell' 11. brum : an. 7. Era soltanto indispensabile di stabilire, nell'esecuzione, qualche nuovo articolo normale per causa dei cangiamenti intro-

dotti dal Codice Napoleone nel sistema generale dei privilegi ed ipoteche.

La materia si divide naturalmente; si tratta di mobili o d'immobili: il tesoro pubblico avrà un privilegio sopra tutti i beni mobili delle persone obbligate a render conto: ma tal privilegio non si esprimerà se non che dopo i privilegi generali e particolari enunciati negli articoli 2101, 2102 e del Codice Napoleone.

Il progetto della legge sarebbe stato incompleto se non avesse profittato dell'esperienza del passato per riparare alle mancanze che commettono troppo spesso le mogli delle persone obbligate a render conto, o che queste stesse commettono in nome delle loro mogli.

Chi non sa che sotto pretesto di una separazione, le mogli che abitano coi loro mariti non mancano mai, al momento dell'esecuzione, di reclamare tutti i mobili che si trovano nella casa come di loro proprietà? L'antica legislazione aveva preveduto questo caso.

Il progetto seguita le stesse regole, mentre stabilisce che il privilegio del tesoro pubblico si estenderà sopra tutti i mobili, anche rapporto alle mogli separate di beni, per i mobili trovati nella casa d'abitazione del marito, a meno che esse non giustifichino che tali mobili sono toccati loro per eredità, o che ad esse appartenevano i danari che hanno servito a farne l'acquisto.

Ciò ci rammenta quella famosa legge Romana per la quale una donna non poteva reclamare cosa alcuna, la di cui proprietà non derivasse in lei da una causa giusta ed onesta.

In due maniere, non ostante, è stata modificata l'antica giurisprudenza. L'editto del 1669, e l'articolo 16 della legge del 1790 obbligavano la moglie a giustificare che questi stessi mobili le appartenevano prima del matrimonio. Il progetto rigetta questa distinzione che offender potrebbe la giustizia in pregiudizio delle donne che non hanno potuto acquistare la proprietà che dopo

il matrimonio, nel caso per esempio in cui una eredità non è loro pervenuta che dopo quest'epoca.

La legge del 1790 non applicava parimente la disposizione riguardo alle mogli se non che nel caso che la separazione fosse posteriore alla nomina della persona obbligata a render conto. Ha giudicato il governo che era più conveniente di non fare alcuna distinzione riguardo all'epoche della separazione, onde prevenire con ciò una nuova specie di frode, che non avrebbe mancato di produrre una tal distinzione.

Il progetto parla generalmente di beni mobili delle persone obbligate a render conto. La cauzione da darsi è senza dubbio nella classe dei beni mobili; ma la nuova legge non si stenderà sopra questa specie di beni. Il privilegio sopra i fondi dati in cauzione deve continuare ad esser regolato dalle leggi esistenti.

Passiamo al privilegio sopra gl'immobili. Convien distinguere gl'immobili acquistati a titolo oneroso dalle persone

obbligate a render conto dopo la loro nomina; quelli acquistati a titolo gratuito parimente dopo la loro nomina; e finalmente gli immobili che loro appartenevano prima della nomina.

Il tesoro pubblico avrà un privilegio sopra gl'immobili acquistati a titolo oneroso dalle persone obbligate a render conto posteriormente alla loro nomina.

La ragione è chiara. Ciò deriva perchè è presunzione di ragione che tali immobili siano stati acquistati coi danari del tesoro pubblico. In questa parte era altresì conveniente di uniformarsi alle antiche leggi perciò che concerne le donne. Così il privilegio del tesoro pubblico avrà luogo anche sugli immobili acquistati a titolo oneroso, e dopo la nomina delle persone obbligate a render conto dalle mogli, anche separate di beni, a meno che esse non giustifichino legalmente che i danari impiegati nell'acquisto ad esse appartenevano.

Tutta volta non sarebbe giusto che il privilegio del tesoro pubblico vinco-

lasse le persone obbligate a render conto. È sembrato dunque necessario di conciliare l'interesse del loro credito con quello del tesoro; ed è per questo che il tesoro pubblico sarà obbligato di fare inscrivere il suo privilegio nei due mesi dal registro dell'atto traslativo della proprietà.

Il Governo non poteva neppure trascurare i diritti acquistati dai terzi, ed appunto per lasciarli in tutta la loro forza, si è avuto premura di dichiarare nel progetto, che il privilegio del tesoro non potrà pregiudicare nè ad alcuno dei privilegi stabiliti dal Codice Napoleone, nè ai creditori del precedente proprietario che avessero sopra gli acquistati beni, delle ipoteche validamente iscritte, o anche delle ipoteche legali, esistenti indipendentemente dall'iscrizione.

In quanto ai mobili acquistati dalla persona obbligata a render conto fuori che a titolo oneroso, posteriormente alla sua nomina, il tesoro pubblico non avrà

alcun privilegio. La differenza fra gl'immobili acquistati a titolo gratuito posteriormente alla nomina, e quelli acquistati a titolo oneroso si fa sentire da se stessa. Solo gli acquisti a titolo oneroso si può presumere che siano stati fatti coi danari del tesoro; ed è perciò che su questi stessi immobili acquistati a titolo oneroso può aver luogo il privilegio.

Il tesoro non può avere che un'ipoteca sugli immobili acquistati a titolo gratuito dopo la nomina. Tale ipoteca sarà legale, ma sarà soggetta all'iscrizione, come si dice negli articoli 2121, e 2134 del Codice Napoleone.

Ci resta a parlare degli immobili delle persone obbligate a render conto che appartenevano loro avanti la nomina.

Il Codice Napoleone aveva accordato pure per questo caso un'ipoteca legale a carico dell'iscrizione. Il progetto non poteva restringersi che a questi termini. Che però dopo avere stabilite le regole fondamentali, si occupa di al-

cune disposizioni d'ordine per assicurare l'esercizio dei diritti del tesoro, per rispettare il credito delle persone obbligate a render conto, per facilitare loro le contrattazioni, e per illuminare i terzi che volessero contrattare con loro.

E appunto per adempire a queste diverse vedute che le persone obbligate a render conto saranno tenute di enunciare i loro titoli e qualità negli atti che esse formeranno traslativi di proprietà. I ricevitori del registro, e i conservatori dell'ipoteche saranno tenuti, visti gli atti, di ricercare o di fare l'iscrizione in nome del tesoro pubblico.

Tale iscrizione non avrà però luogo nel caso, in cui la persona obbligata a render conto avesse ottenuto dal tesoro pubblico un certificato, col quale ne fosse stata dispensata. In questa maniera una persona obbligata a render conto, che non sarà in debito col tesoro, potrà esser sicura di aver la facoltà di alienare i suoi immobili senza provare alcun ostacolo.

Affine di non trascurare cosa alcuna in una materia così importante, il progetto ha previsto il caso, in cui una persona obbligata a render conto alienasse uno dei suoi immobili. Seguirà allora una di queste due cose : o la persona obbligata a render conto è debitrice del tesoro , in questo caso gli agenti del governo devono procurare, per le vie di diritto, il recupero del reliquato del debito, o la persona obbligata a render conto non è attualmente debitrice , ed allora il tesoro pubblico sarà tenuto dispiegarsi nel termine di tre mesi.

Se, dentro questo termine, il tesoro pubblico deposita alla cancelleria un certificato comprovante la situazione della persona obbligata a render conto, dal quale resulti che detto tesoro ha delle ragioni da sperimentare, conserverà allora il tesoro il diritto di agire in conformità delle leggi. Se il tesoro lascerà passare tre mesi senza fare alcuna produzione, avrà luogo per diritto , e senza bisogno di sentenza, la revoca dell'iscrizione.

Tal revoca avrà luogo per diritto nel caso in cui il certificato comprovasse che la persona obbligata a render conto non è debitrice verso il tesoro pubblico.

Osiamo dire che era impossibile di prendere maggiori precauzioni affinchè l'esercizio dei diritti del tesoro pubblico non impedisse l'andamento degli affari. Tre mesi saranno bastanti. Può forse sembrar corto questo termine, allorchè si tratta di liquidare la situazione della persona obbligata a render conto; ma egli è bastante per cagione dell'ordine che è stato stabilito nel tesoro pubblico.

La legislazione era ancora rimasta imperfetta in ciò che concerne la prescrizione relativamente alle persone obbligate a render conto. L'art. 2227. del Codice Napoleone assoggetta alla prescrizione i diritti del tesoro pubblico, come quelli dei particolari, ma non stabilisce l'epoca dalla quale tale prescrizione corre a profitto delle persone obbligate a render conto.

Il progetto riempie questa lacuna dichiarando che la prescrizione corre dal giorno in cui è cessata l'amministrazione della persona obbligata a render conto. La prescrizione non poteva correre nel tempo dell'esercizio. Ha creduto in primo luogo il Governo necessario di stabilire regole chiare sopra tutto ciò che riguarda questa parte così essenziale dell'amministrazione; ma ha voluto ancora che tali regole non si allontanassero in modo alcuno dai principj fondamentali della nostra organizzazione civile. Egli vuole garantirsi dalle frodi, ma vuole ancora che la buona fede, e i diritti dei terzi siano rispettati.

Finalmente egli vuole che semplici forme assicurino il recupero di ciò che può essergli dovuto, senza che il credito delle persone obbligate a render conto sia alterato, nè che i terzi ne soffrano alcuna molestia.

Tocca a voi, o Signori, a decidere adesso se il fine sarà sufficientemente conseguito.

Noi abbiamo avuto la speranza che resterete convinti che accordando la vostra sanzione al progetto della legge, non farete, che secondare efficacemente le vedute di S. M., di cui tutti i pensieri sono diretti a stabilire un ordine perfetto in ciascuna parte di amministrazione.

CIRCOLARE

Di S.E. il Gran giudice Ministro della Giustizia relativa al rilascio dei salva-condotti a favore degl' individui soggetti alla cattura.

dell' 8. Settemb. 1807.

Signore :

Ai termini della legge del 15. germ. an. 6. tit. 3. art. 8. potevano i Tribunali di commercio, e i giudici di pace egualmente, che le corti sovrane, e i tribunali civili rilasciare dei salva-condotti agli individui soggetti alla cattura, quando erano chiamati come testimoni in materia civile o criminale.

Una tale disposizione trovasi mo-

dificata dall' art. 782. del codice giudiziario . Non si tratta in esso che dei testimonj citati avanti un tribunale di prima istanza, o avanti una corte di giustizia criminale o di appello . D'altronde i salva-condotti devono essere rilasciati dal Direttore del *Jury*, dal Presidente delle corti criminali o d'appello, previe le conclusioni del pubblico ministero .

Da ciò assai chiaramente risulta che i tribunali di commercio , e i giudici di pace sono privati della facoltà di rilasciare questi salva-condotti, primieramente perchè non sono rammentati direttamente nè indirettamente nell' art. del codice , in secondo luogo perchè non avendo presso di se ministero pubblico , si trovano nell'impossibilità di adempire alle formalità delle conclusioni che sono oggi indispensabili .

Ciò non ostante tutti i tribunali hanno egual bisogno di citare e sentire i testimonj , onde fa d'uopo che qualora

questi siano chiamati avanti i giudici di pace e i tribunali di commercio, possano comparirvi senza esporre la loro libertà ; e se questi tribunali non hanno più facoltà come avevano prima di accordar loro i necessarj salva-condotti , l'interesse pubblico esige che siavi provvisto in un'altra maniera non determinata dal Codice giudiziario .

Ho dovuto dunque rivolgermi al Governo per renderli conto di questa difficoltà .

Con deliberazione del consiglio di stato dei 30. Aprile decorso, approvata da S. M. I. il 30. Maggio successivo, è stato deciso che l' art. 782. del Codice di procedura aveva avuto difatti per oggetto di restringere una potestà troppo estesa, di cui potevasi temere l' abuso ; che da questo articolo evidentemente risulta che non si è voluto che i giudici di pace potessero in avvenire accordare i salva-condotta , perchè non vi sono nominati, come lo erano nella

legge del 15. Germ., e che d' altronde non hanno essi alcun ministero pubblico; Che questa facoltà è egualmente interdetta per gli stessi motivi ai tribunali di commercio; e che finalmente le parti che vorranno produrre tanto avanti un giudice di pace, che avanti un tribunale di commercio dei testimoni in stato di cattura, devano indirizzarsi al presidente del tribunale civile del circondario, il quale sopra la rappresentanza della sentenza d' esame, e sulle conclusioni del Ministero pubblico rilascerà, se vi sia luogo, il salvacondotto necessario.

Voi comunicherete questa deliberazione ai tribunali civili, e di commercio del vostro distretto, raccomandando ai procuratori Imperiali presso i tribunali civili d' informarne i giudici di pace dei loro rispettivi circondari, affinchè vi si uniformino.

Avrete cura di rendermi conto delle vostre premure a tale oggetto.

L E G G E

*Relativa alla cattura contro i Foresteri
non domiciliati in Francia .*

del 10. Settemb. 1807.

NAPOLEONE per la grazia di Dio, e per le costituzioni ec. ec.

Il corpo legislativo ha emanato il 10. Settemb. 1807. il Decreto seguente, in conformità della proposizione fatta in nome dell'Imperatore, e dopo aver sentiti gli oratori del consiglio di stato, e delle sezioni del tribunato nell'istesso giorno .

Decreta .

ART. 1. Ogni sentenza di condanna che sarà proferita in vantaggio di un Francese contro un Forestiere non domiciliato in Francia, porterà seco la cattura .

2. Prima della sentenza di condanna, ma dopo la scadenza, o l'esigibilità del debito, il Presidente del tribunale di prima istanza, nel circondario del quale si troverà il Forestiere non

domiciliato, potrà, se vi saranno motivi sufficienti, ordinare il di lui arresto provvisorio ad istanza del creditore Francese.

3. Non avrà luogo l'arresto provvisorio o cesserà, qualora il forestiere giustifichi di possedere sopra il territorio Francese uno stabilimento di commercio o degl'immobili, il tutto di un valore sufficiente per assicurare il pagamento del debito, o qualora dia per cauzione una persona domiciliata in Francia, e riconosciuta idonea.

M O T I V I

Della legge relativa alla cattura contro i forestieri non domiciliati in Francia.

Signori:

Il progetto di cui vi ho fatto la lettura riposa sopra una base severa in apparenza, ma di una gran giustizia e di una rigorosa necessità.

I forestieri sono con favore accolti in questa terra ospitale; il francese natu-

ralmente di buona fede e sensibile si abbandona talvolta con una facilità, che non può sempre approvarsi dalla prudenza: devono dunque gli atti di beneficenza produrre la rovina dell' uomo generoso, che fu capace di esercitarli?

Non allegherò come motivo della legge l'esempio delle altre nazioni che esercitano la cattura contro il debitore forestiere; questa ragione non sarebbe bastante per meritare il vostro voto: se le altre nazioni fossero ingiuste, il popolo Francese si darebbe ogni premura di ricondurle alla giustizia col suo esempio; ad esso non conviene di seguitar ciecamente i passi degli altri, e il Genio che lo governa ha per uso non di ricevere, ma di dare l'impulso.

Ma l'esercizio della cattura è sovente l'unico mezzo di ricuperare da un forestiere dei fondi o degli effetti, che gli furono dati nei suoi pressanti bisogni; potrei dire ancora che l'interesse stesso dei forestieri si accorda con una misura, senza la quale verrebbe loro im-

perduto di trovare con tanta facilità dei soccorsi necessarj nelle occasioni le più urgenti .

Peraltro l' uso della cattura contro i forestieri per debiti civili fu universalmente praticato in Francia fino all'epoca, in cui un movimento irriflessivo di filantropia fece sopprimere interamente la cattura , e ci è permesso di credere che quando vedute più sane la ripristinarono, non si trattò dei forestieri per semplice dimenticanza . Questa prima disposizione della legge altro non farà dunque che sanzionare ciò che è stato praticato pel corso di qualche secolo .

Ma sarà necessario in tutti i casi aspettar che i tribunali abbiano pronunziato sul merito di una contestazione per assicurarsi della persona di un forestiere ?

Voi avete osservato, o Signori, che la legge non riguarda che il forestiere *non domiciliato in Francia* , cioè a dire il un forestiere che da un momento all'

altro può sparire , senza lasciar dietro di se alcuna traccia del suo passaggio , o del suo soggiorno ; così il francese troppo cortese sarebbe la vittima della sua buona fede , e dell'impudente ardire del forestiere suo debitore .

Sarebbe certamente assai imperfetta la legge, se non presentasse qualche garanzia in favore della probità , e se un debitore di cattiva fede, prevenendo con una facile disposizione le conseguenze di una condanna inevitabile , potesse prendersi gioco della troppa fiducia di un creditore, cui porrebbe la famiglia nel lutto e nella miseria .

È stato dunque necessario di permettere in alcuni casi l'arresto provvisorio del debitore forestiere .

Non possiamo però dissimulare che una tal misura non sarebbe sempre senza inconvenienti, se ella non fosse accompagnata da tutte le precauzioni che possano prevenire gli abusi , e se nella di lei esecuzione non si fossero usate

tutte le mitigazioni compatibili coll'interesse del creditore .

Primieramente , è sempre per un credito attualmente scaduto o esigibile , cioè a dire per una somma che doveva esser pagata , che il creditore sarà ammesso a reclamare l'arresto provvisorio . Non dovrà quindi essere ascoltato , se egli avesse accordato dei termini che non fossero scaduti , mentre accordando tali termini egli dovea sapere che si rimetteva alla fede del suo debitore , e che non poteva esigere cosa alcuna prima della loro scadenza .

Il creditore deve esporre la sua situazione al presidente del tribunale di prima istanza , il quale non deve ammettere la domanda , se non quando dall'esame della posizione rispettiva delle parti rileverà dei motivi reali , e sufficienti d'inquietudine per il creditore .

Anche in questo caso però il forestiere può esimersi dall'arresto , se dà una cauzione , se è possessore d'immobili in Francia , o se vi ha uno stabilimento di

commercio. Non è necessario di avvertire, che questo stabilimento, questo immobile, questa cauzione, devono esser riconosciuti sufficienti per assicurare il pagamento del debito, poichè se così non fosse, è evidente che la misura proposta di un arresto sarebbe sempre illusoria.

Il magistrato sente le parti, e pronunzia nella sua saviezza, secondo le circostanze.

Alcuni avrebbero desiderato l'intervento del ministero pubblico per dare le sue conclusioni; questa proposizione, che presenta a colpo d'occhio qualche cosa di specioso, è stata discussa, ed è sembrata inammissibile.

Non è necessario di fare intervenire tutto l'apparecchio giudiziario in una misura che in qualche modo è puramente di polizia; un istante perduto, o il minimo sentore dato al debitore ne distruggerebbe ogni effetto; l'ordine di assicurarsi della sua persona non può

esser dato nè troppo prontamente , nè con assai segretezza .

Voi ben vedete, o Signori, che gli articoli proposti portano l'impronta di una giustizia ben intesa , e si accordano perfettamente con tuttociò che può desiderare l'umanità illuminata : ci è dunque permesso di contare sul vostro suffragio .

LEGGE

Che determina il caso, in cui due sentenze della Corte di Cassazione possano dar luogo all'interpretazione della legge .

del 16. Settemb. 1807.

Il corpo legislativo ha emanato il 16. Settemb. 1807. il seguente Decreto, in conformità della proposizione fatta in nome dell'Imperatore, e dopo aver sentiti gli oratori del consiglio di stato e delle sezioni del tribunato l'istesso giorno .

NAPOLEONE per la grazia di Dio, e per le costituzioni, Imperatore dei Fran-

cesi , Re d' Italia , e Protettore della confederazione del Reno , a tutti i presenti , e avvenire salute .

Decreto :

ART. 1. Vi è luogo all' interpretazione dalla legge, qualora la Corte di Cassazione annulli due decreti o sentenze in ultima istanza , emanate sopra l' istesso affare fra le medesime parti , e che sono state impugnate coll' istessi mezzi .

2. Questa interpretazione sarà data nella forma dei regolamenti di amministrazione pubblica .

3. Essa potrà esser domandata dalla Corte di Cassazione prima di proferire la seconda sentenza .

4. Se non sarà domandata, la Corte di Cassazione non può emanare la seconda sentenza che colle sezioni riunite , e sotto la presidenza del gran giudice .

5. Nel caso determinato nell' art. precedente , se sarà impugnata la ter-

za sentenza , l' interpretazione sarà di diritto e si procederà come vien detto nell' art. 2.

M O T I V I

Della legge che determina il caso in cui due Sentenze della Corte di Cassazione possano dar luogo all' interpretazione della legge .

Signori :

Il progetto di legge che ho l' onore di presentarvi in nome di S. M. ha per oggetto di togliere una delle difficoltà le piu gravi , che fa nascere il silenzio della legge del 27. Vent. an. 8.

Questa legge porta all' art. 78. , che „ quando dopo una prima cassazione la seconda sentenza sarà impugnata con li stessi mezzi della prima , la questione sarà portata avanti tutte le sezioni riunite della corte di cassazione „ .

Ma ella però non dice cosa sarà dell' affare se la corte di cassazione annulla la seconda sentenza , e che la terza sia ancora impugnata con gli stessi mezzi che le due prime .

È incontrastabile che allora non si possa più ricorrere alla Corte di Cassazione, quando il suo ultimo decreto è stato pronunziato in sezioni riunite; il nuovo decreto sarebbe conforme al precedente, e se le corti o i tribunali, ai quali fosse stato rimesso il merito della causa, persistessero a giudicare nell'istessa maniera dell'altre corti o tribunali di cui sono state annullate le sentenze, sarebbero le parti ridotte alla necessità di litigare successivamente avanti a tutti i tribunali della Francia, con gran danno delle loro fortune, e senza avere la consolazione di ottenere un risultato definitivo.

Il progetto della legge previene questo inconveniente „ v'è luogo all'interpretazione della legge (porta l'art. 1.) se la corte dicassazione annulla due decreti o sentenze definitive, nell'istessa causa, fra le medesime parti, e che sono state impugnate con gli stessi mezzi. „

Infatti quando esiste una tal contrarietà di decisione fra la corte di cassazione, e due corti d'appello o tribunali, che hanno giudicato separatamente, e che non hanno potuto uniformarsi, è cosa naturale di credere che questa contrarietà proviene unicamente perchè la legge è oscura.

La corte di cassazione è senza dubbio composta da un più gran numero di magistrati che alcun altro tribunale; ella offre una riunione imponente di uomini assai distinti per la loro esperienza, e i loro lumi; ma la decisione uniforme di molti tribunali indipendenti gli uni dagli altri, di magistrati che per le loro profonde cognizioni e lunga pratica degli affari hanno ancora i più giusti diritti alla pubblica confidenza; questa decisione dico non può essere di un peso tanto leggero nella bilancia della giustizia.

La divisione di opinioni, che esiste tra la corte di cassazione da una parte,

e questi tribunali dall' altra , essendo un non equivoco segno dell' oscurità della legge , ne risulta che è necessario d' interpretarla .

Ora l' interpretazione della legge non appartiene nè alla Corte di Cassazione , nè agli altri tribunali . Questo diritto non può appartenere che a quell' autorità che ha l' iniziativa delle leggi , e che essendo incaricata dalla redazione e proposizione , perfettamente conosce lo spirito, con cui ciascuna legge è concepita .

Per questo motivo appunto la legge di 27. Novembre 1790. , che ha creato la Corte di Cassazione, attribuiva al corpo legislativo , dopo due cassazioni , il decreto declaratorio della legge .

A quest' epoca il corpo legislativo aveva l' iniziativa della legge : sotto questo punto di vista la disposizione era giusta , ma sotto un altro rapporto ella era viziosa; la ragione è chiara : il decreto emanato dal corpo legislativo essendo

una legge , si dava alle leggi un effetto retroattivo, subito che si faceva servire a giudicare una causa preesistente .

La costituzione dell'anno terzo conteneva l'istessa disposizione della legge del 1790 , con questa differenza che il Decreto declaratorio aveva luogo dopo una prima cassazione .

Le osservazioni da me fatte sulla legge del 1790. sono egualmente applicabili alla costituzione dell'anno terzo .

L'interpretazione deve dunque esser data oggi dal Capo supremo dello stato, da S. M. sedente nel suo consiglio .

Porta l'art. 2. del progetto , che tale interpretazione sarà data nella forma dei regolamenti di amministrazione pubblica , sopra un rapporto , e dopo l'esame il più profondo .

Qualche volta la Corte di Cassazione attaccata da un secondo ricorso , e non avendo ancora decretato , riconoscerà che la questione è realmente problematica , onde troverà più conveniente di

chiedere un'interpretazione, che di emanare un secondo decreto.

Il caso è previsto dal progetto.

La corte di cassazione avrà l'alternativa, di riferire all'Imperatore, e di giudicare sull'istante. Alla saviezza dei giudici ne è confidata la scelta.

Se la corte creda dover preferire il secondo partito, il secondo decreto sarà reso dalle Sezioni riunite, e sotto la presidenza del Gran Giudice.

La solennità di questo decreto sarà la prova certa degli sforzi che si saranno fatti per scuoprire il vero senso della legge, e per giungere in fine, se è possibile, a terminare la causa.

Ma se questo decreto solenne non rigetta la domanda in cassazione, se annulla il secondo decreto o sentenza, e rimette la causa ad un terzo tribunale, la sentenza del quale sia di nuovo impugnata, l'interpretazione è di diritto; ogni procedura è sospesa: la Corte di Cassazione non può pronunziare fino a che non abbia ricevuto il decreto inter-

pretativo ; e quando la cognizione del decreto gli permetta di giudicare , è tenuta di uniformarvisi . Parimente il nuovo tribunale che dee giudicare del merito , non potrà allontanarsi dai principj stabiliti dal decreto .

Col mezzo dell' interpretazione si appianano tutte le difficoltà : si dissipa l'oscurità , i Giudici s' illuminano , le parti s' intendono , e le causa è terminata , o mediante sentenze che non possano provare più alcun ritardo , o ciò che accadrà più sovente , per mezzo di una transazione fra le parti .

Io scorsi rapidamente i motivi, sopra i quali riposano le diverse disposizioni del progetto di legge . Voi senza dubbio conoscerete, o signori, che esse conciliano l' interesse dei litiganti con il rispetto dovuto alla gerarchia ; che esse pongono termine a quella lotta, che senza la barriera che gli si oppone produrrebbe gli stessi effetti, che se negata fosse la giustizia .

La legge proposta sarà un nuovo monumento delle costanti cure, che S. M. impiega nel perfezionare qualunque ramo di legislazione, e voi la giudicherete, signori, degna della vostra approvazione.

Fine del Tomo secondo.

TAVOLA ALFABETICA

*Delle materie contenute nel Supplemen-
to ai Codici NAPOLEONE , e Proce-
dura Civile .*

ACCETTAZIONE di doni e legati agli ospizi e stabi-
limenti pubblici T. I. pag. 132. V. Eredità gia-
centi .

ADOZIONI (leggi sopra le) anteriori al Codice
Napoleone T. I. 56.

AFFITTI degli Ospizj e degli stabilimenti pubbli-
ci T. II. 116.

AFFISSI di pubblicazione del matrimonio . T. I.
145.

AFFARI contenziosi (esame degli) al Consiglio
di stato T. II. 49.

AMBASCIATORI (modello dei certificati di vita
dati dagli) T. II. 74.

AMMENDE V. Multe .

AMMINISTRATORI delle casse e denari pubblici
(sequestri fra le mani degli) T. II. 119.

APPOSIZIONE di sigilli (processi verbali di) T. I.
303.

ARRESTO personale V. *Cattura* .

ARENBERG (Ernesto e Luigi Engelbert) d'otten-
gono la qualità di cittadini francesi T. I. 116
e 125.

- ATTI** di mutazione (trascrizione degli) T. II. 87.
ATTI di morte (forma degli) T. I. 154. e seg. 177.
 180.
ATTI relativi allo stato dei Principi della Famiglia Imperiale T. II. 27.
ATTI rispettosi (forma degli) T. I. 172 216 219.
ATTI di nascita, loro compilazione T. I. 138 e 139. Modo di supplirvi 148. Formalità di quelli compilati fuori dell'Impero 166 e 189.
ATTI dei Notari (forma degli) T. I. 3.
ATTI di Divorzio V. Divorzio -
ASSENZA (atti di divorzio durante l') pag. 241.
 T. I.
ATTI dello stato civile fuori dell'Impero T. I. 161.
Rilascio degli atti T. II. 38. di quelli dei francesi, che professano il culto luterano T. II. 63.
ATTI di vendita per scrittura privata T. I. 280.
AVVOCATI al Consiglio di stato (nomina e funzioni degli) T. II. 52.
AUDITORI presso il consiglio di stato (servizio degli) T. II. 45.
AZIONI contro le comuni T. II. 54.
BENI delle eredità giacenti (amministrazione dei) T. II. 57.
BENI delle persone obbligate a render conto V. persona obbligata a render conto.
BERLIER (il consigliere di stato) relatore sulla legge transitoria delle adozioni T. I. 60.
BIANCHI (matrimonio dei) con le nere. T. I. 112.
BIGLIETTI di commercio (forme dei protesti dei) T. II. 81.
BIGOT-PRÉAMENEU (il consigliere di stato) re-

latore della legge sopra gli atti rispettosì. T. I.
219.

BONAPARTE (Girolamo) annullazione del suo
matrimonio T. I. 276.

CALENDARIO Gregoriano (ristabilimento del) T.
I. 294.

CAMERA di disciplina dei notari (organizzazione,
funzioni e attribuzioni dei) T. I. 21, 140 e seg.

CAMBIALI : *vedi* Lettere di cambio .

CHARVILHAC (Sig.) autore della guida dell' uf-
fiziale dello stato civile . T. I. 306.

CASA IMPERIALE : *V.* Famiglia .

CASE dei particolari ; loro inviolabilità . T. II. 65.

CASE di detenzione . *Vedi* prigioni .

CASSA d'ammortizzazione (deposito alla) . T. I.
249.

CASSE pubbliche : *Vedi* Amministratori .

CASSAZIONE (corte di) . *Vedi* Corte .

CATTURA (esercizio della) in materia di dogane .
T. I. 247. Salva-condotti per coloro , che vi so-
no soggetti T. II. 202. Catture contro i forestie-
ri non domiciliati in Francia T. II. 206.

CAUZIONE dei Notari . T. I. 13 e seg

CELEBRAZIONE del matrimonio : *V.* Matrimonio .

CERTIFICATI di vita (modello dei) per pensioni .
T. II. 68. e seg. *Vedi* Ambasciatori .

CESSIONE di proprietà per l' utilità pubblica . T.
II. 124.

CITTADINO francese (formalità per acquistare la
qualità di) . T. I. 125. e seg.

COGNOMI , che possono esser ricevuti sopra i re-
gistri dello stato civile . T. I. 52 e seg.

CODICE NAPOLEONE (aggiunte al). *Vedi* variazioni.

COMUNI; loro diritti di pesca. T. I. 274: azioni intentate contro di esse T. II. 54: accettazioni dei doni o legati, che loro son fatti. T. II. 116.

CONFISCA (diritti di). *Vedi* cattura e arresto personale.

CONSENSO al matrimonio. T. I. 149. e 171.

CONSIGLIO di famiglia della casa imperiale (organizzazione e attribuzioni del). T. II. 17 e seg.

CONSIGLIO di famiglia (attribuzioni del). T. I. 173.

CONSIGLIO di stato (organizzazione e attribuzioni del). T. II. 42.

CONTABILI: *vedi* persone obbligate a render conto.

COPIE DEI CONTRATTI (consegna delle). T. I. 5. e 4.

CORTE di cassazione (casi in cui due decreti della) danno luogo all'interpretazione di una legge. T. II. 213.

CREDITI ipotecarj (riforma delle note d'inscrizioni dei). T. II. 175.

CULTO luterano (atti dello stato civile dei francesi che professano il). T. II. 63.

CURATI (i) sono dispensati dalla tutela. T. II. 75.

CURATORI all'eredità giacenti. T. I. 285.

DANZICA (il ducato di) conferito al Maresciallo Lefebure. T. II. 92.

DECRETI imperiali, giorni, da cui diventano obbligatorj. T. I. 282.

DENARI dell'eredità giacenti (sborso dei). T. II. 86.

- DENARI** pubblici (privilegi dei) T. II. 84. Opposizioni nelle mani dei ricevitori. T. II. 119.
- DENARO** (tassa dell'interesse del). T. II. 157.
- DEPOSITI** (legge sopra i). T. I. 249.
- DICHIARAZIONI** di nascita e di morte (termini per le). T. I. 158.
- DICHIARAZIONE** d'assenza (dimande di) T. I. 241.
- DIGNITARI** grandi. *Vedi* Principi.
- DIPARTIMENTI** (distanze dei Capi-Luoghi) per fissare la data dell'esecuzione delle leggi. T. I. 113.
- DIRITTI** di dogane, di registro, di stato civile, dei figli naturali, degli ospizj, dei poveri e del tesoro pubblico. *Vedi* queste parole in particolare.
- DISCIPLINA** (camera di) dei Notari. *V.* notari.
- DISPENSE** (rilascio delle) relative al matrimonio. T. I. 109 e 174.
- DIVORZIO** in tempo di emigrazione. T. I. 241.
- DIVORZIO** (legge transitoria sul). T. I. 78. Atti di divorzio nel tempo di assenza e di emigrazione 241.
- DOGANE** (arresto personale dei debitori di diritti di). T. I. 247.
- DONAZIONI**. Quelle in favore degli ospizj T. I. 132 e 215. Trascrizioni alle ipoteche di quelle, fra i vivi 206. Formalità per quelle fatte agli stabilimenti pubblici. T. II. 116.
- DOTAZIONI** dei Ducati e titoli ereditarij. T. II. 66.
- DUCATI** (cambio o alienazioni di beni per dote dei) T. II. 116. *Vedi* Danzica e Principi.

- ECCLESIASTICI** addetti alle cure dispensati dalla tutela T. II. 75.
EDUCAZIONE dei Principi della Famiglia Imperiale. T. II. 32.
ELBA (esecuzione delle Leggi francesi nell'Isola dell') T. I. 299.
EMIGRAZIONE (divorzio durante l') T. I. 241.
EREDITA' GIACENTI (curatori alle) T. I. 205.
 Accettazione, amministrazione, ed esecuzione dei pesi T. II. 57. e 86.
ESECUZIONE di morte (atti di morte in caso della) T. I. 160.
ETA' per contrarre il matrimonio (dispense dalla) T. I. 170.
FABBRICHE (doni fatti alle) T. II. 116.
FAMIGLIA IMPERIALE (statuti imperiali sopra lo stato della): potere dell'Imperatore, e attribuzioni del consiglio di famiglia. T. II. 16. e seg.
FANCIULLI ammessi negli ospizj (tutela dei). T. I. 258. e seg.
FANCIULLI privi di vita (atti della presentazione dei) allo stato civile. T. II. 53.
FIGLI; caso, in cui il padre potrà negare di riconoscerli. T. I. 140.
FIGLI dei militari; loro nascita in Francia e fuori dell'impero. T. I. 138 e 165.
FIGLI naturali (diritti dei) T. I. 93; loro matrimonio 172.
FIGLI naturali (regolamento del loro stato). T. I. 93.
FORESTIERI (multe e arresti personali pronunciati contro i forestieri). T. II. 40 e 206.

FORMALITA' dei matrimonj, dei processi verbali di apposizione di sigilli, di sequestri. *Vedete* queste parole.

FRONTISTI dei fiumi non navigabili; loro diritto di pesca T. I. 274.

GENITORI (consenso dei) al matrimonio . T. I. 149, 171 e 172.

GENOVA. Proroga per la trascrizione dei titoli importanti ipoteche. T. II. 76.

GIANDARMERIA; suoi diritti e attribuzioni T. II. 65.

GIUSTIZIE DI PACE (notari risedenti nella estensione delle). T. I. 244.

GIUDIZI (reclamo contro dei) T. II. 1. Giudizj resi in ricognizione di obblighi sotto scrittura privata. 128.

GUARDIE delle foreste (loro notificazioni) T. II. 90.

GUIDA dell' Ufficiale dello stato civile (no *izia* della). T. I. 306.

INDENNIZZAZIONE per proprietà ceduta T. II. 124.

INSINUAZIONE (abolizione della formalità della) T. I. 206.

INTERDETTI *vedi* Minori.

INTERESSE del denaro (*tassa dell'*) T. II. 137.

INUMAZIONI (formalità e autorizzazioni relative alle) T. I. 152 e 293.

INVENTARI (processi verbali degl') T. I. 303.

IPOTECHE (trascrizione delle) sostituita a l' *insinuazione* T. I. 206. Moderazione dei diritti in favore degli ospizj 215. Trascrizione dell'atto di vendita sotto scrittura privata 280. Difficoltà in

➤ materie d'ipoteche legali T. II. 95. Titoli importanti ipoteche 76. Riforma delle note d'iscrizione, nelle quali fu omissso il diritto di esigibilità 175. *Vedi* contabili, iscrizioni, privilegi e trascrizioni.

INSCRIZIONI del cinque per cento consolidate (trasporto delle) T. II. 8.

INSCRIZIONI ipotecarie (trascrizione dei diritti del registro delle) T. II. 10. Ipoteche legali indipendenti dalla iscrizione 95. Iscrizioni in forza dei giudizi, e ricognizione di obblighi sotto scrittura privata 128. *Vedi* Ipoteche.

ISTRUZIONE degli affari concernente la lista civile dei processi intentati avanti e dopo il 1807. T. II. 82.

LEFEBURE (S. E. il Maresciallo) creato Duca di Danzica. T. II. 92.

LEGATI fatti agli ospizj ed agli stabilimenti pubblici, (accettazione dei) T. I. 213.

LEGGI (tavola delle distanze dei capi-luoghi dei dipartimenti per fissare la promulgazione delle) T. I. 113. e seg. *Vedi* Decreti.

LEGGE (caso, in cui vi ha luogo all'interpretrazione di una legge) T. II. 213.

LEGITTIMITA' di un figlio (non riconoscere la) T. I. 141 e 142.

LISTA CIVILE (istruzione degli affari concernenti la) T. II. 104.

LETTERE di Cambio (forma dei protesti delle) T. II. 81.

MAIRIES (impiegati delle) qualificati impropriamente di segretari. T. II. 100.

MAÎTRES de requêtes (funzioni dei) T. II. 43.

MATRIMONIO (dispensa per il) T. I. 109. Proibizione del matrimonio fra i Bianchi e i Neri 112. Formalità relative ai matrimonj dei militari 143 fino a 152. e 168. fino a 174. Scioglimento 174.

MATRIMONIO suo scioglimento T. I. 174.

MILITARI (esecuzione degli articoli) del Codice Napoleone, relativi agli atti dello stato civile, successioni e testamenti dei) T. I. 143. e seg. Prove della loro morte 152. Formalità del loro matrimonio 143. Militari assenti T. II. 68.

MILITARI (opposizioni ai matrimoni dei): *Vedi* Opposizioni.

MINORI (trasferimento dell'iscrizione appartenente a dei) T. II. 10.

MINUTE degli atti dei Notari, loro guida T. I. 3. e 8: loro trasmissione e tavole 23.

MIOT (il consigliere di stato) relatore della legge sopra i nomi e mutazione di cognomi. T. I. 36.

MORTE (Atti di) dei militari. T. I. 152. e seg. Prove ammissibili della loro morte 278.

MORTE violenta (atti dello stato civile in caso di) T. I. 157.

MORTE (parere sopra le prove di). *Vedi* prove.

MULTE contro i forestieri. T. II. 40.

MUTAZIONE (Trascrizione degli atti di). T. II. 37.

MUTAZIONI di nomi. *Vedi* Nomi

NASCITA (dilazione per le dichiarazioni di) T. I. 168. Atti che le provano 169 e 185.

NOMI (cangiamento dei) e dei cognomi T. I. 32.
 NOTARI. *Vedi* Giustizie di pace.

NOTARI (funzioni, attribuzioni e doveri dei) T.
 I. 1 e seg. Organizzazione delle camere di di-
 sciplina 193. Attribuzione dei notari relativa-
 mente a la consegna dei certificati di vita per il
 pagamento delle rendite. T. II. 68. fino a 73.

NOTE d'iscrizione: *vedi* Crediti ipotecarj.

NOTIFICAZIONI delle guardie delle foreste. T.
 II. 90.

NOTORIETA' (forma dell'atto di). T. I. 147.

NOTTE (visite di notte della Giandarmeria) T.
 II. 65.

NOZZE (seconde). *Vedi* seconde

OBBLIGAZIONI sotto scrittura privata (giudizi in
 ricognizione delle) T. II. 128.

OBBLIGATORI (giorni, in cui i decreti imperiali
 sono) T. II. 282.

OPPOSIZIONI *vedi* Revoca

OPPOSIZIONI ai matrimonj dei militari T. I. 146
 e 147

OPPOSIZIONI in favore dei poveri e degli Ospizj.
 T. I. 243. : *vedi* sequestri.

OSPIZJ. *Vedi* Spedali.

PENSIONI sopra lo stato (certificati di vita per il
 pagamento delle) T. II. 68.

PERSONE obbligate a render conto (diritti del teso-
 ro pubblico sopra i beni delle) T. II. 181.

PESCA nei fiumi navigabili. T. I. 274.

PESCA (diritto di pesca dei frontisti) *vedi* Fron-
 tisti.

PESI delle eredità giacenti *V.* Esecuzione.

POLIZIA amministrativa (alta) nelle attribuzioni del consiglio di stato T. II. 46.

PREFETTI (comunicazione dei registri dello stato civile ai). T. II. 14.

PRESCRIZIONE dei dritti del registro. T. II. 10.

PRIGIONI e case di detenzione (morte nelle) T. I. 159.

PRINCIPI della Famiglia Imperiale (statuti sopra lo stato e l'educazione dei) T. II. 16 e 27. Disposizione degli statuti applicabili ai principi dell'Impero. 38.

PRIVILEGI dei denari pubblici. T. II. 84. titoli che godono del privilegio. *Vedi* ipoteche.

PROCESSI: Istruzione di quelli intentati avanti e dopo il gennaio 1807. T. II. 82.

PROCESSO-VERBALE in caso di morte violenta. T. I. 157.

PROCESSI-VERBALI d'apposizione di sigilli, d'inventarj ec. T. I. 303.

PROMULGAZIONE delle leggi. *Vedi* leggi.

PROTESTI delle lettere di cambio (forma dei) T. II. 81.

PROVE di morte (parere sopra le). T. I. 278.

RÉAL (il consigliere di stato) relatore della legge transitoria sopra il divorzio. T. I. 80.

REGISTRO (prescrizione dei diritti del). *Vedi* Prescrizione.

REGISTRI degli atti dello stato civile; da chi sono tenuti; e a chi debbono esser comunicati T. I. 163 e 165, 311. e T. II. 14.

REISTRO (diritto del) per le donazioni in favore

- degli ospizj. T. I. 132 e 215. *Vedete* amministrazione, prescrizione dei diritti.
- REGOLAMENTO del registro. Sua istruzione sopra le donazioni fra i vivi. T. I. 206. Forma di procedere negli affari che l'interessano. T. II. 98.
- RENDITE VITALIZIE (certificati di vita per il pagamento delle). T. II. 68.
- REVOCA delle opposizioni in favore dei poveri e degli Ospizj T. I. 243.
- RICEVITORI (formalità delle opposizioni fra le mani dei). T. II. 119.
- RIPERTORIO degli atti dei notari. T. I. 5.
- SALVA-CONDOTTI (consegna dei) agl'individui soggetti alla cattura. T. II. 202.
- SCRITTURA PRIVATA (atti e obbligazioni sotto) T. I. 280. T. II. 128.
- SECONDE nozze (intervallo per contrarre le) T. I. 175.
- SEPOLTURE. *Vedi* inumazioni.
- SEQUESTRI (formalità dei) fra le mani dei ricevitori. T. II. 119.
- SPEDALI e Ospizj. Morte in quelli dell'interno, e fuori dell'impero, T. I. 155 e 178. Diritti di registro dovuti per donazioni e legati, che loro son fatti. T. I. 152, 213, 215 e 243. Tutela dei Fanciulli che vi sono ammessi, T. I. 258. Affitti T. II. 114.
- SPEDIZIONE degli atti dei Notari (consegna della) T. I. 3. e seg.
- STABILIMENTI pubblici (affitti degli) e donazioni che loro son fatte. T. II. 114 e 116.

STATO CIVILE (redazione e consegna degli atti, comunicazione dei registri e diritti degli Uffiziali dello) T. I. 161, 305, T. II. 14. 38. 63, 100, 108 e 110.

STATUTI IMPERIALI della famiglia imperiale, T. II. 16.

SUCCESSIONI dei militari (formalità da eseguirsi nelle) T. I. 187 e 188.

TASSA dell'interesse del denaro. T. II. 187.

TAVOLE ALFABETICHE dello stato civile, loro redazione. T. II. 110.

TESORO PUBBLICO (diritti del) sopra i beni dei contabili. T. I. 181.

TESTAMENTI dei militari (forma dei). T. I. 181 e 185.

TESTAMENTI: (reclamo contro un giudizio, che ne dichiara la nullità). T. II. 1.

TITOLI EREDITARIJ (donazioni dei). T. II. 66.

TRASCRIZIONE degli atti di vendita per iscrizione privata. T. I. 280; degli atti di mutazione T. II. 87; degli atti di matrimonio. T. I. 169. *Vedi* Ipoteche.

TRASPORTO delle iscrizioni appartenenti a dei minori. T. II. 8.

TREILHARD (il consigliere di stato) riportatore della legge transitoria sopra i figli naturali. T. I. 95.

TUTELA dei Fanciulli ammessi negli ospizj. T. I. 258. Dispense in favore degli ecclesiastici e degli addetti alle cure. T. II. 75.

TUTELA *Vedi* Ecclesiastici.

UFFIZIALI dello stato civile: loro funzioni, doveri, e attribuzioni e diritti. T. I. 147, 161, 305, T. II. 55, e 106.

VARIAZIONI al Codice Napoleone. T. II. 157.

VENDITA (atto di) per iscrizione privata. T. I. 280.

*Fine della Tavola Alfabetica del Primo
e Secondo Tomo.*

8557



8.2



8557


UFFIZIA
veri, e
505,
VARIAZ
VENDIT
280.


FL







8557











RONDONNEAU



SUPPLEMENTO
AI CODICI
NAPOLEONE



